DOTT. ARTURO BRUCHI

I TRIBUNALI MILITARI

E

LA SCIENZA DEL DIRITTO CRIMINALE

> Ella è cosa avvertita da'dotti, che le personali giurisdizioni sono funeste conseguenze del governo de' barbari presso de' quali le giurisdizioni furono personali tutte.
>
> I Romani non conobbero affatto siffatte perniciose distinzioni. L' uomo cinto di toga, o quello armato di spada obbedivano del pari allo impero dello stesso pretore.
>
> (MARIO PAGANO, - Principii del codice penale e considerazioni sul processo criminale. Cap. XXVII.)
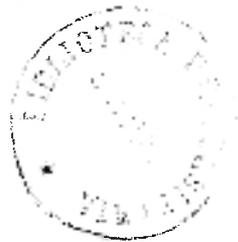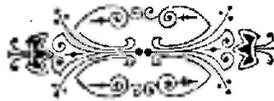
SIENA
TIP. E LIT. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI
1890

INDICE

PARTE I.

I REATI MILITARI

PARTE II.

I TRIBUNALI MILITARI

PARTE PRIMA

I REATI MILITARI

PARTE I.

REATI MILITARI

CAPITOLO I.

Genesi dei reati militari

SOMMARIO — § 1. Novità di tali studi e i dogmi del militarismo. — § 2. Il diritto penale militare si considera dagli scrittori estraneo alla scienza criminale, e come una eccezione al diritto penale comune basata sulla politica necessità e la ragione di Stato. — § 3. E ciò è grave errore. — § 4. Necessità di distinguere il tempo di guerra dal tempo di pace. — § 5. Distinzione fra le contravvenzioni o mancanze disciplinari ed i reati veri e propri. — § 6. Quale sia, secondo me, la vera natura dei reati militari.

§ 1.

Novità di tali studi e i dogmi del militarismo.

Fra le numerose scuole che, nel progressivo svolgimento della scienza del diritto criminale, hanno ricercato il fondamento del diritto punitivo e determinato le regole ed i principii a cui devono uniformarsi le leggi penali, nessuna si è occupata mai di quella specie di diritto che si contiene nei codici penali militari,

nessuna ne ha mai indagato la suprema ragione e formulato le norme regolatrici.

Si è ammesso generalmente che il diritto penale militare non abbia nulla di comune col diritto criminale ordinario; si è detto che i principii generali, che la scienza ha stabilito, non possono ad esso applicarsi, poichè esso è un diritto *speciale*, ben *diverso* dall' ordinario diritto, basato non già su criteri giuridici, ma su considerazioni politiche e sulla ragione di Stato: quindi esso esce fuori dalla scienza del diritto criminale. E perciò gli scrittori o non se ne occuparono affatto, o si limitarono a tali recise affermazioni, le quali, secondo me, prima di essere accettate universalmente come verità indiscutibili, avrebbero dovuto essere dimostrate *vere* con validi ragionamenti.

Onde è che, anche ai giorni nostri, tutti considerano quelle affermazioni come assiomi, i quali non abbiano bisogno di dimostrazione alcuna, come verità intuitive, evidenti di per sè, e quindi basano su di esse tutto l' edificio del diritto penale militare; ed ammettendo *a priori*, con evidente petizione di principio, la *necessità* di un diritto speciale per i soldati, diverso dal diritto comune, quel diritto giustificano con considerazioni politiche, dichiarandolo senz' altro *necessario* e, quindi, giusto e legittimo.

E tale opinione intorno al diritto penale militare ripetuta, ad ogni momento, da tutti, ogni volta che si parli o si scriva su ciò, tramandata di generazione in generazione, è così universalmente ammessa ed è tanto radicata nel comune modo di pensare, da far sembrare quasi incredibile che possa esservi alcuno che osi combatterla, e neghi che il diritto contenuto nei codici penali militari sia per sua *natura* un diritto *speciale*, diverso dall' ordinario, e voglia quindi che esso pure,

per essere legittimo e giusto, si informi ai criteri giuridici generali, ed ai principii di giustizia che si applicano al diritto comune.

Laonde, accanto alle molte dottrine (1) di diritto criminale generale che, da Cesare Beccaria ai giorni nostri, si sono costituite, non vediamo alcuna dottrina scientifica per questo speciale diritto. Esso è un' eccezione al diritto comune: ecco tutto.

E, per vero dire, per quanto io abbia diligentemente cercato negli scrittori una qualunque teorica di diritto militare, ben poche cose son riuscito a trovare intorno alla natura e al fondamento di esso. Nessuno ne parla, nessuno se ne occupa, o si ripete senz' altro che il diritto militare non ha nulla che fare colla scienza dei delitti e delle pene, e che esso è un' eccezione al diritto penale comune, della quale tutti ammettono *a priori* la necessità e la giustizia.

Così ci si risparmia la fatica di pensare più che tanto sopra un argomento che ai più non interessa gran fatto, e si accettano di buon grado *pro bono pacis* gli antichi pregiudizi, accreditando così ognor più e perpetuando i dogmi, che il militarismo onnipotente ha creato. I quali, se come diceva l'onorevole Villa, sono certo rispettabili quando vengono accolti da oneste coscienze, sono però sempre per lo meno discutibili, e, come notava l' onorevole Salomone alla Camera dei deputati, (2) « al pari di quelli di santa madre chiesa, sono caduchi anch' essi ».

---

(1) Alcuno fa ascendere a 50 le varie dottrine, altri le riduce a 13, altri a meno ancora.

(2) Tornata 12 Aprile 1880.

§ 2.

Il diritto militare si considera dagli scrittori come estraneo alla scienza.

Ecco adunque il ragionamento che si fa da tutti, quando si tratta di provare la universalmente ammessa *specialità di natura* del diritto criminale militare.

L' esercito - si dice - è una società anormale, una società artificiale, una società ben diversa dalla società civile. Tanto è ciò vero, che coloro, che appartengono all' esercito, portano le armi pubblicamente, in ogni tempo ed ogni luogo: il che è vietato ai componenti la pacifica associazione civile. E questa è imprescindibile necessità degli eserciti, il cui obiettivo è di rendere forte moralmente e materialmente il paese, assicurarne le libere istituzioni e difenderne la indipendenza.

L' esercito è dunque una società *armata*, ben distinta, per speciali caratteri, dalla *inerme* associazione civile.

Esso, scrive il Marmont, (1) » présente l' exemple d' une *société particulière, soumise à des règles et des moeurs spéciales.* »

Essendo adunque l'esercito una società particolare, una società armata ed anormale, ne segue che ad esso occorrono leggi particolari, diverse dalle comuni. Per esso quindi sarebbe assolutamente insufficiente il diritto ordinario, che attinge alla morale i suoi precetti e si basa sui principii del giusto e dell' onesto; ma si richiede invece un diritto più ferreo, più pronto, più

---

(1) Marmont (Maréchal) De l' ésprit des institutions militaires. Paris 1845 - (Parte II, cap. V. De la justice militaire et de la composition des Tribunaux - pag. 123).

efficace, il quale si inspiri piuttosto al principio utilitario e alla politica necessità, e meglio risponda allo organamento ed allo scopo della società militare.

La quale, costituendo la forza degli Stati, meglio che dalla forza del diritto sarà tutelata dal diritto della forza, ed essendo ordinata principalmente alla guerra, avrà bisogno di esser piuttosto regolata col diritto guerresco, che è il solo rispondente ai suoi fini, ed il solo degno di lei. Ed il diritto marziale è stato infatti sempre e sarà sempre - finchè vi saranno eserciti - il diritto proprio di essa.

Quando la assenza del reato - scrivono il Borsani ed il Casorati (1) - scaturisce da una condizione eccezionale, dai rapporti, cioè, di uno statuto personale, per modo che i fatti assumono un carattere totalmente diverso da quello che hanno nelle condizioni ordinarie, il diritto comune, il quale si riferisce ai rapporti naturali della cittadinanza, non riesce opportunamente applicabile.

Ed il Buccellati scrive (2): « Fondamento del nostro diritto pubblico si è l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini; nè potrebbe essere altrimenti in uno Stato retto a forma rappresentativa. Questo principio però deve necessariamente subire alcune eccezioni: di cui la più importante ai giorni nostri si è la *specialità* di una legge e di un giudizio penale per l'armata.

Questa eccezione, dice de Broglie, è *legittima perchè necessària*. . . . . Quando, adunque, per l'ordinamento degli Stati d'Europa si potrà fare senza degli eserciti stanziali creati, nel secolo XVI, coll'infausto disegno

---

(1) Borsani e Casorati – Commento al codice di procedura penale, (§ 241; pag. 285).

(2) Buccellati – Il codice penale per l'esercito, (pag. 9, 10).

dell'equilibrio europeo; quando il soldato non sarà altro che il cittadino chiamato al bisogno per difendere la patria, allora, *se ciò fia possibile*, si potranno *forse* abolire anche le leggi eccezionali militari. Ai nostri giorni, checchè se ne dica in contrario, si è ben lontani dallo stabilire questa radicale riforma ».

Ed il Vismara (1) si domanda: Vi sono questi eserciti? Se vi sono, fa d' uopo reggerli, dominarli e mantenerli saldi all' ordine con una legge *speciale al loro organamento che è ben diverso da quello della civile società*. E soggiunge: « Premesse queste considerazioni sull' esercito, ne consegue necessariamente che faccia d' uopo di *una legge speciale* che abbia a regolarne il meccanismo suo organico e a far rispettare gli obblighi quanto a far valere i diritti che possono ad ognuno spettare (2) ».

E altrove: *l' interesse di questa società richiede norme legislative speciali che non hanno fondamento se non in ragioni di grave necessità* (3).

E altrove ancora (4): Se noi esaminiamo questa speciale, eccezionale legislazione, noi riscontriamo che i fatti caratterizzati per reati non assumono tale carattere delittuoso se non che per una *necessità particolare* di un corpo speciale, qual' è l' armata, nel bisogno di frenare e soggiogare le volontà impetuose, ardenti, violente, soffiantisi l' una sull' altra, di una considerevole turba di giovani riuniti, che segregati dalla famiglia e dalla società, potrebbero commettere i peggiori disordini, se non le si ponesse durissimo freno per gui-

(1) Vismara - L' avvocato del soldato di terra e di mare. (pag 1).
(2) Idem Idem. (pag. 4).
(3) Idem Idem. (pag. 12).
(4) Idem Idem. (pag. 31).

darla e gravissime pene per reprimere inesorabilmente e immediatamente ogni violazione degli ordini imperiosi di una legge speciale, o la mancanza di rispetto o di subordinazione ai superiori, o l'allontanamento dal corpo, o la mancanza, infine, di quella cieca obbedienza che richiedesi onde tener domato tutto quel fuoco che esiste nei petti di migliaia e migliaia di giovani riuniti nel punto più meccanico e sconsiderato della vita. Queste leggi, che hanno per iscopo un potente freno, *non hanno del certo il fondamento loro in una violazione delle eterne norme del giusto e dell'onesto, ma sono dettate da principii di utilità, da gravi bisogni di una società particolare. Fondamento* quindi della *legittimità* di questa legislazione è *soltanto la necessità.*

Così pure il Marmont (1) scrive: La justice militaire n' est pas établie d' une manière absolue sur des principes de morale; *elle a pour base la nécessité.* - Il y a donc une *immense différence entre la justice civile et la justice militaire.*

E così, ogni volta che si tratta di giustificare questo diritto, tutti, negli scritti come nelle discussioni, ripetono in coro queste e simili cose, le quali, in sostanza si riducono poi all'unica affermazione che l'esercito è una società anormale, diversa dalla civile, che i membri di esso si trovano in condizioni eccezionali, che ivi la vita è sostanzialmente diversa dalla vita ordinaria, e che quindi per esso è necessario uno speciale diritto, diverso dal diritto comune.

« Essenza del servizio militare - esclamava il Nicolini davanti la Corte suprema di giustizia a Napoli (2) -

---

(1) Marmont - Opera citata. P. II. cap. V. (pag. 123).
(2) Citato dal Vismara (L' avvocato del soldato etc. - pag. 6).

è la stretta unione degli individui che lo compongono, la quale delle volontà, delle forze, delle virtù individuali di ciascuno sa formarne una sola, diretta sempre dall' impero di un capo che ne è l' anima informante e il motore.

Non vi è perciò condizione di persone in cui sia maggiore e più essenziale l' intero sacrificio degli interessi e delle relazioni personali, quanto la militare; la propria vita, nonchè altro, non è più del soldato; senza esaminamento di circostanze, senza esaminamento di pericolo, ad una voce, ad un segno egli corre, si arresta, si ritira, combatte. *Star negli ordini e ubbidire,* questa è la misura dei suoi doveri, questa è la sua gloria. »

Vi è forse qualche cosa di simile nella società civile? E tutto questo, che è pur necessario all' esistenza stessa delle società militari, si potrà forse ottenere senza leggi speciali?

Ed è per questa necessità e per questa diversità di natura della società militare in confronto della società civile, che noi vediamo che il diritto militare « contro alcuni atti per avventura lievi avanti alla coscienza morale, *trascuratezza di servizio, disprezzo della propria dignità, codardia, abuso di potere, insubordinazione*, e via, poichè vi riconosce gravemente compromesso il proprio ordine, minaccia gravissime pene. E gravi pene sono pure minacciate contro azioni che nel diritto penale comune non presentano alcun carattere criminoso. - Così, per tacer d' altro, nell' ordine giuridico militare la solidarietà fra i membri costituenti il corpo ottiene la sua sanzione penale, e la ottiene perfino collo stabilire l' obbligo della delazio-

ne (1) » ; (mentre non si osa punto confermare con sanzioni rigorosamente penali questo principio della solidarietà difensiva della società presso di noi, perchè

---

(1) Buccellati - Pena militare (pag. 20). - L'articolo 117 del codice penale militare stabilisce infatti: Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di *tutti i mezzi da lui dipendenti* per impedirla, sarà punito col carcere militare. Trattandosi di un ufficiale la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni. Incorreranno rispettivamente nelle pene stabilite i militari che, *quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informato* l'autorità superiore, appena che ne avranno avuto notizia. - Il Buccellati dice a questo proposito: Certo è dura questa esigenza, è il massimo sacrificio che possa esigere l'ordine militare, ma la è pure una necessità morale.

È questo forse l'unico reato che non ha riscontro nel codice comune dove non si trova nulla di simile. Tuttavia ciò non avviene già perchè esso presenti una natura speciale militare e differisca essenzialmente dai reati comuni, ma perchè non si è avuto il coraggio di applicare ai cittadini il principio giuridico, da cui quel reato deriva. E per vero dire, ove ben s'intenda, e non si giunga a sanzionare *l'obbligo della delazione* - il che è ingiusto e immorale - è questo un principio di cui nulla impedirebbe l'applicazione a tutti i cittadini. Il Buccellati scrive a questo proposito (Pena milit. pag. 19). - Teoricamente riteniamo che si abbia a riconoscere anche penalmente il dovere della solidarietà sociale, come fece il progetto portoghese, perchè « chi in presenza di un misfatto, o in appresso, si astiene dall'intervenire, viola il suo più santo dovere verso la società, e merita di essere assomigliato al complice morale ». (Bonneville - De l'amelioration de la loi criminelle p. 60). E Mario Pagano (Considerazioni sul processo crim. X. p. 25): - quando avendosi la cognizione del male che è per commettersi e dell'impedimento che vi si possa frapporre, o con la propria o con la pubblica forza del magistrato, a cui si riveli, si ometta di farlo; nasce allora il *delitto* di non rivelazione, che è la omissione del dovere ». È dunque per ragioni politiche e per i pericoli, a cui forse si andrebbe incontro, che questo delitto non si trova nel codice comune, ma non è già per ragioni politiche che si trova nel codice militare, derivando esso da un principio giuridico teoricamente inoppugnabile. Anche questo reato adunque non presenta nulla di essenzialmente diverso dagli altri reati, e con esso non ha nulla che fare la politica necessità e la ragione di Stato. -

si supporrebbe forse nella società un più stretto vincolo di quello che realmente non sussista). Ecco la ragione che dava la commissione senatoria per giustificare l' introduzione di questo principio nel codice marittimo: Se il *non rivelare i pericoli* che minacciano la patria - così si esprimeva l' onorevole relatore - può non ritenersi un delitto pel semplice cittadino, la cosa non è egualmente chiara pei militari, che hanno più stringenti doveri verso l' onore della bandiera, verso la religione del giuramento, per la loro fedeltà e per la difesa del Re e della patria (1).

Non esistono dunque, fra la società militare e la civile, differenze così grandi da rendere necessarie sostanziali differenze fra il diritto con cui le due società devono essere governate?

Che anzi il Buccellati afferma che, ove pure si abolissero gli eserciti permanenti sostituendovi la nazione armata, la necessità di un codice particolare militare si farebbe egualmente sentire. Tanto è grande il bisogno di uno speciale diritto, là dove si tratta di società armate, qualunque esse siano e sotto qualunque forma si presentino!

« Si conceda pure, egli dice, (2) l' abolizione delle armate permanenti, ed a queste si sostituisca l' armamento nazionale; io non credo per ciò che il militarismo possa cessare, perchè la cessazione dello spirito militare vale quanto la distruzione di un' armata; esso è l' anima che concentra ad una bandiera un numero determinato di cittadini; si costituisce mercè lo *spirito di corpo* che informa i singoli reggimenti, e pratica-

---

(1) - Relazione a S. M. il Re presentata dai ministri di Marina, Guerra, Grazia e Giustizia sui codici penali militari del 1869.

(2) Buccellati - Pena militare (pag. 27, 28).

mente si risolve in un complesso di leggi, le *quali offrono materia sufficiente per formare un codice particolare* dell' esercito ».

Ed in nota aggiunge: (1) « Anche il Diritto militare potrebbe distinguersi in *Diritto privato* (arruolamento, amministrazione, pensioni) e *Diritto pubblico*, cioè diritto penale propriamente detto, e regolamento di disciplina militare che dovrebbe far seguito al Codice penale, come il regolamento di Polizia punitiva terrebbe dietro al codice penale comune (2) ».

Ecco dunque che la società militare diviene così una società perfetta, completa, autonoma, che ha il suo diritto pubblico e il suo diritto privato, con ordinamenti a parte e leggi proprie, e che non ha nulla da invidiare alla società civile.

§ 3.

L' esercito è un' istituzione sociale, ed ha solo bisogno di speciali regolamenti interni, disciplinari e amministrativi, ma non di leggi penali speciali e diverse.

Questi, che ho riprodotto fin quì, sono gli argomenti con cui da tutti si giustifica questo diritto criminale diverso dall' ordinario, e da cui si trae poi la conseguenza della *necessità* di pene particolari, per i soldati, e di tribunali speciali, che applichino quello speciale diritto.

Esaminiamo adunque questi ragionamenti, intorno ai quali si potrebbero, innanzi tutto, far molte con-

---

(1) Buccellati - Pena militare (pag. 28).

(2) V. l' opera di M. Durat Lassalle-Droit, Législation des armées de tèrre et de mer.

siderazioni di indole generale: si potrebbe domandare, per esempio: È davvero l' esercito una società *anormale*? e perchè è esso tale? Che cosa si deve intendere precisamente per società anormale? Certo i soldati portano le armi, ma che per ciò? E, ad ogni modo, è esso anormale per natura, necessariamente, nel senso, cioè, che non possa esistere alcuna società militare, che tale non sia? Non si potrebbe forse togliere da esso ciò che vi ha di anormale, e renderlo più conforme all' ordinamento civile della società? E se si potesse, non lo si dovrebbe forse? Ed allora la necessità del diritto speciale militare non starebbe già più nella istituzione in sè, ma piuttosto nel difettoso attuale ordinamento delle società militari (1).

---

(1) Il Lucchini (Soldati delinquenti etc.) dice appunto che l' esercito, così come è ora ordinato, è una società artificiale, ma che tale non dovrebbe essere; e che ora lo è « appunto *perchè se ne fa una istituzione a sè, isolata, distinta dal popolo e dalla vita reale*; perchè si acconcia a mito ciò che dovrebbe essere più intelligibile ed apprezzabile per parte di tutti; perchè si crede che possa esistere ed infondersi nel soldato un sentimento di onore e di dovere che non alberga nel cittadino, che possa esistere ed imporsi una disciplina che si assume come scopo a se stessa, ed oggetto di fede e di culto. (pag. 77) ». Ed altrove dice che « con l' artificialità di questo ordinamento e di questa disciplina, noi facciamo di tutto per demoralizzarlo (il soldato), sfibrarne l' energia e scemarne l' entusiasmo. (pag. 80) ». E altrove ancora: « l' istruzione e la disciplina del soldato rimarranno sempre nel campo del precario e dell' artificiale, se al soldato si imponga la legge del dovere, senza che di questo dovere possa rendersi adeguata ragione nella coscienza di un pratico ed alto obiettivo; se il soldato si isoli dal popolo e si consideri e si tenga come uno strumento cieco della forza e di superiori impenetrabili doveri (pag. 84) ». E a pag. 86: « con questa vita artificiale che gli si impone (al soldato) si viene sempre più isolandolo dal popolo, il quale non vi scorge e non vi può scorgere il riflesso di se medesimo e delle proprie aspirazioni; e così si viene stabilendo fra l' uno e l' altro, una corrente di indifferenza, più ancora, di avversione, di antagonismo ».

Ma, poichè io non posso, nè devo occuparmi di tali ricerche, le quali mi condurrebbero troppo oltre, e poichè, d' altra parte, è mio compito di studiare il diritto militare in relazione al presente stato di cose e all' attuale ordinamento sociale, di cui è l' emanazione e il resultato; io non mi soffermerò punto su quelle considerazioni generali. Osserverò solo, a questo proposito, che il dire che l' esercito è una società armata, ed, in questo senso, veramente anormale non significa gran che.

Basta forse questo per dare al reato commesso dal militare una diversa natura? Certo ci vorranno delle leggi che impediscano che il militare abusi delle armi, poichè davvero nessun maggior pericolo vi può essere di quello, che un soldato da difensore della società si converta in traditore ed assassino; ma perchè queste leggi non si dovranno inspirare ai principii di giustizia ed ai criteri giuridici, che informano tutte le altre?

E perchè il soldato è armato, non vi dovrà essere più giustizia per esso, ma dovrà divenire per ciò solo uno strumento dell' utile sociale, una vittima del militarismo?

Del resto, poichè di ciò dovrò discorrere in seguito, passerò senz' altro alle altre osservazioni che possono farsi su questa teoria.

Di cui primo e grave errore è il considerare la società militare come una società speciale e separata dalla civile. È falso, quindi, secondo me, il punto stesso di partenza di quel ragionamento, sul quale potrei frattanto ripetere con gli scolastici: *nego majorem*, se non negassi altresì la proposizione *minore* e la *conclusione*.

Infatti, l' esercito non è una società a parte, indipendente dalla società politica generale e fuori di

essa, per cui occorrano quindi leggi proprie e diverse dalle comuni. Anche esso, come ogni altra società speciale, di qualunque natura essa sia, appartiene alla società generale e da quella dipende, ed altro non è esso pure che un *istituto sociale* ordinato e diretto al bene comune.

Forse, un tempo, potevano gli eserciti considerarsi come qualche cosa a sè, e le leggi, che ad essi si riferivano, potevano veramente dirsi leggi loro proprie, quando i soldati costituivano una classe privilegiata, o la milizia era una professione volontaria, e i comandanti esercitavano sulle loro truppe un comando indipendente da qualsiasi autorità civile, un potere illimitato di punire con qualsiasi mezzo, un impero assoluto, che comprendeva il diritto di vita e di morte sui soldati.

Ma ora non più, come ai tempi di Roma antica, non più è la milizia un diritto, un privilegio, l'unica scala agli onori e alle magistrature, tanto che sia reato farsi iscrivere nella leva ed arruolarsi volontario, senza averne il diritto (1); ora non più, come nel medio evo, i soldati sono un semplice strumento dei principi, nè, come ai tempi delle compagnie di ventura, la milizia è una professione, un mestiere come qualunque altro, ed i soldati, quasi cessando di esser cittadini, vanno qua e là a combattere, dove il capitano li conduce, a servizio di quella repubblica che paghi meglio delle altre. Oggi, gli eserciti hanno cambiato natura: i soldati sono *cittadini*, i quali, vestendo la divisa militare, nè divengono privilegiati, nè perdono per ciò la qualità di cittadini, ed il servizio militare altro non

---

(1) l 2 § 1. Dig. XLIX 16. (dare se militem cui non licet, grave crimen habetur).

è più che un tributo personale, che i cittadini stessi pagano alla patria.

Anche le istituzioni militari, come ogni altra istituzione sociale, vanno continuamente trasformandosi; e gli eserciti altro, oggi, non sono, nè devono essere che una scuola in cui i cittadini imparino a maneggiare il fucile, per tirar dritto in caso di bisogno, si istruiscano nell' arte militare, temprino l' animo al coraggio e si addestrino nelle esercitazioni guerresche per difendere, ove occorra, la patria.

A torto adunque, lo ripeto, si considera l'esercito come una società a sè, diversa dalla civile società, per cui si richiedano quindi leggi proprie e speciali, diverse dalle ordinarie; poichè la società militare, come tutte le altre società private e pubbliche di qualsiasi natura, fa parte della società generale, è un istituto che ad essa appartiene e che si svolge dentro di essa, alla cui esistenza, conservazione e prosperità è ordinato e diretto.

Se così non fosse, e l' esercito costituisse veramente una società particolare ed a sè, dovrebbe esso stesso dettare le proprie leggi, ed i membri di esso dovrebbero cessare di esser soggetti alle leggi civili, mentre invece essi continuano ad essere cittadini e, dopo breve tempo, cessano, anzi, di appartenere alla società militare. Se la società militare avesse veramente il *suo diritto privato ed il suo diritto pubblico*, nessuno, fuori di lei stessa, potrebbe costituirlo, poichè ogni società ha in se stessa il diritto di sovranità ed il potere legislativo.

L' esercito, dunque, non è qualche cosa a sè, nè le leggi penali, che ad esso si riferiscono, sono leggi speciali, sue proprie, ma leggi sociali, come tutte le altre, poichè la società politica generale le stabilisce

e le crea. Le sole leggi proprie di esso sono quelle che si riferiscono all'ordinamento e all'amministrazione *interna* (Regolamenti di disciplina, sul servizio interno ecc.); le quali, interessando esclusivamente la società militare, sono da questa direttamente costituite, e non vanno per nulla confuse colle leggi relative ai reati e alle pene, che interessano invece la intiera società civile.

Ma, si dice da alcuno: L' esercito è una società *distinta*, non *separata* dalla società civile. Se hanno torto, quindi, coloro, che basano la necessità di un diverso e speciale diritto per i soldati sulla diversità di natura della società militare, ciò però non toglie che essa possa e debba considerarsi ben distinta, per speciali caratteri, dalla civile società. Distinguere non è separare, e basta questa sola *distinzione* per giustificare uno speciale diritto.

Se il soldato - scrive il Buccellati (1) - non cessa di essere cittadino, la milizia, o la forza costituita da questi uomini armati, viene a formare una classe distinta nella società, una classe che abbisogna di leggi particolari perchè conservi l' unità e la disciplina non tanto a vantaggio proprio, quanto a difesa della inerme società civile. Nell' età del maggior vigore, a giovani tolti dagli studi, dalle arti e dai campi, si dànno le armi in mano ed uno sconfinato potere. Questa massa di gente, ribollente di fantasia, forte di animo e di braccio,......... questa balda moltitudine legalmente armata, confusa coi pacifici cittadini, noi la incontriamo ad ogni ora, dovunque, nelle deserte campagne ed in città, fra le pompe ufficiali e le politiche dimostrazioni.

(1) Buccellati. Il codice penale militare (pag. 10. 11).

Guai se non fosse soggetta *a specialissime leggi punitive*, se non fosse obbligata alla propria bandiera da rigorosa disciplina!

Ed altrove il Buccellati stesso scrive: « la milizia rappresenta un gruppo di persone per ragione gerarchica, per attività, e per legge *distinto* dalla comune dei cittadini. Anche nella repubblica di Platone la classe dei guerrieri occupa un posto necessario.

Una società armata distinta dalla società civile? Davvero che a questa idea sembrano ribellarsi mente e cuore! La mente, perchè una tribù armata in mezzo alla pacifica associazione civile viene a formare uno Stato nello Stato; e donde mai, in tal caso, l' unità e la logica del potere? Il cuore, perchè se alle armi pieghi la toga (e nel supposto di due società coesistenti in uno spazio, è naturale supporre anche la prevalenza di una di queste), l' umanità cade sotto la violenza del braccio e non è governata dalla forza della mente. Il militarismo, si grida ancora ai giorni nostri, è la prima piaga della società.

Siamo ben lontani dal negare i danni che ponno procedere dalla prepotenza militare, nè vogliamo certo confonderci con quelli, i quali la gloria, la virtù, il progresso civile dei popoli fecero dipendere soltanto dallo splendore degli eserciti e dalla gloria della guerra.

Non neghiamo il pericolo che la prevalenza del guerriero rinnovi le antiche servitù esercitate dalle razze conquistatrici in Oriente, e le prepotenze dei Pretoriani in Roma, e l' onda dei barbari sovrapposta al popolo Latino. Riconosciamo questi pericoli; ma per iscongiurarli potete voi far senza della milizia? O non è forse il pericolo stesso una ragione per organizzare con tenace vincolo un' armata? e questa esistendo,

potrete voi impedire una specie di società *distinta* dalla civile (1) » ?

Ridotta a questi termini la questione, a me pare che tutto si risolva, più che altro, in una questione di parole. Certo l'argomento del Buccellati è sottile e, sulle prime, sembra assai grave; ma in realtà, che cosa si vuol significare quando si dice che la società militare non è separata, ma *distinta* dalla società civile? In verità, io non so intendere tale distinzione in altro senso, che in quello stesso in cui tutte le altre speciali società e corporazioni si distinguono dalla civile società nel cui seno si svolgono.

D'altra parte, finchè si sostiene che la società militare è una società speciale ed a sè, può ragionevolmente affermarsi la necessità per essa di un diritto penale speciale e diverso dall'ordinario; ma, quando invece si dice che è soltanto distinta dalla civile società, a cui è subordinata e di cui è, per così dire, una specificazione, cade tosto di per sè il fondamento e la necessità di questo speciale e diverso diritto, poichè altrimenti l'esercito offenderebbe colle sue istituzioni i principii della società civile, da cui dipende.

Del resto, il Buccellati stesso riconosce implicitamente queste verità. Riferisco le sue parole: Se ricorriamo alla storia, essa risponde che in qualunque tempo, e quasi in tutti gli Stati vi hanno due tribù, caste, associazioni, comunque le chiamate, e queste sono la *milizia ecclesiastica*, e *l'armata*, alle quali dacchè annientarle non è possibile, per alte ragioni al di sopra degli umani intendimenti,.... la è sapienza politica assegnare loro il posto che conviene, affinchè

(1) Buccellati. Pena militare (pag. 25, 26, 27).

ciascuno abbia a spiegare la speciale sua attività in modo armonico col movimento della Società maggiore, lo Stato; distinzione quindi e non separazione dallo Stato stesso; chè il soldato ed il prete, distinti per un carattere speciale, non denno cessare d'esser cittadini. » (1)

Se adunque la società militare è distinta dalla civile nello stesso modo che la società ecclesiastica, la questione è risoluta, poichè per i delinquenti ecclesiastici non vi hanno più leggi speciali, nè codici a parte, nè tribunali e pene eccezionali, salvo che - ben s' intende - per i fatti d' indole puramente ecclesiastica e spirituale.

Ma, ad ogni modo, sia che si consideri la società militare separata e diversa dalla civile, sia che la si reputi distinta soltanto, ciò non dimostra punto la necessità di uno speciale diritto criminale.

Intendo anch' io ed anche io riconosco che per mantenere in vita gli eserciti occorrono disposizioni eccezionali e leggi speciali, basate principalmente sulla necessità politica del mantenimento della disciplina, di cui è condizione essenziale - come scrivono il Casorati ed il Borsani - (2) che il militare sia sempre sottomesso al superiore e non osi mai resistergli nè con parole, nè con atto, nè presuma col suo contegno mettersi al pari di lui; ma tutto questo io ammetto soltanto per ciò che si riferisce all' ordinamento interno della società militare.

La necessità di disposizioni eccezionali e di norme speciali per l' esercito significa *necessità di speciali re-*

---

(1) Buccellati - Pena militare (pag. 27).

(2) Casorati e Borsani - Commento al codice di procedura penale (V. I., § 265, pag. 310).

golamenti interni ed amministrativi, ma non implica la necessità di un *diritto criminale speciale.*

Estendere così fatta necessità a tutte quante le leggi, anche a quelle di *ordine giuridico*, è grave errore: volere che tutte quante le azioni dei soldati, di qualunque natura esse siano, senza badare se esse abbiano la natura di semplici contravvenzioni e mancanze disciplinari, od assumano invece la figura giuridica del reato, si regolino con disposizioni speciali solo perchè l'esercito è una società armata, val quanto violare tutti i precetti, che la logica insegna, e trarre in un ragionamento una conclusione più larga di quello che le premesse non comportino.

Per tutti i sodalizi, per tutte le società e le istituzioni, che si svolgono nel seno della società generale, occorrono leggi particolari, che ne regolino le condizioni di esistenza; e sempre occorrono disposizioni speciali che determinino la linea di condotta, i doveri ed i diritti relativi ad ogni specie di gregari ed organi di qualsiasi funzione sociale che importi una certa corporazione o collegialità; ma ciò - ben s' intende - solamente avuto riguardo alla *costituzione interna* di ogni società o corporazione, e a ciò che è necessario al particolare ordinamento amministrativo di ognuna. Ma tutto quello, che si riferisce all' ordine giuridico, esce fuori dai limiti di quella necessità, la quale, quindi, non può mai da sola giustificare un *diritto criminale* speciale, basato su principii diversi da quelli dell' ordinario diritto.

Finchè, adunque, si tratta di fatti d' indole e di interesse *puramente* militare, dovrà certo provvedersi con speciali disposizioni e sanzioni, come per i fatti d'indole puramente spirituale ed ecclesiastica; ma, quando si esce fuori dall' ordine militare ed ecclesiastico e

si rientra nell' ordine giuridico, allora le stesse norme e gli stessi principii debbono valere per tutti, poichè tutti - preti, soldati, e borghesi, - sono del pari cittadini, ed uno solo ed uguale per tutti deve essere il diritto.

§ 4.

Necessità di distinguere il tempo di guerra dal tempo di pace.

Ed ora è tempo che io venga ad esporre le mie idee su questa materia, le quali essendo - come si comprende facilmente da ciò che ho già scritto - ben diverse dalla opinione comune, mi offriranno l' occasione di combattere ancor più completamente ed in ogni parte le teoriche, di cui mi sono fino ad ora occupato.

E, innanzi tutto, per dissipare la grandissima confusione che avvolge questa materia, intorno a cui così poche cose e così disordinatamente sono state scritte, è assolutamente indispensabile premettere due distinzioni fondamentali. Infatti, è gravissimo errore il confondere - come si fa generalmente da tutti - *il tempo di guerra* col *tempo di pace* e *le mancanze disciplinari* con i *reati.*

E tale confusione è appunto, secondo me, se non la sola, certo la principale cagione della incertezza, dell' empirismo, e, diciamolo pure, della quasi barbarie, in cui versa il diritto criminale militare in confronto al diritto comune.

La prima distinzione fondamentale, che deve farsi dallo studioso di diritto militare, è adunque questa: *distinguere nettamente il tempo di guerra dal tempo di pace;* poichè ben diverse sono le condizioni della società militare nell' un tempo e nell' altro, e ben diverse quindi devono essere le norme che ad essa si applicano.

Ciò è evidente.

Invece, nelle leggi, nei regolamenti e nei codici militari, come negli scritti e nelle discussioni che ad essi si riferiscono, tale distinzione non si fa affatto, o si fa in modo da produrre confusione ancora maggiore.

Si è veduta da tutti la necessità per gli eserciti, i quali sono principalmente destinati alla guerra, di uno speciale diritto guerresco, poichè evidentemente sarebbero in guerra inefficaci ed insufficienti per i soldati le disposizioni del codice comune; e si è concluso, senz' altro, che quel diritto speciale era *necessario per l' esistenza stessa dell' esercito.* Da ciò, quella ridicola preoccupazione di difendere, con i mezzi in uso in tempo di guerra, i congegni disciplinari del tempo di pace, trasportando così, come osserva il Setti, (1) con un anacronismo logico, morale e politico, certi istituti e certe forme dall'un tempo all' altro e da l'uno all' altro ambiente.

E questa preoccupazione giunge a tal segno, che si rivela e si ripercuote fin anco nei nomi delle militari istituzioni : così si dice *Ministero della guerra, Tribunali di guerra, Bilancio della guerra*, e così via, quantunque, nelle condizioni ordinarie della società, la guerra non c' entri affatto. (2) E così ogni volta che si tratti di cose militari, si parla sempre e soltanto di guerra, quasi che per i soldati non vi sia altro che la guerra, mentre invece essi servono pure e sono necessari anche in pace. Che anzi, le guerre si fanno

(1) L' esercito e la sua criminalità (pag. 230).

(2) Le dizioni *tribunali militari*, *bilancio dell' esercito*, *o della milizia*, *Ministero delle armi*, etc. sarebbero assai più proprie. Quest' ultima espressione si usava, se ben mi ricordo, negli antichi Stati pontifici.

sempre più rare e difficili, e gli arbitrati internazionali, che, dalla questione dell' *Alabama* in poi, vennero in onore, prendono campo ognor più; mentre, d'altra parte, gli eserciti vanno continuamente trasformandosi, ed i soldati altro non sono, oggi, che cittadini, i quali si addestrano nelle armi, per difendere, ove occorra, colle armi la patria, e che non cessano di appartenere alla civile società pel fatto che si trovano nella società militare.

Come diceva, adunque, questa confusione che si fa del tempo di guerra col tempo di pace è forse la più grave cagione di tutti gl' inconvenienti che verrò enumerando. E l'unica ragione per cui si sostiene generalmente da tutti questo speciale diritto militare, è appunto questa: che tutti vedono l' assoluta necessità di leggi eccezionali in tempo di guerra, e quindi le dichiarano senz' altro giuste e necessarie per l' esercito, senza curarsi di vedere se, in tempo di pace, appunto perchè giuste e necessarie in guerra, non siano inutili ed inique.

Or bene: essendo ben altri i doveri, l' ufficio e la condizione del soldato in tempo di guerra, da quelli del tempo di pace, corrispondentemente a questi diversi doveri e a questa diversa condizione, vi dovrebbe essere per esso un diverso trattamento e diverse leggi.

Invece, nulla di ciò; e il nostro stesso Codice penale militare, che pure si proclama il più perfetto ed il più liberale d' Europa, non fa in effetto questa distinzione, che pur si faceva nelle leggi dell' antica Roma; (1) e, sebbene dica di voler distinguere il tempo di guerra dal tempo di pace, pure in molti capitoli

(1) V. Carcani - Dei reati etc. presso i Romani.
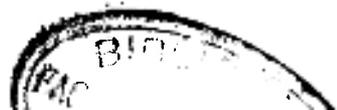
- non son parole mie - *fa una deplorevole e assurda confusione dell' un tempo coll' altro.* (1)

Eppure è questa una distinzione facilissima a farsi e assolutamente indispensabile. Forse non vi si è mai pensato, perchè, prima, le guerre erano assai frequenti, ed il soldato non aveva altro scopo fuori di esse; forse anche, perchè, come osserva il Setti, (2) « le lunghe consuetudini di vita militare, la possibilità di gravi e continui pericoli, i maggiori stimoli che erano nelle società alle ribellioni repentine e violente, i minori mezzi di difesa interna, l' uniformità con cui anche certi codici trattavano date specie di criminali, rendevano meno viva la repugnanza ad alcune eccessive severità del sistema repressivo militare »; senza contare poi che del diritto militare, come quello che non interessa gran fatto, nessuno si occupa, e tutti, dinanzi all' arca santa delle istituzioni militari, presi da riverenza o da timore, si arrestano e tacciono.

Ma, qualunque siano le cagioni, da cui questa deplorevole confusione deriva, certo essa va tolta.

Ammetto e riconosco anch' io, in tempo di guerra, la necessità di leggi eccezionali e di codici speciali militari, poichè allora siamo davvero in condizioni eccezionali ed anormali, e tutto deve cedere alla politica necessità e alla ragione di Stato: (3) ma, in tempo

---

(1) Setti - L' esercito e la sua criminalità (pag. 230).

(2) Setti - Ibidem (pag. 213).

(3) I codici e le leggi *penali* sono fatti per provvedere ai casi ordinari, alla condizione *normale* della società. In tempo di guerra, vigono leggi *eccezionali* per tutti quanti i cittadini e non per i militari soltanto. Allora non può parlarsi più di *diritto*, ma solo di *difesa*: tutti i diritti dei cittadini vengono meno, le stesse guarentigie statutarie sono sospese, e le leggi straordinarie e i bandi militari provvedono alle esigenze di quella condizione anormale e alla difesa istantanea della società, poichè *guerra* significa *strage*, significa morte e violenza. La guerra è fuori del diritto; essa è, anzi, la *negazione* del *diritto* ed il regno della *forza*.

di pace, nella condizione ordinaria e normale della società, le esigenze e l'ambiente sono affatto diversi, ed io non comprendo questo speciale e diverso diritto criminale per i soldati, meglio di quello che comprenderei un diritto tutto speciale per i preti ed i frati (come l'ebbero pel passato), per gli impiegati dello Stato, per gli operai, e, per usare una frase del Lucchini, per tutti gli altri gregari ed organi di questa o quella funzione sociale che importi una certa corporazione o collegialità.

Vi siano, adunque, i codici speciali, e gli speciali tribunali militari; ma vi siano, come nella antica Roma e nella moderna Svizzera, per il tempo di guerra, cioè allora soltanto, quando sono veramente necessari. In tempo di pace, questa necessità non esiste, e la giurisdizione militare cessa quindi di esser legittima e si converte in una usurpazione del diritto comune, in una offesa al principio fondamentale: *uguaglianza giuridica dei cittadini.*

§ 5.

Distinzione fra le contravvenzioni o mancanze disciplinari ed i reati veri e proprii.

L'altra distinzione, che occorre nettamente stabilire fin da principio, ed a cui ho già accennato nel § 3, è fra le *contravvenzioni disciplinari* ed i *reati*. Anche in questo regna la massima confusione; ed anche a questo proposito, poichè si vede e si riconosce da tutti la necessità di particolari disposizioni per mantenere la disciplina negli eserciti, si estende, senz'altro, tale necessità a tutte quante le leggi che agli eserciti si riferiscono, di qualunque natura esse siano, le quali tutte si vogliono *speciali*.

L' ho già detto più volte: partiti dal principio che l' esercito è una società specialissima, se ne deduce senz' altro la necessità di leggi speciali, mentre invece si dovrebbe indagare entro quali limiti questa necessità esista ed a quali leggi si riferisca.

Certo, per l' esistenza degli eserciti è condizione indispensabile il mantenimento della disciplina. Ma a mantenere la disciplina dovrebbero, secondo me, bastare i *regolamenti disciplinari*: se essi non vi provvedono sufficientemente, ciò significa che sono difettosi e che bisogna modificarli, ma non dimostra punto la necessità di uno *speciale diritto criminale.*

Per tutto ciò, adunque, che si riferisce alle trasgressioni puramente disciplinari, le quali ripetono la loro essenza da obblighi e rapporti strettamente militari, ammetto anche io la necessità di specialissime disposizioni rigorose e violente fin che si vuole, poichè davvero, come scrive il Voet, (1) aspero et abscisso castigationis genere disciplina militaris indiget, quia vires armis constant, quae ubi a recto tenore desciverunt, oppressura sunt nisi opprimantur; ed anche io riconosco il bisogno di una giurisdizione speciale *disciplinare*, la quale si distacchi pure, fin che si vuole, dalle forme ordinarie, ed in cui sia pure uno solo l' accusatore, il giudice e l' esecutore, e domini l' arbitrio, non potendosi, come dice il Buccellati, subordinare la disciplina militare a forme solenni ed a speciali cautele; ma queste disposizioni e questa giurisdizione eccezionali devono essere semplicemente ed esclusivamente disciplinari, e limitarsi a *quelle sole azioni*, che abbiano la natura ed il carattere di *trasgressioni contro la disciplina militare.*

---

(1) Voet - De jure militari (cap. IV.)

Ma, quando ci discostiamo dalla sfera della polizia interna delle caserme e del campo, e veniamo alla materia della vera e propria repressione criminale; quando, insomma, le azioni dei soldati assumono la figura giuridica del reato e si tratta di vere e proprie leggi penali, allora io mi domando se il creare all' uopo uno speciale diritto, un sistema procedurale straordinario, e una giurisdizione eccezionale non costituisca davvero ciò che di più odioso e di più incivile si possa dare; poichè unico è il fondamento di ogni diritto punitivo, e tutto ciò che si riferisce all' ordine giuridico, per quanto possa interessare una qualsiasi società particolare, interessa però sempre e più specialmente la società politica generale, che è il naturale soggetto del diritto di punire e a cui spetta il mantenimento dell' ordine giuridico e la tutela del diritto.

Nè con questo io voglio negare che certi fatti, che non sono punibili se commessi da non militari, debbano talvolta severamente punirsi nei soldati: dico solo che ciò avviene appunto perchè tali fatti assumono, in tal caso, la figura giuridica del reato, e quindi devono punirsi come reati, perchè essi sono giuridicamente tali e rientrano nei principii generali del diritto comune.

Occorre fare dunque, secondo me, una netta e fondamentale distinzione fra i *reati* veri e propri che devono *reprimersi* colle *pene* scritte nei *codici*, e le *mancanze* o *contravvenzioni* puramente disciplinari e di ordine interno, che devono *gastigarsi* con le *punizioni* contenute nei *regolamenti* militari.

Nessuno contrasta all' esercito il diritto di costituirsi, entro i limiti dovuti, nel modo che più gli piace, e nessuno nega la necessità di norme speciali e di particolari regolamenti per la società militare. Non li han-

no forse del pari tutte le varie società private e pubbliche, che si svolgono nel seno della società politica generale? non li ha forse la società ecclesiastica, ed ogni altra associazione, corporazione, od ente morale di qualsiasi specie?

E però si diano pure all' esercito speciali regolamenti interni, amministrativi, disciplinari, etc. quanti se ne vuole, e si facciano pure rigorosi, arbitrari, violenti, se ai militari così piace; poichè in questo i militari sono buoni padroni, e ciò non interessa affatto al giurista. (1) Ma le leggi *penali* propriamente dette,

---

(1) Su questo abbiamo un assai buon *Regolamento di disciplina*, dove sono determinati tutti i doveri del soldato, e stabilite le punizioni disciplinari. Ma questo regolamento, come dice il nome stesso, deve bastare al mantenimento della disciplina, o le speciali punizioni in esso contemplate devono essere sufficienti a tutelarla ed a reprimere le infrazioni ai doveri militari. Del resto le punizioni disciplinari, che possono infliggersi dai superiori, non sono nè poche, nè lievi. Limitandomi all' esame delle punizioni dei soldati (poichè per gli ufficiali ed i sotto ufficiali, che sono militari di professione, la sospensione dall' impiego e la remozione e retrocessione dal grado sono provvedimenti disciplinari assai più efficaci di qualsiasi gravissima pena scritta nei codici) esse sono le seguenti: 1.° Presentazione con armi e bagaglio, per una sino a cinque chiamate di compagnia. 2.° Consegna in quartiere, da uno a novanta giorni. 3.° Prigione semplice, da tre a trenta giorni. 4.° Prigione di rigore, da tre a quindici giorni. 5.° Retrocessione dal grado di caporale e da appuntato. 6.° Passaggio alle compagnie di disciplina. – La consegna, la prigione semplice e la prigione di rigore possono essere vicendevolmente sussidiarie l' una dell' altra, cosicchè per una mancanza disciplinare il soldato può essere punito con un massimo di 45 giorni di prigione, o di 90 giorni di consegna accompagnati da 15 giorni di prigione di rigore o da 30 giorni di prigione semplice. Quando poi tali punizioni si siano ripetutamente sperimentate senza profitto, si fa passare il soldato alla Compagnia di disciplina, la quale è – checchè si dica – un vero e proprio luogo di pena. E per tale passaggio non vi è alcuna formalità da osservare: esso può decretarsi senza che dinanzi alla Commissione, che lo delibera, comparisca l' accusato per difendersi, il quale anzi

relative alla *repressione* dei *delitti*, devono ispirarsi tutte egualmente ai principii giuridici generali, su cui si basa quel ramo del diritto pubblico che costituisce la scienza dei delitti e delle pene; poichè quando si tratta di imprimere un marchio di infamia sulla fronte di un cittadino, di dichiararlo delinquente e di privarlo di ogni libertà, gettandolo nel fondo di un carcere, allora nessuna distinzione deve farsi, e non vi hanno altre esigenze che possano valere, fuorchè quelle della giustizia.

§ 6.

Natura dei reati militari.

Premesse queste considerazioni, e ridotta la questione nei suoi veri termini, limitandola a quella sola parte del diritto militare di cui dovrebbe occuparsi la scienza, cioè ai veri e propri *reati* e al tempo di *pace*, ecco senz'altro le mie idee, qualunque esse siano.

Le quali sebbene, per essere affatto difformi dalla universale opinione, io non osi sperare che vengano ac-

---

non ha neppure il diritto di presentare testimoni. (§ 752). Questa speciale giurisdizione disciplinare è la sola che possa (come io diceva) concedersi ai militari.

Ma quando si è condannato un militare ad un mese e mezzo di prigione o lo si è privato per quattro mesi della libertà, che cosa gli si vuol fare di più per punirlo di una mancanza disciplinare? E se ai militari si dà anche il diritto di chiudere il soldato indisciplinato in uno stabilimento a parte e di farcelo rimanere finchè loro piace, e se si dà ad essi la facoltà di condannarvelo a loro capriccio, a porte chiuse, senza l'osservanza di alcuna forma, immediatamente e inappellabilmente; ma che cosa più possono pretendere i militari, e che cos'altro legislatori e giuristi possono ragionevolmente concedere alla militare disciplina? E che cosa è mai questa disciplina, se essa non può mantenersi che col terrore e con la ingiustizia?

colte favorevolmente, espongo tuttavia francamente, poichè, buone o cattive che si considerino, sono, ad ogni modo, il resultato di questi miei poveri studi, ed hanno, se non altro, il merito di proporsi il nobile e santo scopo che il diritto militare cui il criminalista fin qui, non occupandosene, ha abbandonato deplorevolmente all' empirismo, all' arbitrio e alla ragione politica, sia richiamato ai veri principii giuridici, che informano il diritto comune, ed appartenga quindi anche esso, per l' avvenire, alla scienza del diritto criminale.

Che cosa è adunque il reato militare? L' articolo 1 del Codice penale militare risponde che *qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.*

Il che, se, come osserva il Franck (1) costituisce un circolo vizioso, giacchè val quanto dire *essere delitto ciò che la legge chiama delitto*, basta tuttavia per un codice, in quanto che, come scrive il Rossi « egli è certo che, se si vuole limitare al senso pratico, il delitto non è altro che la violazione della legge penale. » Ed anche il Romagnosi, a proposito di tale definizione, che suole generalmente usarsi in tutti i codici penali, dice: questa definizione, quanto sarebbe precaria, pericolosa e spesso assurda pel pubblicista e pel politico, altrettanto è *retta* e *conseguente* pel giureconsulto e pel magistrato.

Ma poichè la sovranità civile, che è il naturale soggetto del diritto di punire, deve tradurre in legge positiva *l' ordine giuridico*, e quindi questa sovranità legislatrice riferisce, a rigor di termini, e non crea la legge; poichè, insomma, potrebbero le leggi militari punire come reati militari fatti che non sono essenzial-

---

(1) Franck. Ad. Philosophie du droit penal.

mente reati, o sono reati comuni, e che quindi tali restano, se quella è la loro natura, checchè dispongano le leggi scritte; è evidente che per determinare in che cosa veramente il reato militare consista, bisogna ricercarne gli elementi costitutivi, esaminarne la natura e indagarne la ragione e la essenza.

Fino dai più antichi tempi, si distinsero i reati militari dai reati comuni. Arrio Menandro, giureconsulto contemporaneo a Papiniano, nel suo libro *De re militari* riferì come diritto ricevuto la distinzione: militum delicta aut propria sunt, aut cum caeteris communia; proprium militare est delictum quod quis uti miles admittit.

E nel digesto (1) abbiamo una legge tolta dai trattati di Menandro, in cui si riferisce questa definizione.

Reato militare era dunque, presso i Romani, quello che colui, che apparteneva alla milizia, commetteva nella qualità di militare.

Questi reati si punivano militarmente, ma *soltanto in tempo di guerra*: i reati comuni commessi da militari *non si punivano mai militarmente*, e, se anche eran commessi da militari in tempo di guerra, erano puniti con pene comuni. Così pure i reati *misti*, cioè quelli che partecipano dei reati comuni e ledono ad un tempo la disciplina militare, *non erano* dalle leggi romane puniti militarmente e rientravano nella legge *comune*. (2)

In tempo di pace poi non vigeva presso i Romani che una unica legge ed un solo diritto uguale per tutti: il diritto e la legge *comune*. Oggi, invece, nei moderni codici militari, che segnano un vero regresso in con-

---

(1) l. 2 Dig. De re militari XLIX. 16.
(2) V. Carcani - Dei reati etc. presso i Romani.

fronto alle leggi romane, sono previsti e puniti come reati militari tanto quelli veramente militari, che i misti; e poichè quasi tutti i reati commessi dai soldati turbano in qualche modo, più o meno direttamente, la disciplina, così quasi tutti i reati comuni trovano posto nei codici militari e sono militarmente puniti (1). Possono quindi distinguersi gli odierni reati militari in due specie: reati che si riferiscono al servizio militare e reati comuni, i quali assumono i caratteri di reati militari per le speciali circostanze, in cui furono commessi.

Or bene: quale è la natura e la essenza di questi reati che diconsi militari? - Riguardo alla seconda specie di reati, è evidente che essi hanno la natura giuridica del reato ordinario, essendo essi appunto reati comuni. Essi quindi non hanno nulla di speciale. Bene è vero che il codice militare li punisce più gravemente del codice comune, ma ciò non ha che fare colla essenza della azione criminosa, colla natura del reato, poichè il reato è costituito dal fatto criminoso e non dalle modalità che lo accompagnano, le quali, se possono dare ad esso maggior gravezza, non possono però cambiarne la natura e la essenza. Del resto è fenomeno ordinario questo: di veder punito più o meno gravemente un reato, a seconda delle circostanze in cui si svolge e del danno che nei singoli casi minaccia e produce alla società.

Il diritto militare, adunque, non ci presenta, a questo riguardo, nulla di particolare ed è in perfetta

(1) Così, per es., nel Codice militare italiano si trovano i reati di calunnia e diffamazione, falso, prevaricazione e infedeltà, corruzione, subornazione, atti di violenza, ferite e percosse, vendita, pegno e alienazione di effetti, furti, truffe e appropriazioni indebite anche di cose non militari, incendio, deterioramento d'edifici ecc.

armonia col diritto comune: tali azioni turbano veramente *l'ordine giuridico* e sono dunque reati non per politica necessità, nè per ragione di Stato, ma per *natura* ed in conformità dei principii giuridici generali.

Tali reati a torto si contengono nei codici militari, poichè, se possono interessare l'esercito, interessano altresì e principalmente la società civile, cui spetta la tutela e la reintegrazione dell'ordine giuridico. Lo stesso Napoleone I, riconoscendo questa verità, diceva innanzi al Consiglio di Stato: « Una è la giustizia in Francia e, prima di essere soldato, si è cittadino francese. Se nell'interno un soldato assassina un suo compagno, egli senza dubbio commette un reato militare, ma questo è ben anche civile. Fa dunque mestieri che alla giurisdizione civile, semprechè sia presente, sian con preferenza sottoposti *tutti* i reati ».

E certo essi saranno i primi ad esserne cancellati. Nella seduta del 18 Giugno 1880, lo stesso guardasigilli, onor. Villa, ammetteva l'opportunità di ciò fare, e, parlando del nuovo codice penale comune, diceva alla Camera dei deputati: « Posso assicurare che gli studi sul nuovo codice penale non furono interrotti e che spero anzi saranno compiuti fra breve e potranno fra breve esser presentati alla Camera. In questo codice *si potrà benissimo* stabilire disposizioni, che si riferiscano ai *reati comuni* commessi da cittadini i quali *vestano la divisa militare*, ma non sarebbe opportuno che vi si stabilissero i reati che non possono essere commessi che da una determinata classe di persone ». Intanto però il nuovo codice è fatto e non vi si sono stabiliti nè gli uni, nè gli altri. (1)

(1) Avevo già consegnato al tipografo questo scritto, quando, nello scorrere gli Atti parlamentari per leggervi il memorando discorso del Mancini sulla *pena di morte*, mi imbattei in alcune discussioni,

Restano dunque i reati puramente militari, quelli che il soldato commette *uti miles* e che non hanno riscontro nel codice comune.

---

in cui venivano accennate queste stesse idee intorno all'abolizione dei reati *comuni* dal codice militare. Il che mi produsse una piacevole meraviglia; poichè se non è certo piacevole cosa lo scoprire che altri ha già detto ciò che noi credevamo di dire per i primi, è però cosa gratissima oltre ogni dire, il veder condivise le proprie idee e l'assicurarsi che ciò, che noi credevamo opinione nostra solitaria e temevamo che si sarebbe chiamato un'audacia, è invece l'opinione di autorevolissimi uomini.

E ciò tanto più mi fece piacere, in quanto che, essendo la cancellazione dei reati comuni dal codice militare idea vecchia e antico desiderio di uomini insigni, io oso sperare che l'avvenire da me invocato non si farà lungamente attendere, sia perchè gli uomini, che già espressero quella opinione, sono ora al governo e rappresentano le idee della maggioranza, sia anche perchè, essendo oramai questa una questione già matura, una riforma dei codici militari, che si inspiri a questi principii, troverà certo opposizione minore. Tuttavia non mancheranno coloro che anche in queste idee, relative ai reati *comuni* da togliersi dal codice militare e già vecchie di molti anni, vedranno altrettante eresie giuridiche, e riterranno questa un'innovazione così insensata, che il titolo d'*utopista* sarà forse il più lusinghiero ed il più benevolo che possa toccarmi.

Ma affinchè non sembri che io affermi senza provare e mi valga 'arbitrariamente dell' autorità del nome altrui, ecco senza altro l'opinione di illustri uomini su questa materia. Fino dal 1868 l'onorevole Corrado, a proposito del codice penale marittimo, diceva alla Camera dei deputati: « Se si volesse emendare questo codice nel suo complesso, non potrei a meno di osservare che è nella sua intiera economia che bisogna portare le riforme, che è assolutamente necessario di portarci una modificazione radicale. Sono attribuiti alla giurisdizione eccezionale dei tribunali militari molti reati comuni, i quali in certi dati momenti potrebbero compromettere la libertà e la indipendenza, direi quasi persino, della nazione. Noi abbiamo nel codice militare e di marina i reati contro la proprietà, i furti, le prevaricazioni, ma questi sono reati comuni, non hanno nulla a che fare colla disciplina propriamente detta. Se si dice a un militare, voi avete tradito lo Stato, domando io se questo sia un reato militare; io dico di no: è la nazione intera che si preoccupa di ciò ed in questo caso è sempre il tribunale ordinario che deve decidere. Voi avete commesso una prevaricazione,

Quale è la loro natura? Sono essi veramente reati speciali ed *essenzialmente diversi* dai reati comuni, a cui si sogliono contrapporre? E perchè certe azioni

---

voi avete abusato del denaro pubblico, che, come ufficiale contabile vi era stato affidato; ma anche questa è una questione che deve essere demandata ai tribunali ordinari. Perchè occupare i giudici militari di questioni che sfuggono assolutamente alle loro attribuzioni, alla loro cognizione, alle loro abitudini? ».

Così pure l' onor. Corte diceva: Io non posso che associarmi all' onor. Corrado, quando egli fa le meraviglie che innanzi ai consigli di guerra si giudichi il furto, la prevaricazione, il falso, il tradimento ed altre cose simili che non sono reati militari; il tradimento è un reato politico, in cui il tribunale militare non ha a sentenziare. Io vorrei adunque che si studiasse un nuovo sistema di legislazione militare ».

Lo stesso relatore onor. Bargoni dichiarava che « alcuni membri della Commissione, (che malauguratamente furono la minoranza) e tra questi certissimamente io, abbiamo creduto che si potesse togliere tutta la parte dei reati comuni, e dare perciò gran parte di quelli, che oggi sono qualificati reati militari, ai giudici ordinari. »

L' onor. Crispi poi diceva nel 1870: « È strano veder ripetuti prima nel codice penale per l' esercito e poscia nel codice marittimo, i principii generali del diritto, i quali sono base alla legislazione penale, e che bastava invocare riferendosi al codice penale comune. Il tentativo, la complicità, la recidiva, la premeditazione constano degli stessi elementi criminosi, sia il colpevole un semplice cittadino, o appartenga, pel servizio che presta o per l' ufficio che esercita, alle milizie nazionali. Medesimamente il falso, la calunnia, l' abuso di confidenza, il furto, la frode, l' omicidio, e tutti quei reati che chiamerei reati comuni, l' imputato sia soldato, sia semplice cittadino, non possono avere elementi costitutivi diversi da quelli i quali sono stabiliti nel codice penale comune. »

E nel 1880 l' onor. Crispi ripeteva: « Il falso, il furto, la frode, le infrazioni contro l' ordine delle famiglie, le percosse, l' omicidio, l' incendio etc., devono essere puniti nello stesso modo, chiunque li commetta, semplice cittadino o soldato. Quando si valuta la imputabilità, si dà una misura alla pena, si stabilisce la durata dell' azione, si prescrivono tutte quelle regole le quali sono necessarie per la punizione e l' espiazione del colpevole, nei codici non ci deve essere differenza alcuna. »

che non sono punibili nei cittadini, lo sono pei soldati? Vediamo un po'.

Certo ognuno, a seconda della condizione sociale in cui si trova e delle funzioni che esercita, ha

---

Così pure l'onor. Morana osservava: « Io non capisco perchè il ladro militare, solo perchè è militare, sia un ladro diverso da tutti gli altri ladri della società. Se è un cittadino come tutti gli altri, se appo noi non c'è privilegio, se tutti siamo uguali davanti alla legge, se l'esercito oggi non è più una casta, i militari imputati di reati comuni si debbono mandare davanti alla giustizia punitiva ordinaria, davanti ai giudici naturali. »

Lo stesso ministro di grazia e giustizia, onorevole Villa, associandosi a tali considerazioni, diceva: « Vi sono delle infrazioni, che sono un'offesa al diritto comune. Ed allora perchè una giurisdizione eccezionale? Il furto, che si commette tra militare e militare, avrà carattere diverso da quello che si commette da un militare a danno di un borghese, o da un borghese a danno di altro cittadino? L'assassinio, la grassazione ed ogni altro reato, in una parola, che sia contemplato dal codice penale comune, può essere, perchè commesso da militari a danno di militari, definito, determinato, punito con diversi criteri?... Ma è possibile, ripeto, che ancora si parli di giurisdizione eccezionale per reati i quali turbano l'ordine pubblico e sono contemplati dal codice penale comune? - Per i reati comuni commessi da militari la più vera, la più positiva, la più giusta massima si è quella di riportarsi alla legislazione penale comune. »

Per ciò che si riferisce adunque ai reati comuni, non vi è dubbio che essi vanno cancellati dal codice militare. Ma allora, (io mi domando) che cosa rimane nel codice militare per il tempo di pace? Non vi restano, tutto al più, che due o tre reati di natura assai discutibile e dubbia, per i quali non varrebbe certo la pena di mantenere un codice a parte ed una giurisdizione speciale. Le stesse insubordinazioni, che pure si considerano come i reati *militari* per eccellenza, o sono semplici disobbedienze ed allora si puniscono con pene disciplinari, o sono accompagnate da minacce, insulti, ferite, percosse etc. ed allora sono veri e propri delitti comuni, aggravati per le circostanze in cui si svolgono e per le qualità e l'ufficio delle persone a cui si riferiscono, pei quali basta elevare il grado e la misura della pena, senza bisogno di farne un reato speciale. Ma, ad ogni modo, anche senza ciò, tolti dal codice militare i delitti comuni, non rimangono che due o tre reati speciali dei militari, i quali per vero dire non produrrebbero grande ingombro nel codice penale comune, essendo essi assai meno numerosi

alcuni doveri speciali da compiere ed alcuni speciali diritti da rispettare, violando i quali commette reato, e va incontro alle sanzioni delle leggi penali. Anche pei soldati adunque, a cui la società affida le armi per la propria difesa e per la propria sicurezza, devono esservi questi speciali diritti e doveri da osservare. Ciò è perfettamente naturale, e, come ho detto, lo stesso accade per tutti: pubblici funzionari, preti, magistrati, commercianti, avvocati, medici, farmacisti e così via. Quindi, anche sotto quest' aspetto, la condizione giuridica dei soldati non differisce affatto da quella della maggior parte dei cittadini.

Che poi questi reati non presentino in sè nulla di antigiuridico, ma abbiano la identica natura di tutti gli altri, e debbano quindi determinarsi con gli stessi criteri giuridici, non mi par cosa difficile a dimostrare. Infatti, tutti riconoscono che la indipendenza e la sicurezza esterna ed interna, a cui provvede l'esercito, è il primo bisogno delle nazioni. È questo il massimo di tutti i beni, senza del quale ogni altro bene non è possibile. Senza indipendenza e sicurezza, non vi ha libertà, non vi ha giustizia, non vi ha Stato; e questa è tale verità che non ha bisogno di essere dimostrata.

Or bene: a mantenere questa sicurezza esterna ed interna, da cui, nonchè la prosperità e la grandezza, dipende la esistenza stessa degli Stati, occorre pure una qualche istituzione, la quale, a seconda dei tempi e delle condizioni sociali, sarà certo varia e diversa e potrà trasformarsi e modificarsi fin che si vuole; ma,

---

dei reati *speciali* degli avvocati, medici, farmacisti, pubblici funzionari, etc., che pure nel codice comune si trovano scritti. - Dal che potrebbe senz' altro concludersi che, in tempo di pace, un codice penale speciale pei militari non ha assolutamente ragione di essere.

qualunque essa sia, si chiami esercito permanente o armamento nazionale, dovrà pur sempre aver per base la forza armata.

Che infatti la forza armata garantisca la sicurezza esterna, la tristezza dei nostri tempi ogni giorno luminosamente dimostra: che poi provveda alla sicurezza interna, nessuno del pari può ragionevolmente dubitare. « Vi è forse, scrive Melchiorre Gioia (1), una sola operazione nell' attuale stato di società, che non si eseguisca sotto la protezione della forza armata? La stessa coltivazione delle campagne non succede sotto la sorveglianza armata delle guardie campestri? L' andamento delle manifatture nelle città non è affidato alla vigilanza dei posti militari, che vegliano giorno e notte, acciò il desiderio comune di impadronirsi dell' altrui proprietà non abbia effetto? Si diede mai marina mercantile, senza l'appoggio di una marina militare? »

Or bene: quelle azioni che turbano la sicurezza degli Stati, quei fatti che compromettono l' esistenza di uno istituto, che corrisponde ad un supremo bisogno della società, non sono forse reati essenzialmente e giuridicamente?

Non violano essi il massimo fra tutti i diritti, quello che la società ha alla propria esistenza e conservazione? E che altro è reato secondo la scienza del diritto, se questi non lo sono? E, per vero dire, se si guarda ai reati che il soldato commette *uti miles* e che non hanno riscontro nel codice comune, si vede tosto che essi, o sono veri e propri reati contro lo Stato, come il *tradimento*, lo *spionaggio*, le *rivolte*, la

---

(1) Gioia - Nuovo prospetto delle scienze economiche.

maggior parte dei reati in servizio e le stesse *diserzioni*, (in quanto però sono *veri abbandoni del Corpo* e non mancanze alla chiamata, poichè allora rientrano nel reato comune di *renitenza*), o contro la proprietà, o contro qualche altro istituto giuridico, come, p. es., alcuni degli stessi reati in servizio (furto della cosa in custodia, rottura dei sigilli ecc.).

Insomma, è falso, secondo me, ciò che dicono il Casorati ed il Borsani, che, cioè, la *essenza* del reato militare scaturisce da una condizione eccezionale, e che i fatti assumono un *carattere totalmente diverso* da quello che hanno nelle condizioni ordinarie.

Poichè, se è vero che la *qualità* dei delitti è data dall' istituto giuridico offeso (Stato, persona, proprietà etc.) e la *quantità* è determinata dal turbamento recato all' ordine sociale, ciò vale anche per i reati che si contengono nei codici militari, poichè anche essi, come tutti gli altri, offendono o la persona, o la proprietà, o lo Stato, e così via, e turbano del pari l' ordine sociale.

Essi quindi non hanno nulla di speciale o di diverso, intrinsecamente, e la specialità loro è soltanto superficiale ed apparente. La politica necessità, e la ragione di Stato non vi hanno che fare niente più che in molti dei reati comuni, contro, per es., la sicurezza dello Stato, o contro la costituzione e amministrazione. Anche tali reati, insomma, esistono solamente perchè offendono o minacciano l' ordine sociale, non per altro. È la società politica che impone il servizio militare, che detta le leggi relative all' esercito, e determina i diritti e i doveri del soldato: chi offende dunque quelle leggi non offende già le leggi dell' esercito, non turba già soltanto la società militare, ma minaccia la intiera società politica e viola le leggi, che la società stessa ha stabilito, i diritti che essa ha riconosciuto.

Vi è dunque reato non in quanto si violano leggi *militari*, ma solo in quanto si violano le leggi *sociali;* non in quanto si offende l'esercito, ma in quanto si offende la *società*.

Se così non fosse, la società politica non si preoccuperebbe delle azioni che offendessero esclusivamente la società militare, nella stessa guisa che in tutte le altre speciali società, private e pubbliche, non va a guardare se l'inferiore manca di rispetto al superiore (insubordinazione) e solamente punisce quelle azioni, che non solo la società privata, ma la società tutta offendono (furti ecc.).

Nei reati militari non è dunque, come afferma il Buccellati, (1) « la volontà di un soldato che rilutta alla *volontà* dell' *esercito* », ma sibbene anche quì, come nei reati comuni, è la volontà di un cittadino, il quale attraversando l' altrui sfera giuridica *farebbe centro a sè* (per usare una frase del Beccarìa) *di tutte le combinazioni dell'universo*, che rilutta alla *volontà collettiva* della nazione *rappresentata* dalla legge penale.

La nozione del reato è unica: o vi è violazione del diritto e turbamento dell' ordine sociale, e vi ha, allora, reato; o tale violazione e tale turbamento non vi ha, ed allora reato non può esservi. Bene è vero che, forse, non tutte le azioni, che si puniscono ora come reati militari, raggiungono questi estremi; ma ciò lungi dal dimostrare la necessità di punirle in tal guisa, dimostra invece la ingiustizia dei codici e la necessità di modificarli, conformemente ai progressi della scienza del diritto criminale.

Il reato militare ha dunque la stessa natura giuridica del reato comune. La espressione *reato militare*

---

(1) Buccellati — Pena militare (p. 17).

non ha quindi ragione di essere e non ha alcun reale significato. Essa non può ragionevolmente intendersi in altro senso, che in quello stesso in cui alcuno potrebbe chiamare reati *familiari* quelli contro l'ordine delle famiglie, reati *religiosi* quelli relativi alla religione, reati *professionali* quelli speciali alle varie professioni di medico, avvocato, e via dicendo. Con che non si potrebbe certo significare che essi abbiano in sè qualche cosa di speciale e di diverso dagli altri, nè che siano puniti solamente perchè turbano la famiglia, o la religione, o perchè sono commessi da medici od avvocati; mentre essi sono puniti appunto perchè, turbando quelli istituti ed essendo commessi da quelle persone, turbano e minacciano la società stessa.

Se alcuna volta adunque io userò la dizione *reati militari*, non lo farò già per contrapporli ai reati comuni, nè per alludere a qualsiasi diversità e specialità di natura; ma solo vorrò indicare con essa quei reati, che sono previsti dai codici militari vigenti.

La specialità dei reati militari non è dunque tale che li faccia sostanzialmente differire dai reati, così detti, *comuni*.

In essi non vi è niente più che per natura li distingua dai reati comuni, tranne ciò che ciascun reato ha di proprio e caratteristico in sè, e per cui ciascuno si distingue da tutti gli altri: la violazione, cioè, di un *determinato diritto*, di *quello* e non di un *altro*.

Moltissimi reati comuni sono speciali nella stessa guisa che i militari. Così i reati relativi ai pubblici uffiziali, depositari pubblici, impiegati, ministri dei culti, periti, carcerieri, custodi, segretari, avvocati, notai, medici, farmacisti e così via, sono tutti reati speciali nel senso e nel modo che lo sono i reati militari; pure da tutti si considerano reati comuni, solamente perchè

sono compresi nel codice comune; nel quale se anche i reati militari si contenessero, ogni altra differenza, anche esteriore, verrebbe meno. Ed anzi io affermo che quei reati presentano una specialità anche maggiore dei reati militari, che pure si dicono speciali appunto per la qualità militare delle persone a cui si riferiscono. Infatti, essi evidentemente non possono essere commessi che dai medici, dai farmacisti, dagli avvocati ecc., mentre invece, se non tutti, certo alcuni dei reati militari possono esser commessi anche da non militari, cioè da qualunque cittadino. (1) Bene è vero che tutti possono divenire medici ed avvocati, ma tutti egualmente, sol che lo vogliano, possono diventare soldati, e tutti, anzi, lo divengono, in fatto, per comando di legge.

In che consiste adunque la specialità dei reati militari, ed in che differisce dalla specialità degli altri? Che anzi mentre molti reati comuni non possono essere commessi che da una classe speciale di persone, che esercitano una determinata professione, molti dei reati militari possono, invece, essere commessi da *chiunque*, non solo perchè chiunque può esser soldato, e tutti, anzi, lo sono, ma nel senso altresì che qualunque persona, qualunque cittadino, a qualsiasi classe appartenga, anche non militare, anche estraneo affatto all'esercito, può commettere reati militari.

Non ha quindi valore alcuno l'argomento con cui il ministro guardasigilli voleva dimostrare la necessità di un codice penale militare, quando diceva che mentre i reati comuni, commessi da militari potrebbero benissimo esser previsti dal codice comune, *non sarebbe op-*

(1) Nello stesso codice militare vigente vi ha un capo che si riferisce ai non militari, che abbiano commesso reati previsti dal codice stesso od abbiano in essi concorso con militari.

portuno che vi si stabilissero i reati, che non possono esser commessi che da una determinata classe di persone; poichè (lasciando stare che i soldati non costituiscono più, ai giorni nostri, una classe speciale) di tali reati, che non possono esser commessi che da una determinata classe di persone, ve ne ha moltissimi nel codice comune, nel quale nulla impedirebbe che anche questi si contenessero.

Che adunque molti dei reati, di cui mi occupo, non possano essere commessi che da militari, è perfettamente naturale e non presenta nulla di straordinario, avvenendo lo stesso per molte categorie di reati previsti dal codice comune, i quali pure non possono essere commessi che da certe determinate persone, esclusivamente da esse e non da altri. E la ragione di ciò si comprende facilmente, poichè appunto ognuno, come ho detto, ha speciali diritti e speciali doveri, a seconda della condizione in cui si trova e delle funzioni che esercita.

Del resto, la maggior parte dei reati contenuti nei codici militari, sono reati che trovano riscontro nel codice comune, i quali, danneggiando gli interessi e la disciplina militare, sono fra i soldati più gravemente puniti. Il che sembrerebbe in qualche modo dimostrare che vi sono alcuni reati comuni, che acquistano una indole speciale ed i caratteri di reati militari, pel solo fatto che sono commessi da soldati. Ma ciò non è che il resultato di una osservazione molto superficiale.

Infatti, essendo, come ho già detto, la qualità del reato determinata dal diritto violato, il fatto che chi viola quel diritto è militare non ha che vedere con la specie e natura del reato, nè può quindi dare ad esso una speciale fisionomia e trasformarlo; ma solo può accrescerne la gravezza e la importanza. Anche quì

adunque non si tratta di diversità di natura, di specie, di *qualità*, ma solo di *quantità* e di grado. Ma, poichè la quantità del reato è data dall' effetto sensibile del turbamento recato all' ordine sociale, il reato comune commesso da militari, o a danno dell' esercito, acquista allora maggiore gravezza, appunto perchè maggiore turbamento esso reca a quell' ordine.

È vero dunque che, se i cittadini commettono alcuni reati nell' esercito, meritano pene maggiori dei cittadini che commettono quelli stessi reati fuori dell' esercito; ma la ragione di ciò sta appunto nel maggior danno e pericolo derivante alla società, per essere ivi, nell' esercito, stati commessi, nel maggior disturbo, nella più grave minaccia, che lì dentro e commessi dal soldato quei reati producono.

È dunque sempre il turbamento recato all' *ordine sociale*, che determina la gravezza del reato, ed è soltanto perchè alcuni reati, se siano commessi da certe persone, in certi luoghi, o a danno di certi istituti, producono danno e pericolo maggiore, che essi si puniscono, allora, più gravemente.

Del resto, è questo un fenomeno comunissimo in materia penale. Così, anche in diritto comune, molti reati acquistano maggiore importanza e sono più gravemente puniti se commessi da certe persone (come avviene per alcuni reati, quando siano compiuti da pubblici funzionari, uffiziali dell' ordine giudiziario e amministrativo, agenti della pubblica sicurezza, per i furti commessi da domestici, ospiti, locandieri, per i fallimenti di commercianti ecc.,) o contro certe persone (attentati contro il Re, la famiglia reale, oltraggi, percosse e violenze contro pubblici uffiziali, agenti della forza pubblica ecc.) o in certi luoghi e su certe cose (sottrazioni fatte in luogo di pubblico deposito, furto di

bestiame nelle stalle, furto di cose sacre in luogo sacro etc.).

Insomma, anche in diritto comune, uno stesso reato è più o meno gravemente punito nei vari casi, appunto perchè uno stesso fatto criminoso acquista maggiore o minore gravezza, a seconda dell'ambiente in cui si svolge, delle condizioni che lo accompagnano, del turbamento che nei singoli casi ha minacciato o prodotto alla società.

Da tutto ciò risulta dunque che i reati militari non hanno punto una natura speciale e diversa dalla natura dei reati comuni; e che perciò rientrano anche essi nella definizione generale del reato, stabilita dalla scienza dei delitti e delle pene. Laonde tali reati devono determinarsi con gli stessi criteri giuridici, con cui tutti gli altri si determinano, e cioè non già avendo riguardo, come si è fatto fin quì, alla semplice *qualità* militare, ma guardando, invece, soltanto alla *natura* della azione criminosa. Quando un'azione criminosa turba l'*ordine sociale,* si punisca come reato, e chiunque la commetta incorra nelle sanzioni penali per essa stabilite, anche se si tratta di cittadini non militari. Poichè, quantunque, come ben si intende, la maggior parte dei delitti, di cui parlo, saranno naturalmente commessi da militari, tuttavia anche i borghesi possono talvolta commetterli, e devono, in tal caso, salvo che speciali circostanze non ne diminuiscano la gravezza, subire la identica pena.

Devono dunque le leggi, che ad essi si riferiscono, uniformarsi ai principii giuridici, che la scienza dei delitti e delle pene ha formulato, e di questi reati e di questo diritto, come di ogni altro diritto e di ogni altro reato, deve occuparsi il criminalista.

Con ciò è stabilito il fondamento razionale del

diritto relativo ai reati previsti dai moderni codici militari.

Bene è vero che siamo ancora lontani dalla concreta e positiva determinazione dei singoli reati; ma appunto perchè quel fondamento è razionale, esso è vero indipendentemente da qualsiasi condizione di tempo e di luogo, qualunque sia la forma di governo, qualunque sia la istituzione, con cui lo Stato provvede alla propria sicurezza.

L' ho già detto: qualunque sia l' ordinamento sociale, sarà pur sempre necessario qualche cosa che assicuri l' esistenza, e garantisca la sicurezza interna ed esterna degli Stati. Si tratti di soldati o di borghesi, di carabinieri o di guardie municipali o di pubblica sicurezza, si chiami essa guardia nazionale, milizia comunale o milizia territoriale, esercito permanente o nazione armata, poco importa; ma qualche cosa che rappresenti la forza fisica delle nazioni, ma un qualche mezzo con cui lo Stato provveda a quel supremo bisogno, ma una qualche istituzione, che a quel bisogno corrisponda e soddisfi, vi ha pur da essere necessariamente.

Ed allora coloro, che a quella istituzione appartengono, avranno pur sempre dei doveri più o meno gravi e numerosi, imposti loro dalle leggi sociali, violando i quali comprometteranno la sicurezza degli Stati, che è ad essi affidata, turberanno l' ordine sociale, e commetteranno reato.

Ciò, come ho detto, si riferisce al fondamento razionale di questo diritto.

Quando però si tratta di determinare in modo positivo e concreto i singoli reati, ai principii razionali debbonsi associare mille altre considerazioni, per tenere giusto calcolo dell' elemento relativo e mutabile

del diritto. Se ciò avviene per la determinazione dei reati comuni, non si capisce perchè non dovrebbe farsi altrettanto per quelli, di cui io parlo.

E però, nella determinazione positiva di questi, come di ogni altro reato, si deve considerare attentamente la condizione particolare dello Stato, alle cui esigenze serve la legge.

Quanto difficile impresa sia questa ognuno comprende, ed il legislatore ed il criminalista ben sanno!

Posto ciò, poichè nelle presenti condizioni della società nostra, gli eserciti permanenti sono universalmente dichiarati necessari, bisognerà certo, nel fare quella determinazione, aver riguardo alle attuali istituzioni militari.

Con questa teoria (se pur non è audacia chiamar con tal nome queste mie povere idee) io non vengo dunque a creare - come per avventura si potrebbe credere - alcun nuovo ordine giuridico, nè elevo per tal modo gli eserciti permanenti a istituto giuridico e necessario costitutivo sociale. Che anzi nel determinare la natura giuridica dei reati militari, ho fatto assoluta astrazione dalle istituzioni presenti, ed ho detto che quei reati sono tali non in quanto turbano l'ordine militare, e danneggiano l'esercito, ma solo in quanto turbano l'ordine giuridico e sociale, violano le leggi sociali e compromettono l'esistenza e la sicurezza dello Stato. Lungi dunque dal creare un *ordine giuridico militare*, che pure alcuno ammette (1), io l'ho negato, dichiarando che questi reati non sono già contro l'*esercito*, ma sono, al pari degli altri, veri e propri reati contro lo *Stato*, la *proprietà*, la *persona* e così via.

---

(1) Buccellati - Pena militare.

Molto meno poi ho voluto dire che gli eserciti permanenti, questa piaga degli Stati moderni, siano necessario costitutivo di ogni società. E quantunque, malauguratamente per noi, ai giorni nostri forse lo siano, pure spero anche io che gli eserciti permanenti non durino eterni, e ne affretto coi voti l' abolizione per sostituirvi l' armamento nazionale.

Gli eserciti permanenti in teoria sono oramai da lungo tempo condannati e giudicati. A questo proposito affermava il vero il deputato Magnin, quando a coloro, che negavano quella verità, rispondeva: Eh bien, Messieurs, ce que vous ne voulez pas au mois de décembre je n' ose pas dire que vous le voudrez dans un mois; mais certainement l'avenir appartient à la democratie armée et non pas aux armées permanentes. Quella che io affermo non è già la necessità degli eserciti permanenti (poichè evidentemente lo Stato può esistere senza di essi, e alcuni Stati anzi non li hanno), ma la necessità per ogni Stato di una istituzione, qualunque sia, che provveda alla difesa ed alla sicurezza interna ed esterna.

Naturalmente queste istituzioni, secondo i tempi e le condizioni sociali, saranno varie e diverse, poichè tutto cambia quaggiù e si trasforma nella rapida, portentosa trama del tempo. Gli stessi elementi costitutivi della società, scrive il Buccellati, (1) « se sono in parte immutabili e universali, secondo l' umano istinto della sociabilità d' onde scaturiscono, in parte anche per il progresso storico, a cui è subordinata la società stessa, sono soggetti alle vicissitudini del tempo ed al carattere del paese, dove la società umana universale

(1) Buccellati - Cod. pen. per l' esercito (p. 9, 10).

assume il carattere singolare di società politica o civile ».

Così la proprietà, quale è ora costituita, potrà forse un giorno scomparire; così le varie religioni potranno venir meno o trasformarsi; così potranno cambiarsi e succedersi le forme di governo. Ma, checchè sia di ciò, resterà sempre ugualmente per ogni Stato il bisogno di essere, in un modo o nell' altro, *costituito, amministrato, difeso* e via dicendo, sebbene non sia necessario, in modo assoluto, che la costituzione sia monarchica piuttosto che repubblicana o oligarchica, e così via.

Concludendo adunque: i reati militari hanno una natura essenzialmente giuridica, e in nulla differiscono dai reati comuni; quindi, nel determinarli si devono seguire gli stessi principii giuridici, che valgono per la determinazione di ogni reato, avendo riguardo non alla *qualità* delle persone, ma alla natura delle cose, ed abbandonando ai regolamenti interni e alle punizioni disciplinari tutte quelle mancanze, che ledono *esclusivamente la disciplina,* senza interessare e turbare *l' ordine sociale.*

Queste sono le conclusioni a cui mi ha condotto lo studio, che, con grande amore, ma pur troppo senza alcuna competenza e dottrina, ho potuto fare su questo difficile e nuovo argomento.

E sebbene io non osi certo sperare che queste idee vengano accolte da alcuno, sia perchè, come ho detto, esse discordano troppo dal comune modo di pensare, sia anche perchè ai giorni nostri si ha troppo bisogno degli eserciti e si ha (per un' antico pregiudizio) troppa paura di indebolirli e di guastarne la disciplina col modificarne le leggi penali e mitigarne il rigore; tuttavia, mi sia lecito di notare con com-

piacenza che qualche miglioramento e qualche progresso in questo senso si è pur fatto, e di augurarmi che molti altri e più importanti progressi si facciano per l' avvenire.

Infatti, molti e gravi pregiudizi vanno, mano mano, scomparendo; così, mentre prima si negava al diritto militare qualsiasi fondamento razionale, oggi, invece, si afferma che anche il militarismo *debba aggiogarsi alla filosofia* (1), si chiama quella opinione un *fatale pregiudizio* (2), e dallo stesso Senato si ammette che dai Codici militari non possa farsi offesa al diritto penale comune, « il quale non potrebbe in questa legge speciale essere disconosciuto, senza cadere in una specie di mostruosità (3) ».

Così pure, mentre prima si riteneva da tutti che l' esercito fosse una società particolare e indipendente dalla società civile, a cui occorressero leggi proprie e diverse, ora, sottilizzando, si dice da alcuni per giustificar quelle leggi, che la società militare è *distinta* e non *separata* (4) dalla civile, a cui è subordinata e da cui dipende.

Ma anche ai giorni nostri, se pur si concede da alcuno che il diritto militare non debba essere un albero separato affatto dal diritto penale comune, da tutti però si afferma per lo meno che esso ha criteri e scopi propri e speciali caratteristiche, e che quindi « sarebbe un errore applicare ad esso sempre ed in tutto il loro rigore le norme generali del diritto » (5)

---

(1) Parole dell' on. Corrado, dette nella tornata del 1.º Dicembre 1868, a proposito della discussione del Cod. per l' esercito.

(2) Buccellati - Pena militare (p. 6).

(3) Discussione sul Cod. per l' esercito del 1869.

(4) Buccellati - Pena militare (p. 25 e seg.)

(5) Saredo - Cod. pen. milit. (p. V.)

La quale opinione, intermedia fra l' antico modo di pensare e le idee da me esposte, a me pare non meno pericolosa ed errata dell' altra che, negando a quel diritto qualsiasi fondamento razionale, gli assegna per unica base la politica necessità. Essa, che pur sembra concedere tanto, in realtà nulla concede, e ad altro non serve che a far rientrare per la finestra quello che si è fatto uscire dalla porta. Dicendo infatti che il diritto militare deve in certi casi uniformarsi ai principii del diritto comune e in certi altri distaccarsene, non si fa altro, in fondo, che dare ad esso per base precisamente quella idea incerta, relativa, arbitraria della *politica necessità*, la quale appunto si voleva escludere.

È impossibile infatti determinare, in modo preciso ed assoluto, in quali casi ciò debba farsi. Quando dunque dovrà il diritto militare uniformarsi a quei principii? quando distaccarsene? - Ecco l' arbitrio, ecco la ragione di Stato, che invade di nuovo il campo del diritto!

Secondo me, dunque, non vi è alcuna via di mezzo possibile: o si riconosce che il diritto militare non debba distaccarsi mai dai principii scientifici del diritto comune, o si ammette che possa sempre distaccarsene, poichè appunto ammetterlo alcune volte val quanto ammetterlo sempre.

Tuttavia tale è il moto naturale nello svolgimento dei principii morali, seguendo il quale mi sia lecito sperare di veder sorgere presto il giorno, in cui il diritto militare, cessando finalmente di essere un mostruoso accozzo di criteri giuridici ed antigiuridici, sia richiamato ai veri principii scientifici, a cui ogni diritto, a qualunque istituto e a qualunque classe di cittadini si riferisca, deve uniformarsi, e senza dei quali diritto

alcuno non può esistere; poichè, fuori di essi, o si creano privilegi, o si commettono prepotenze, ma, nell' un caso e nell' altro, le leggi speciali si rivelano ingiuste. (1)

---

(1) Giunto a questo punto il lettore forse domanderà: Volete dunque abolito il codice penale militare? Veramente io vorrei ciò; ma per ora io non mi occupo della abolizione del codice, sibbene della abolizione della *speciale giurisdizione penale* militare, come è detto nel titolo del libro. - Del resto quello che a me preme non è già che si dichiari senz' altro l' abolizione del codice, ma che si accettino relativamente ai reati militari le considerazioni da me svolte. Poco m' importa della *forma*: la *sostanza* delle cose mi sta a cuore. È quindi indifferente per me che le disposizioni penali relative ai militari si contengano, come quelle che si riferiscono agli ecclesiastici, agli ingegneri, agli avvocati, etc. nel codice penale comune od in una legge ed in un codice a parte, purchè quelle disposizioni si uniformino ai criteri giuridici e ai principii scientifici generali. Se i sostenitori delle antiche idee vogliono assolutamente questo codice a parte, si conceda loro pure. Purchè la legge non sia speciale nella *sostanza*, poco mi interessa se sia speciale nella *forma*. - Ma di ciò mi occuperò in un più ampio studio sul diritto penale militare. Per ora mi preme solo, come ho detto, di mettere in evidenza l' opportunità di abolire questa ultima giurisdizione speciale; e questo primo capitolo non è che uno dei tanti argomenti per combatterla.

PARTE SECONDA

I TRIBUNALI MILITARI

PARTE II.

TRIBUNALI MILITARI

CAPITOLO II.

Costituzione dei tribunali militari secondo il codice penale per l' esercito

SOMMARIO — § 1. Designazione dei giudici militari. — § 2. Composizione dei tribunali militari ed esame di alcuni articoli del codice ad essa relativi.

Dopo quanto ho detto fin quì, dopo aver distrutta l'idea che l'esercito sia una società indipendente e diversa dalla società civile, a cui occorrano speciali e diverse leggi *penali;* dopo aver dimostrato che i reati militari hanno la *identica natura giuridica* di ogni altro reato; la abolizione dei tribunali militari speciali non è altro che la conseguenza logica e necessaria di quei principii.

Infatti, finchè si sostiene che i reati militari sono reati speciali, può ragionevolmente sostenersi la necessità di speciali tribunali che di essi si occupino; ma se questa specialità e diversità di natura nei reati non

esiste, evidentemente vien meno anche la necessità di una giurisdizione particolare per essi.

Tuttavia, per meglio esaminare in ogni sua parte la grave questione che mi sono proposto di trattare, è necessario che di questi tribunali diffusamente io mi occupi.

Ed innanzi tutto giova accennare alla costituzione di essi e all' ordinamento della giustizia militare.

L' articolo 293 del codice penale militare stabilisce che in tempo di pace « La giustizia penale militare per l' esercito sarà amministrata: 1.° Da commissioni d' inchiesta. 2.° Da tribunali militari territoriali. 3.° Da tribunali militari presso le truppe concentrate. 4.° Dal tribunale supremo di guerra e marina ».

Le commissioni d' inchiesta sono composte di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani (articolo 300), e compiono presso i tribunali militari lo stesso ufficio che, presso la giurisdizione ordinaria, la camera di consiglio e la sezione di accusa; esse quindi fanno, per così dire, parte del tribunale militare e non occorre che di esse mi occupi separatamente.

Dei tribunali militari presso le truppe concentrate io non parlo in modo particolare, sia perchè le osservazioni che farò relativamente ai tribunali territoriali (che sono i tribunali militari ordinari e quelli che amministrano veramente la giustizia in tempo di pace) valgono anche per essi, sia anche perchè essi soltanto in casi eccezionali possono essere costituiti.

L' art. 311 dice infatti che, nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i tribunali militari, sia per un campo di esercizio, sia per altre circostanze, potranno stabilirsi per decreto reale, presso il generale comandante delle stesse truppe, uno o più tribunali, secondo le norme stabilite per i tribunali

territoriali. A questo proposito osserverò solamente che quei tribunali non hanno alcuna ragione di esistere, non solo perchè contrari ai principii che devono presiedere alla costituzione di ogni tribunale, ma anche perchè, in tempo di pace, non presentano alcuna pratica utilità.

Certo questi tribunali offrono garanzie ancora minori dei tribunali territoriali, e, se vi si ricorresse frequentemente, darebbero luogo ad innumerevoli arbitrii ed ingiustizie; ma in fatto non vi si ricorre mai, e, ch'io sappia, non vengono mai istituiti, quantunque ogni anno vi siano numerosi campi di esercizio e le truppe si concentrino fuori dei luoghi, ove siedono i tribunali.

Del resto si comprende bene come quei tribunali non siano punto necessari, perchè i concentramenti di cui si parla sono sempre di breve durata (1), perchè si può sempre consegnare il soldato colpevole alla pubblica autorità, la quale pensa ad inviarlo alle prigioni, e perchè, d'altra parte, sarebbe sovente impossibile e sempre dannoso al servizio militare, che quei tribunali si costituissero, ed ufficiali e soldati dovessero perdere qualche giorno di tempo per tali giudizi.

Ma, come ho detto, quei tribunali in fatto non esistono; e l'art. 311 che li stabilisce non è altro che la riproduzione dell'art. 33 del codice militare francese, da cui il nostro codice deriva.

Può dunque dirsi che di due specie sono i tribunali militari, che amministrano la giustizia nel tempo di pace: *tribunali territoriali* e *tribunale supremo di guerra e marina.*

---

(1) I campi di esercizio, p. es., non durano mai più di 30 giorni.

Di essi quindi e della loro costituzione io devo occuparmi in questo capitolo.

§ 1.

Sistema di scelta dei giudici nei tribunali militari.

I tribunali militari territoriali sono variamente composti, secondo che si tratti di giudicare gli ufficiali, o i sotto-ufficiali e soldati. Infatti, l' art. 304 del codice militare stabilisce che la designazione degli ufficiali, che dovranno sedere come giudici nelle commissioni di inchiesta e nei tribunali militari, è fatta dai comandanti generali delle divisioni, nelle quali ha sede il tribunale, seguendo l' ordine di anzianità tra gli ufficiali in esse residenti, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare. Questo, quando si tratta di giudicare i sottufficiali e i soldati. Quando però si tratti di giudicare gli ufficiali, allora l' art. 314 dispone che, se l'accusato è ufficiale inferiore o ufficiale superiore, il tribunale vien composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella divisione; se poi l' accusato è un ufficiale generale (1), i giudici sono scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato.

Perchè questa diversità di trattamento? Perchè non fondare sopra un identico principio e sistema la composizione dei tribunali militari per giudicare tanto gli ufficiali che i sottufficiali e i soldati?

Francamente, io non vedo nessuna plausibile ra-

---

(1) Sono ufficiali inferiori: i *sotto-tenenti*, i *tenenti* e i *capitani;* si dicono ufficiali superiori: i *maggiori*, i *tenenti colonnelli* e i *colonnelli*; costituiscono la categoria degli ufficiali generali i *maggiori generali*, *tenenti generali* e *generali d' esercito* (Regolamento di disciplina. Art. 14 §§ 15, 17).

gione per ciò fare, e, come già disse il Mancini, anch'io dico: l'estrazione a sorte è una garanzia, o non lo è. Se l'estrazione a sorte non è una garanzia necessaria od utile, se muove da vana ed ingiuriosa diffidenza, se è una imitazione inutile di pratiche in uso nelle legislazioni d'altri paesi, allora, eleviamoci al disopra di queste considerazioni secondarie, e abbandoniamo il sistema dell'estrazione a sorte non solo per i tribunali militari che debbono giudicare i sottufficiali e i soldati, ma ben anche per quelli che sono chiamati a giudicare gli ufficiali. Ma se, al contrario, si creda essere questa una garanzia assolutamente necessaria o vantaggiosa alla retta amministrazione della giustizia militare, allora, in verità non so comprendere perchè mai, davanti alla giustizia, e quando si tratta di persone che siedono sul banco degli accusati, una specie di privilegio debba scriversi nella legge a favore dell'ufficiale, che è rivestito di un grado più o meno elevato, ed un trattamento diverso e men favorevole debba riserbarsi al sottufficiale ed al semplice soldato. Da un tal dilemma a me pare che non si possa uscire, poichè dei due sistemi uno certamente deve essere il migliore, e quello si doveva scegliere ed adottare in ogni caso.

Se, poi, fra i due sistemi io dovessi decidere quale sia da preferirsi, non esiterei a dichiarare che la estrazione a sorte è il sistema migliore, come quello che meglio assicura l'indipendenza dei giudici, e, sottraendoli a qualsiasi ingerenza ed arbitrio del potere esecutivo, presenta maggiori garanzie per la retta amministrazione della giustizia.

Infatti, quando si risalga ai principii di diritto regolatori dell'ordinamento giudiziario circa le garanzie, le quali debbono generalmente intervenire nella

composizione dei tribunali, si vede che queste garanzie o provengono dalla indipendenza e dalla inamovibilità dei giudici, o dal sistema della loro estrazione a sorte sopra una lista di eligibili formata secondo la legge. Allora soltanto i giudizi possono riscuotere quella morale autorità, che è necessaria non solo per l'esempio pubblico, ma ben anche perchè sia creata l'universale persuasione e fiducia che la più scrupolosa imparzialità presiede all'amministrazione della giustizia.

Invece, ai soldati neppure questa garanzia si è voluto concedere: e, poichè l'anzianità di tutti gli ufficiali è conosciuta e graduata, è evidente che il ministro della guerra, nello scegliere e distribuire i reggimenti tra le varie divisioni militari, sa già anticipatamente, colla tabella delle anzianità sotto gli occhi, di quali individui saranno composti i respettivi tribunali. Quindi, la composizione dei tribunali militari è nell'arbitrio del ministro della guerra, e chi sceglie in ogni caso i giudici per i soldati è il governo, è il potere esecutivo.

Che anzi il sistema adottato per la scelta dei giudici dei tribunali per giudicare i soldati, dà luogo ancora ad una grave questione di diritto costituzionale, cui mi piace d'accennare.

Infatti, costituzionalmente, le nomine e le istituzioni dei giudici, i quali sono rivestiti del tremendo potere di punire, non possono procedere da altra autorità, che da quella del capo della nazione.

E l'art. 68 dello Statuto stabilisce appunto che « la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce (1) ». A comple-

(1) Il Re non solamente nomina i giudici, ma altresì li istituisce. La *nomina* consiste propriamente nella designazione di un individuo

mento della quale disposizione, la legge organica sull' ordinamento giudiziario nell' art. 8 dispone: I funzionari dell' ordine giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia.

Bene è vero che presentemente i conciliatori e i vice-conciliatori sono nominati dai primi presidenti delle corti d' appello; ma, oltrechè, secondo la legge del 1865, essi pure dovevano essere nominati dal Re, la nomina di essi viene ora fatta dal primo presidente della corte d' appello per *regia delegazione* ed *in nome del Re* (1). Ed anzi con un decreto del 1876 si richiede inoltre che: « nel decreto di nomina dei conciliatori e vice-conciliatori, sia indicato l' art. 29 della legge 23 Decembre 1875 e *dichiarato espressamente* che la nomina è fatta per regia delegazione ed in nome del Re ». E ciò appunto per uniformarsi all' art. 68 dello Statuto, il quale vuole che ogni giudice sia istituito dal capo dello Stato.

Così pure i giudici dei tribunali di commercio, che erano anch' essi tribunali speciali, venivano nominati dal Re. (2)

Tutti adunque i giudici sono e devono essere nominati dal Re. Che se i conciliatori, forse per la minore importanza del loro ufficio e per la breve durata di esso, vengono nominati dai primi presidenti delle

---

ad un ufficio; l' *istituzione* è l' attribuzione dell' autorità di cui l' individuo deve essere rivestito. Non è facile vedere la necessità di separare questi due atti; e perciò, secondo l' uso comune, la nomina si intende implicitamente contenere l' istituzione.

(1) Art. 29 della legge 23 Decembre 1875, n. 2839, che modifica il R. decreto sull' ordinamento giudiziario del 1865, n. 2626.

(2) Art. 56 dell' ordinamento giudiziario: Il presidente, i giudici ed i supplenti del tribunale di commercio sono nominati dal Re, sulle proposte fatte dalle respettive camere di commercio.

corti di appello, la loro nomina è però fatta espressamente per regia delegazione ed in nome del Re.

Nè la nomina regia è una semplice e vana formalità; ma costituisce invece una solida e seria garanzia per la retta amministrazione della giustizia. E l'importanza della nomina dei giudici, come guarentigia di indipendenza e di capacità, ci è dimostrata dalla storia, la quale ci insegna che, presso tutti i popoli, si pose sempre ogni studio nella ricerca di un sistema di nomine che presentasse le maggiori possibili garanzie, poichè si comprendeva che appunto dal sistema delle nomine dipende in gran parte la retta amministrazione della giustizia.

Or bene, malgrado ciò, i giudici militari, i quali giudicano in prima ed ultima istanza di gravissime cause, e condannano inappellabilmente i cittadini fin'anco all'estremo supplizio, non sono designati dal Re, e neppure, come i conciliatori, espressamente in suo nome e per regia delegazione.

L'art. 304 del codice penale militare stabilisce infatti semplicemente: « La designazione degli uffiziali, che dovranno sedere come giudici nelle commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari, è fatta *dai comandanti generali delle divisioni* nelle quali ha sede il tribunale, seguendo l'ordine di anzianità tra gli uffiziali in esse residenti, i cui nomi sono compresi in una lista fatta dai capi di corpo, di distaccamento, o di servizio. » Se ciò costituisca una flagrante violazione dello Statuto, il quale vuole che ogni giudice sia istituito dal Re, da cui la giustizia emana, è tal cosa che non occorre dimostrare: tanta ne è l'evidenza!

E notisi che, fino al 1864, la nomina dei giudici militari veniva fatta per *decreto reale*, poichè così disponeva l'art. 284 del codice militare del 1859.

Ma, nel 1864, allegandosi la necessità di *surrogare* un sistema più spedito di quello delle nomine per decreto reale, il ministro della guerra, generale *Della Rovere*, introdusse quella modificazione, « poichè riusciva imbarazzante, come dice l'onorevole relatore di quel progetto di legge, far nominare volta per volta con regio decreto i giudici nelle cause pei semplici soldati e bassi ufficiali (1) ».

Veramente tale imbarazzo di nominare i giudici *volta per volta* e tale necessità di un *più spedito sistema* non si comprende, quando si pensa che per l'articolo 305 « l'ufficio dei giudici titolari o supplenti è *permanente* e dura un biennio dalla data della designazione »; ma ciò poco importa, e bastò quella sola affermazione del ministro per fare approvare la legge. Il che dimostra ognor più con quanto interesse e con quanto studio si risolvano le questioni di diritto militare.

E, strano a dirsi, mentre, quando nel 1863 si volle dare facoltà ai presidenti di corte di appello di nominare, fra i consiglieri di corte d'appello (che pure sono *giudici inamovibili* e *nominati dal Re)* i presidenti delle Assisie, si levarono da ogni parte voci di protesta nel Parlamento, perchè si vedeva in quella facoltà una violazione dello Statuto, il quale vuole che ogni nomina proceda dal Re; quando, invece, si trattò di approvare la legge proposta dal ministro Della Rovere, il solo Mancini la proclamò incostituzionale.

Soltanto, adunque, nel caso che venga sostituito il sistema della estrazione a sorte sopra una lista di eligibili formata secondo la legge (come si fa, ad esempio, per i giurati) può forse evitarsi l'ardua questione

(1) Tornata della Camera dei deputati 21 gennaio 1864.

della costituzionalità, poichè l'estrazione a sorte esclude ogni arbitrio e qualsiasi influenza del potere esecutivo. (1)

---

(1) Bene è vero che il sistema di estrazione adottato per la composizione dei tribunali, che devono giudicare gli ufficiali, non presenta alcuna di tali garanzie, poichè sfornito di qualsiasi controllo. Lascio, in così grave argomento, la parola all' onorevole Corrado, il quale, parlando appunto del sistema di sorteggio dei giudici dei tribunali per gli ufficiali, diceva: « Un ufficiale doveva essere assoggettato a processo, a giudizio pubblico: l' avvocato fiscale, nel cui distretto si doveva dibattere la causa, scriveva al generale di divisione che, a termini dell' art. 529 del codice militare, convocasse il tribunale, il che equivaleva a dire: fate il sorteggio. Questo sorteggio prescritto dalla legge si faceva egli? Io credo che molte volte non siasi fatto per trascuranza, non dico già per sorpresa, ma il fatto sta che la legge non veniva osservata. E ho ragione di dir questo, perchè se, come credo, i documenti non saranno stati derubati presso l' archivio del ministero della guerra, si potrà riconoscere che in una data causa, in cui era compromesso l' onore di un maggiore e di un tenente, il generale della divisione *non fece fare* il sorteggio, e scriveva ingenuamente all'avvocato fiscale: non posso convocare il tribunale, perchè mi manca il presidente che è il generale tale. — Ma come? Se si doveva estrarre a sorte! — Ognun vede che il presidente era già bell'e destinato. Infatti, poco dopo giungeva notizia che il sorteggio aveva dato quel certo generale, il quale, secondo il comandante la divisione, doveva uscire dall' urna. — Io feci valere questa eccezione presso il tribunale supremo, e, *secondo il solito*, anche questa volta non ebbi fortuna. Ma il fatto è così. »

E dopo aver denunciato così grave fatto e così enorme arbitrio che sembra perfino incredibile, ma che dimostra purtroppo quanto vane ed illusorie siano le garanzie della giustizia militare amministrata dagli stessi militari, l' onor. Corrado soggiungeva: « Fate che questo sorteggio sia garantito. Invece, voi che cosa ci mettete per garantire il sorteggio? Il nemico naturale degli accusati: ci mettete il fisco! Ma dove è la guarentigia? Almeno se aveste aggiunto « in presenza del pubblico ministero e del *difensore.* » Ma no. Signori, io non so capire come nella operazione più importante, che è la guarentigia della giustizia, quella che garantisce che nessuno sia distolto dai suoi giudici naturali, voi vi rimettete al fisco. » (Camera dei deputati. Tornata del 1 decembre 1868). Vedi l' art. 314 del codice penale militare.

Notisi poi che col presente sistema della scelta dei giudici per anzianità (art. 304), si va incontro ad un grave inconveniente.

Vi sono nell'esercito dei bassi ufficiali e degli ufficiali, i quali per anzianità giungono al grado di capitano, ma non si giudicano idonei a progredire nei gradi successivi. Costoro, che rappresentano certo la parte per intelligenza e per dottrina meno eletta, restando lungamente nel medesimo grado, hanno il privilegio della anzianità, e quindi d'ordinario fanno parte dei tribunali militari. E poichè di tali ufficiali più o meno in ogni reggimento si trovano, ecco che con tal sistema risultano giudici dei tribunali militari quei tre o quattro appunto, che meno degli altri ne sono degni e che presentano minori garanzie di intelligenza e di capacità.

Lo stesso ministro della guerra, generale Della Rovere, riconobbe tale inconveniente, e perciò appunto propose che i giudici non si designassero seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità, ma si scegliessero fra i più capaci. Riferisco le sue parole: « Havvi un *numero assai considerevole* di questi militari, che hanno una capacità che va fino ad un certo punto e non più. Ora io dico: non credete voi che per questo motivo vi siano degli ufficiali i quali sia meglio lasciare da parte in questi giudizi, che esigono molto buon senso, un criterio ben retto, gran calma e un certo acume? »

Or bene, di quelli ufficiali appunto, che il ministro Della Rovere voleva giustamente *lasciare da parte*, risultano oggi composti i tribunali militari.

Nè a ciò v'ha rimedio; e coloro stessi, che sono e conoscono di essere incapaci, devono, loro malgrado, compiere l'ufficio di giudici. L'art. 304 parla chiaro: Nessuno di quelli uffiziali compresi nella lista, ai quali

spetta (per l'anzianità loro) di essere designati giudici, può essere omesso dal comandante generale, ovvero *esimersi d'accettare* l'uffizio, se non per grave impedimento riconosciuto con motivata decisione dallo stesso comandante generale. »

I soldati adunque sono giudici non per merito e per dottrina, ma per anzianità, e l'ufficio di giudice non è già per essi, come pel magistrato, una missione ed un sacerdozio, ma un *incomodo* del *mestiere*, un dovere d'uffizio, un servizio obbligatorio come qualunque altro. Tanto è ciò vero, che i giudici militari *titolari* sogliono alternarsi, per turno, coi *supplenti*, (1) i quali, invece, dovrebbero sedere soltanto in caso di *mancanza* o di *impedimento* dei giudici effettivi (2).

Fin quì della designazione dei giudici militari.

§ 2.

Costituzione dei tribunali militari.

Relativamente poi alla loro costituzione, i tribunali militari sono composti (art. 295) di un colonnello presidente, o, in difetto, di un luogotenente colonnello, e di cinque giudici, due dei quali almeno siano uffiziali

---

(1) Anche il Mel lamenta questo grave abuso e questa biasimevole consuetudine invalsa nei tribunali militari, dove una volta siedono i giudici effettivi e l'altra mandano i supplenti, facendo così una volta per uno. Il che, oltre a costituire una manifesta violazione della legge, produce, fra le altre cose, come egli giustamente osserva, lo sconcio di una repressione difforme di fatti congeneri aventi spesso la identica caratteristica e gravità criminosa, e ingenera il sospetto che la giustizia abbia due pesi e due misure. (Vedi Mel - Il cod. pen. mil. pag. 387).

(2) V. gli art. 327 del cod. di marina e 297 del cod. per l'esercito.

superiori e gli altri capitani. Vi sono poi, presso ogni tribunale militare, quattro giudici supplenti, ed anche più di quattro, se occorra, designati tra gli ufficiali superiori, o *almeno fra i capitani* (art. 296), i quali possono sostituire i membri del tribunale, anche nel corso del giudizio e durante il dibattimento. (art. 297).

I giudici supplenti adunque possono essere anche tutti capitani; e quindi, ove manchino i due giudici che sono ufficiali superiori, il tribunale militare può rimanere composto di un presidente colonnello o tenente colonnello, e di 5 giudici *tutti capitani.*

La giurisprudenza del tribunale supremo è costante nell'ammettere tale possibilità. Dal combinato disposto degli articoli 295, 296, 297, - si dice in una sentenza del 2 Agosto 1869 (relatore Tondi) - sorge chiaro il concetto che i giudici supplenti possono essere anche tutti capitani, e che, mancando uno o più dei giudici ordinari, essi siano chiamati a sostenerne le veci, senza distinguere se il mancante sia un ufficiale superiore o un capitano.

E questa è, secondo me, una grave e pericolosa disposizione. Poichè, infatti, non a caso si devono essere scelti i gradi dei giudici; e se il legislatore ha posto nell' art. 295 che due almeno dei giudici devono essere uffiziali superiori, ciò ha fatto evidentemente perchè nel più elevato grado di essi vedeva una garanzia di capacità, di intelligenza, di indipendenza, una garanzia, insomma, di maggiore sicurezza per la retta amministrazione della giustizia. E però non si doveva, nell' articolo successivo, dar luogo alla possibilità che questa garanzia, in alcuni casi, venisse a mancare; il che si sarebbe potuto e dovuto impedire, stabilendo semplicemente che gli uffiziali superiori non potessero esser sostituiti da ufficiali inferiori.

Ma una sostituzione ancora più grave e più pericolosa si contiene nel secondo capoverso dell' art. 296. Ivi, infatti, si dispone che « mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci ». Quando adunque manchi il colonnello presidente, fungerà da presidente uno dei giudici, che sono ufficiali superiori, i quali generalmente hanno il grado di *maggiori*. Ove poi manchino anche i due ufficiali superiori ed i giudici supplenti siano, come possono benissimo essere, capitani, ecco che presidente del tribunale militare diverrà il capitano di maggiore anzianità, cioè un ufficiale inferiore. Bene è vero che questo ultimo caso non si è forse mai presentato, non essendo io riuscito a trovare nessuna sentenza del tribunale supremo, che ad esso si riferisca; ma, ad ogni modo, accade ogni giorno che un maggiore sostituisca il colonnello presidente. Ed anche qui io domando: è, o no, una garanzia di capacità e di indipendenza quella stabilita nell' articolo 295, il quale vuole che il presidente del tribunale sia un *colonnello*? E, se lo è, perchè un presidente *colonnello* dovrà sostituirsi con un giudice *maggiore*? Che direbbe alcuno se, in caso di impedimento del presidente delle Assisie, si attribuissero senz' altro le funzioni di presidente ad uno dei due giudici *a latere*?

L' ufficio del presidente è ben diverso e ben più importante di quello di giudice; nè tutti i giudici sono capaci di compierlo. Non occorre che io spenda molte parole per dimostrarlo: il presidente deve avere un occhio vigile, una scienza profonda, un rapido intuito, poichè da esso dipende in gran parte l' esito del giudizio; il presidente è, per così dire, il fulcro stesso della legge e della amministrazione della giustizia. Ed è certo difficilissima ed importantissima funzione quel-

a del presidente, tanto che Angelo Brofferio non dubitava di affermare che il *presidente è sempre supremo arbitro in tutto e di tutto.* È il presidente che interroga, il presidente che riepiloga, il presidente che regola l'andamento del giudizio, il presidente che pone le questioni, e spesso anche il presidente che giudica e che condanna, poichè i minori consiglieri sono sempre dell'avviso del presidente.

Non è dunque assurdo, o per lo meno pericoloso affidare senz'altro al giudice più anziano, che, come ho detto, è quasi sempre il più inetto, le difficili funzioni del presidente, senza badare se egli abbia, o no, la capacità di compierle degnamente?

Inoltre, i giudici dei tribunali militari devono essere ufficiali in servizio effettivo. L'art. 301 lo dichiara esplicitamente. « I giudici dei tribunali militari e delle commissioni di inchiesta e i loro supplenti saranno scelti tra gli uffiziali *in servizio effettivo* ».

Già da lungo tempo si lamentano i gravi inconvenienti di una tale disposizione. È infatti assolutamente impossibile che i giudici, e specialmente i presidenti dei tribunali militari, possano compiere con zelo l'ufficio loro, finchè saranno ufficiali in attività di servizio. Le molteplici occupazioni giornaliere, il servizio militare, a cui devono attendere prima di ogni altra cosa, glielo impediscono certamente. Ed affinchè le mie parole non sembrino gratuite affermazioni, citerò il giudizio autorevolissimo di persone, se altre mai, competenti in questa materia. Il ministro della guerra, generale Della Rovere, diceva a questo proposito: (1) « Nelle grandi città (ed i tribunali militari, essendo istituiti nei

---

(1) Camera dei deputati. - Seduta 14 Maggio 1863.

capoluoghi di divisione, (art. 294) si trovano tutti nelle grandi città), dove c'è un notevole movimento di truppe, e i tribunali militari hanno molto da lavorare, non è possibile attribuire ad un capo di corpo l'ufficio di presidente, senza grave danno del corpo medesimo. » Ed il generale Petitti, che fu pure ministro della guerra, osservava: (1) « sarebbe assolutamente impossibile che un colonnello comandante un corpo potesse convenientemente esercitare i due incarichi (di comandante il reggimento e di presidente del tribunale). »

Per questo si è proposto più volte che si scegliessero i presidenti dei tribunali all' infuori degli ufficiali comandanti i corpi, come per esempio, fra gli ufficiali che sono in soprappiù dei quadri a disposizione del ministero, o fra quelli in posizione ausiliaria, i quali certamente avrebbero maggiore agio di occuparsi della giustizia, e, d'altra parte, avendo più stabile dimora, potrebbero almeno durare in ufficio, siccome l'art. 305 prescrive, un intiero biennio. Il che ora, soventi volte, non avviene a cagione della mobilità delle truppe e dei frequenti passaggi dei reggimenti da una ad altra città. A questo proposito il Generale Petitti diceva alla Camera (1): « io mi domando se si creda che la giustizia potesse essere bene amministrata, quando il presidente del tribunale, da oggi a domani, dovesse essere cambiato e, fra otto giorni, potesse venirne un'altro, il quale, dopo qualche tempo, fosse di nuovo cambiato. Se si cambia, di tanto in tanto, qualche giudice, meno male; ma che si debba cambiare ad ogni tratto il presidente, questo mi sembra non sia conveniente. » Come infatti potranno allora i

---

(1) Camera dei deputati. - Seduta del 17 Decembre 1863.

giudicati acquistare quella regolarità, che non viene che da una lunga pratica?

Pure, malgrado tali pericoli ed inconvenienti, (1) i membri dei tribunali si scelgono ancora fra gli ufficiali in attività di servizio, cioè fra quelli addetti ai corpi che stanno nei capiluogo di divisione. Ed ecco la ragione, che se ne adduce: « Il Codice penale militare - dice l'on. Brunet -, (2) il quale prescrive che i presidenti ed i giudici dei tribunali militari e delle commissioni di inchiesta debbono essere in servizio effettivo, ha con ciò dimostrato che vuole conservare ad essi il prestigio che altrimenti non avrebbero, il prestigio cioè che nasce dall' essere nell' esercizio effettivo delle loro funzioni. »

Ecco la gran ragione: il *prestigio che nasce dal servizio effettivo!* Ed allora, io mi domando, i giudici del tribunale supremo di guerra non hanno dunque questo *prestigio* tanto necessario, poichè l'art. 318 dichiara espressamente per esso che i giudici militari saranno uffiziali generali in attività di servizio, in *disponibilità* od in *ritiro*?

Intanto, per mantenere quel prestigio, avviene questo: che, non potendo compiere con uguale zelo l'ufficio di giudici e di soldati nel medesimo tempo, i membri del tribunale dovranno necessariamente o trascurare il servizio militare, o non curarsi dell'amministrazione della giustizia. Ma siccome dalla retta amministrazione della giustizia nulla guadagnano, mentre

---

(1) Anche il giornale l'*Esercito italiano*, in un numero del Marzo 1888, lamentava l'impossibilità che i comandanti di reggimento compiessero le funzioni di presidenti del tribunale, e voleva che i presidenti si scegliessero fuori dei corpi.

(2) Camera dei deputati. - Seduta 14 Maggio 1863.

tutto ritraggono dal servizio militare, e dallo esatto adempimento dei doveri di soldato si ripromettono promozioni ed un lieto avvenire, così essi naturalmente trascureranno la giustizia e, dediti soltanto alle militari discipline, non penseranno affatto alle discipline giuridiche, la cui nozione è assolutamente indispensabile in ogni giudice.

Dai tre o quattro articoli del codice militare, che ho citato, si vede quanto grandemente le norme, che presiedono alla costituzione dei tribunali militari, differiscono dalle norme comuni, e a quanto gravi questioni ognuno di quelli articoli possa dar luogo. Ma, poichè io non posso certamente esaminare, ad uno ad uno, tutti quanti gli articoli del codice, nè risolvere, ad una alla volta, tutte le innumerevoli questioni, che ad essi si riferiscono, se pur non voglio scrivere un grosso volume; è necessario che io mi limiti a fare delle osservazioni generali sulla costituzione dei tribunali militari, avendo riguardo soltanto ai supremi principii ed alle guarentigie principali, che devono presiedere alla amministrazione della giustizia. La quale affinchè possa essere rettamente amministrata, si richiede, in primo luogo, che i tribunali sian costituiti da giudici *indipendenti*, *imparziali*, ed *illuminati*. E questa è condizione indispensabile, poichè, se manchi alcuna di quelle guarentigie, i tribunali giudicheranno, o secondo l'arbitrio del potere esecutivo, o secondo l'interesse, od a caso, ma non mai secondo la legge e secondo giustizia.

CAPITOLO III.

I giudici militari.

SOMMARIO — § 1. Indipendenza dei giudici militari. — § 2. Imparzialità. — § 3. Idoneità. — § 4. Giudizi di autorevoli uomini sui giudici militari. — § 5. I militari giudici infallibili. — § 6. I militari difensori.

§ 1.

Indipendenza.

I giudici, che compongono i tribunali militari, sono essi giudici indipendenti, illuminati ed imparziali? Vediamo.

Del difetto di indipendenza nei giudici militari dal potere esecutivo ho già fatto cenno nel capitolo precedente. Ivi infatti ho mostrato come la composizione dei tribunali sia, in ultima analisi, rimessa all'arbitrio del potere esecutivo; ivi ho lamentato vivamente la mancanza per essi di quelle guarentigie, che lo Statuto fondamentale stabilisce per assicurare la indipendenza dei giudici da qualsiasi estraneo potere; ivi ho concluso che la presente costituzione dei tribunali militari, non assicurando la indipendenza dei giudici, è incompatibile con gli interessi e le esigenze della giustizia; imperocchè la giustizia ha bisogno di giudici scevri da qualunque rapporto che possa anche soltanto far dubitare della loro indipendenza.

Senza fermarmi lungamente su tale argomento, poichè è troppo evidente che, ove manchi la indipendenza dei giudici, vien meno ogni garanzia pei diritti individuali dei cittadini, aggiungerò solo che, presso tutti i popoli liberi, per assicurare appunto questa fondamentale guarentigia di buono ordinamento dei poteri pubblici e di retta giustizia, si accorda ai giudici la inamovibilità.

Ed anche il nostro Statuto, infatti, nell'articolo 69 dispone che i giudici, ad eccezione di quelli di mandamento, sono *inamovibili dopo tre anni di esercizio.*

Il datore dello Statuto, temendo che i giudici non sarebbero veramente indipendenti, se non allora che non avessero più gran fatto da temere della loro sorte, ha dunque stabilito che, dopo tre anni di esercizio, i giudici diventassero inamovibili. Quanto seria ed efficace garanzia sia questa per la retta amministrazione della giustizia, ognuno comprende. Guai se la società non dovesse riposare all' ombra di questa guarentigia, senza la quale la indipendenza e la imparzialità dei giudici non è che una vana parola!

Eppure, i giudici militari, che sono equiparati ai *magistrati delle corti d' appello,* che giudicano in prima ed ultima istanza e condannano inappellabilmente i cittadini alla morte, non sono inamovibili, nè mai lo divengono. Essi durano in carica due anni, ed in questo tempo dipendono direttamente dalle autorità superiori e *dal ministro della guerra* con tutta la forza ed il rigore della subordinazione e della disciplina militare.

Il che, oltre ad essere un serio pericolo per la retta amministrazione della giustizia, costituisce, secondo me, un' altra grave violazione dello Statuto.

Ma poichè io non posso, nè debbo occuparmi qui

di questioni di diritto costituzionale (1), lasciando ciò a cui spetta, osserverò solo a questo proposito che, se da molti neppure le guarentigie statutarie si reputano

---

(1) Così vi sarebbe da sollevare e da risolvere una terza e più grave questione di diritto costituzionale: se, cioè, i tribunali militari violino l'art. 71 dello Statuto, il quale stabilisce che niuno può esser distolto dai suoi giudici *naturali*, e che non possono perciò essere creati tribunali o commissioni *straordinarie*. E ciò può esaminarsi da un doppio punto di vista: 1.° Se i tribunali militari possano considerarsi speciali e *straordinari* nel senso vietato dallo Statuto. 2.° Se essi sottraggano i cittadini ai loro giudici *naturali*. — Ma un accurato esame di tali questioni mi condurrebbe troppo oltre. Osserverò solo che, secondo me, alla prima questione deve rispondersi negativamente, e che la istituzione di tribunali, che giudichino dei reati che si contengono nei codici militari, non costituisce in sè stessa una violazione dello Statuto, poichè i tribunali militari sono tribunali *speciali*, ma non sono tribunali *straordinari*, non sono *commissioni straordinarie*. Infatti, stando anche al significato naturale delle parole, certo i tribunali militari non possono dirsi *fuori dell'ordinario, fuori del consueto;* ma anzi, sotto un certo aspetto, in quanto fanno parte dell'attuale ordinamento giudiziario, sono veri tribunali *ordinari*. Bene è vero che essi giudicano soltanto dei reati previsti dal codice militare; ma ciò significa solo che essi sono tribunali *speciali per quei reati*, nella stessa guisa che, fino ad ora, i tribunali di Commercio potevano dirsi *speciali per gli affari commerciali,* ma non certo *straordinari*. A questo proposito anche il Borsani ed il Casorati dicono che la giurisdizione speciale è ben diversa dalla *eccezionale* e *straordinaria*. « Questa è occasionale, temporanea, creata per singolari circostanze. Quella invece è stabile e permanente. La giurisdizione eccezionale è una grave offesa alla libertà; epperò fu condannata irremissibilmente dalla scienza e dalla civiltà. La giurisdizione speciale è meno pericolosa alla libertà civile, perchè, se non possiede le guarentigie dell'ordinaria, è tuttavia chiaramente definita dalla legge, che stabilisce le condizioni e i modi della sua attuazione ». (V. Commento al cod. di proc. pen. V. I. § 238). E tale è anche lo spirito dell'articolo 71 dello Statuto. Questo articolo infatti non è nuovo: esso, come la maggior parte del nostro Statuto, deriva dalla Costituzione francese del 1830, la quale alla sua volta deriva dalle precedenti costituzioni. È noto che, fino al principio di questo secolo, il potere giudiziario non era nettamente distinto dagli altri poteri. In molti casi il principe, nelle cui mani era il potere legislativo, giudicava avocando a sè il

sufficienti ad assicurare la indipendenza dei giudici, perchè, come osserva Beniamino Constant, la posizione, le relazioni personali, il commercio abituale, i segreti

---

giudizio di particolari controversie, che commetteva a *Commissioni speciali;* in molti altri, il potere esecutivo giudicava in questioni che competevano ad altro magistrato. Tali erano i così detti giudizi di *attribuzione* e di *avocazione*. Coi primi il principe delegava il giudizio ad una *Corte determinata*, ad un *determinato* tribunale, ad una *commissione speciale;* coi secondi, il magistrato superiore avocava a sè un giudizio, che per legge doveva essere definito da un altro giudice.

Quando la rivoluzione francese sorse a decretare la partiziono dei poteri e la indipendenza dell' autorità giudiziaria; quando volle impedire l' azione del potere esecutivo nei giudizi, pensò di premunirsi contro i giudizi di avocazione e di attribuzione, che nascondevano abusi e prepotenze, e così fu scritto l' art. 17 della legge 24 agosto 1790. In questo articolo è detto: « L' ordine costituzionale della giurisdizione non potrà essere mutato, nè i giudicabili venir distolti dai loro giudici naturali, creando alcuna *commissione*, o per via di *attribuzioni* od *avocazioni* diverse da quelle, che saranno determinate dalla legge.

Questo articolo fu riprodotto nella Costituzione del 1791, salvo che invece di ripetere la frase: i *giudici naturali*, la Costituzione del 1791 dice: i cittadini non potranno essere distolti dai giudici *loro assegnati dalla legge*. Questa medesima disposizione fu poi riprodotta nell' articolo 63 della Costituzione del 1814, e finalmente nell' art. 53 della Costituzione del 1830 così concepito: « Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali ». Or bene, quali sono i giudici naturali? – I commentatori sono concordi nel dichiarare che si dicono giudici naturali quelli che legge ha *anticipatamente designato*. E questa definizione è provata dalla costituzione stessa del 1791, che, come ho detto, traduce la frase: *giudici naturali*, nell' altra: *giudici assegnati dalla legge*. — Questo articolo dunque costituisce una diga contro fatti ed abusi, che si erano avverati nei tempi trascorsi, e lo scopo vero e solo di esso è appunto questo: che nè il potere esecutivo, nè il parlamento possano creare alcuna *commissione straordinaria*, nè possano dare *ad un imputato* un giudice *speciale*, diverso da quello che la legge ha stabilito. Il che non si fa certo colla istituzione dei tribunali militari.

Ma se la istituzione dei tribunali militari in sè non sarebbe incompatibile coll' art. 71 dello Statuto, è un fatto però che gli attuali tribunali militari ne costituiscono una flagrante violazione. Alla seconda questione devesi quindi, secondo me, rispondere affermativamente.

favori distruggono gli effetti della inamovibilità in modo tanto più funesto, quanto esso è più inosservato; e poichè, ad ogni modo « respingendo anche qualunque idea di occulta influenza e di colpevole connivenza, subito che v' ha possibilità d' avanzamento, l' inamovibilità è illusoria » (1); che non dovrà allora dirsi dei giudici militari, che neppure quelle garanzie ci presentano, e dipendono direttamente ed in tutto dal potere esecutivo?

E se da tutti si biasima e si proclama sommamente pericolosa per la indipendenza della magistratura la disposizione dell' art. 199 dell' ordinamento giudiziario, secondo il quale i giudici « possono per l' utilità del servizio essere tramutati da una corte o da un tribunale ad altra corte o tribunale con parità di grado e di stipendio », sembrando questa una soverchia attribuzione del potere esecutivo, il quale, senza l' obbligo di osservare alcuna formalità, senza motivazione alcuna, e

---

Infatti, se è vero che i giudici naturali sono quelli assegnati dalla legge, e se è vero, d' altra parte, che lo Statuto è una legge, anzi la prima fra tutte le leggi dello Stato, ne segue che giudici naturali saranno quelli che lo Statuto designa. Or bene, lo Statuto assegna ai cittadini giudici *nominati dal Re* e *inamovibili;* quindi giudici naturali saranno quelli soltanto che presentano, innanzi tutto, tali garanzie. Ma poichè, come vedemmo, i tribunali militari non si uniformano a quelle disposizioni statutarie, essi evidentemente violano l' art. 71 della nostra Costituzione, e sottraggono veramente i cittadini ai loro *giudici naturali,* ai giudici cioè anticipatamente designati dalla legge fondamentale dello Stato. Il ragionamento è semplice, ma incontrastabile.

Senza volere, mi accorgo di essermi trattenuto di troppo su questa questione, di cui avevo detto di non volermi occupare: mi scusi il lettore, ma l' interesse vivissimo, con cui ho preso a trattare l' argomento della giurisdizione militare, mi vi ha trascinato, mio malgrado. Nè io posso dolermi di questa lunghissima *nota,* poichè è anch' essa un argomento a sostegno della mia tesi.

(1) B. Constant. Commento a Filangieri (pag. 206).

colla sola enunciazione della vaga ed elastica formula *per l' utilità del servizio* può mandare un magistrato da un estremo all' altro del territorio nazionale, e menomare, collo spauracchio della traslocazione, la indipendenza dei giudici; che non dovrà dirsi, adunque, dei giudici militari che rimangono nella diretta ed assoluta dipendenza del ministro della guerra, il quale, sol che lo voglia, può promuoverli o destituirli?

Ma le influenze del potere esecutivo non sono le sole che possono subire i giudici militari, i quali invece dovrebbero, come ogni altro giudice, subire soltanto il dominio della legge, e, forti dell' eminenza di essa, sovrastare nel loro ministero a tutti i poteri civili. La indipendenza della convinzione e la libertà del voto, che è prerogativa intangibile e sacra di qualsiasi magistratura, viene menomata nei giudizi militari anche per altri motivi.

Infatti, la differenza notevole di grado, che intercede fra il presidente colonnello, ed i giudici capitani, non può non produrre una certa dipendenza di questi dal loro superiore. E ciò non solamente perchè i giudici capitani, spinti da una riverenza, che certo è lodevole, ma che talora potrebbe esser soverchia, subiranno l' influenza che, anche inconsapevolmente, inspira una eminente posizione gerarchica, e saranno naturalmente indotti ad inchinarsi alle decisioni del loro capo e superiore, senza quella discussione dalla quale solo può emergere il più giusto responso; ma anche e principalmente, anzi, perchè i ferrei vincoli della dipendenza disciplinare, con cui sono sottoposti al presidente, li riduce spesse volte all' impotenza e li mette nella impossibilità di opporsi ai voleri di lui, quando anche la pensino in ben diversa maniera.

E, per vero dire, il presidente, oltre all' autorità

morale, esercita una autorità diretta, direi quasi, *fisica, materiale*, sui giudici, che sono ad esso direttamente sobordinati, e che molte volte appartengono al medesimo reggimento che egli comanda. Il Presidente infatti ha la facoltà di punire i giudici disciplinarmente, perfino durante il giudizio; ed anzi ha l' obbligo di ricordare ai giudici, in principio dell' udienza, che essi da lui dipendono e che si guardino bene dal dimenticarsi che, anche amministrando la giustizia, sono soldati. Il Regolamento sul servizio territoriale stabilisce appunto: Oltre i doveri - cito testualmente - (1) particolari del presidente del tribunale militare, contemplati nel codice penale per l' esercito e nel regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, egli *deve ammonire nell' aprire la seduta* TUTTI I MILITARI *che vi intervengono di astenersi nell' adempimento del loro dovere da* QUALUNQUE *infrazione ai principii della disciplina, sotto pena di venire puniti a seconda del Regolamento di disciplina militare*, o del Codice penale per l' esercito. E se si pensa che una osservazione, una semplice osservazione (2) che l' inferiore rivolga al superiore, costituisce una mancanza disciplinare, la dipendenza dei giudici dal presidente apparisce manifesta.

Quale sarà dunque il giudice che oserà resistere al volere del presidente, o meglio - poichè prima che giudici e più che giudici, i membri del tribunale militare sono soldati - quale sarà il *capitano* che oserà opporsi

---

(1) Regolamento sul servizio territoriale 8 Luglio 1883, Vol. II, libro V, cap. 2, art. 9, § 58 (pag. 289).

(2) L' art. 3 del Regolamento di disciplina, dopo aver detto che la subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori, stabilisce al § 12: L' obbedienza deve essere pronta, rispettosa, assoluta. Non è permesso all' inferiore *alcuna esitanza* od *osservazione*, quand' anche si creda gravato od ingiustamente punito.

al *colonnello*, a quello stesso colonnello, forse, che comanda il reggimento a cui egli appartiene, e dal quale direttamente dipende? Purtroppo, sovente, nei giudizi militari, chi condanna è uno solo, con un unico voto: il presidente.

Ma, anche senza ciò, anche facendo astrazione dalla inopportuna e deplorevole avvertenza che il presidente deve fare in principio di seduta, io mi domando: quando, come spesso avviene, gli avvocati si trovino in conflitto con il presidente per qualche incidente della causa, quando si tratti di risolvere un conflitto, sopra ricorso delle parti, contro un provvedimento dello stesso presidente, che cosa potranno fare i capitani giudici, se non approvare l'operato del presidente? Chi oserà resistergli, od anche solo dargli un consiglio, quand' egli si ostini?

E notisi che, mentre da una parte la inferiorità del grado rende necessariamente subordinati e sommessi i giudici, i quali sono abituati ad obbedire sempre al superiore e ad eseguirne senza esitazione la volontà ed il desiderio; dall' altra, la superiorità del grado rende il presidente, per l' abitudine a non vedersi mai contrariato dagli inferiori, intollerante ed autoritario.

Nè con questo io intendo di dire che i presidenti commettano arbitrii o prepotenze, e vogliano condannare un innocente, come se fosse colpevole; poichè anzi io credo che non si possa supporre simile cosa nell' animo di un uomo che veste la divisa del soldato.

Certo il presidente non vorrà condannare e non vorrà nemmeno assolvere; ma vorrà anzi fare giustizia. Ma, senza considerare che l' errore è proprio di tutti, possono talvolta certe abitudini, certi pregiudizi, l'amor proprio e mille e mille altre cagioni turbare la serenità del giudizio. Del resto, nessuno potrà certo negare

che il timore di una persecuzione e di un gastigo, o, per lo meno, di quella malevolenza che a nessuno piace d' incontrare, e ad un subordinato molto meno, e che sovente è figlia non di maligna natura, ma dell' amor proprio offeso, che cambia spesso la fermezza altrui in ostinazione ed ignoranza, possa qualche volta turbare, nei giudizi militari, la indipendenza dei giudici capitani, specialmente se essi appartengono al reggimento comandato dal colonnello presidente.

Con ciò adunque ho inteso solo di porre in evidenza un pericolo, a cui la costituzione dei tribunali militari dà luogo; poichè io vorrei - lo ripeto - che nessun rapporto potesse anche soltanto far dubitare della indipendenza dei giudici e della retta amministrazione della giustizia.

§ 2.

Imparzialità.

Per la quale, oltre la indipendenza, è condizione indispensabile la imparzialità dei giudici. Affinchè i giudici possano veramente dirsi imparziali, è necessario che essi si trovino in condizioni tali da poter sempre giudicare con calma, con serenità assoluta di animo, senza che nulla, anche indirettamente ed inconsapevolmente, possa influire sulla loro coscienza. Sarebbe desiderabile, se fosse possibile, che i giudici si elevassero al di sopra di tutte le umane passioni, che si trasportassero in un ambiente così puro, che nulla di ciò che è umano potesse turbarlo. Or bene, io credo di affermare il vero, dicendo che sovente quella calma e quella serenità di animo, che deve presiedere ad ogni giudizio, non si riscontra e non può riscontrarsi nei giudizi

militari, pronunziati dagli stessi militari, da giudici, cioè, che al tempo stesso costituiscono l' ordine direttivo e disciplinare del corpo cui appartengono gli individui giudicati. Infatti, se l' esercito non costituisce più, ai giorni nostri, una società a sè, è però innegabile che gli ufficiali, che ad esso presiedono, costituiscono una classe di persone aventi abitudini speciali ed interessi propri, che vivono nella milizia e per la milizia, e che troppo da vicino sono legati alle istituzioni militari, perchè possano spassionatamente giudicare delle offese, che alle istituzioni militari si riferiscono.

Io non oserò certo affermare in modo assoluto, come pure affermò l'onorevole D'Ondes-Reggio (1), che i militari sono giudici e parte in causa, ma credo tuttavia che ben si apponesse il Lucchini, quando scriveva che non è certo « degna di approvazione una giustizia, pei componenti l'esercito, rappresentata e amministrata da membri dello stesso esercito. » (2).

E, se uno degli argomenti, che hanno condotto all' abolizione dei tribunali di commercio, è appunto questo: che i giudici commercianti, se non direttamente certo indirettamente, sono giudici e parte in causa; poichè, come dicono il Meyer, il Bentham e lo Zanardelli, il giudice commerciante può esser tratto instintivamente a considerare le cose unilateralmente, dalla sola parte relativa agli interessi del commercio che esercita, e nel giudizio potrebbe quindi essere, pur non volendo, parziale; perchè, fatte le debite proporzioni, questo stesso argomento non potrà valere per i giudici militari? Certo i militari sono direttamente interessati in

(1) Tornata della Camera dei deputati — 4 Gennaio 1864.
(2) Lucchini - Soldati delinquenti ecc.

tutto ciò che si riferisce alla disciplina ed alle militari istituzioni, e quindi sono naturalmente inclinati a considerare le cose dal solo lato dello interesse della milizia, che è in fondo il loro stesso interesse; e, mentre nulla trascureranno di ciò che, da vicino o da lungi, apparentemente o realmente, sembrerà loro minacciare l'esercito, poco si cureranno dello interesse dell'accusato, delle formalità procedurali, di tutto ciò, insomma, che, pur non interessando l'ordine militare, interessa però in sommo grado la giustizia. E così, a cagione di esempio, essi non vedranno nella insubordinazione che l'offesa fatta alla divisa, al grado, all'esercito, e considereranno quell'offesa come fatta a se stessi e al grado loro. Ed allora come potranno essi giudicare con quella imparzialità, con quella calma, con quella serenità, che sono pur tanto necessarie? E quando si tratti di giudicare coloro che hanno offeso ai loro fianchi, forse, in loro presenza, i loro compagni e gli amici, o, meglio ancora, quando si debba giudicare di gravi fatti, i quali abbiano fortemente turbato gli interessi militari, di atroci delitti che abbiano recato gravi disordini nella milizia e prodotto una forte impressione, che tranquillità d'animo, che chiaroveggenza vi può essere, in tali giudici, a distinguere rei da innocenti? Allora, trasportati dalla indignazione e dall'ira, le forme sembreranno loro un'inezia, i dubbi, che si promuovono, saranno per essi misere sottigliezze, e la condanna sarà certa; ma, se la condanna è ingiusta, se ne scoprirà l'ingiustizia solo quando il condannato è cadavere!..

Checchè si dica, è certo innegabile che, trattandosi di reati militari, gli ufficiali sono appunto i giudici, nei quali, più facilmente che in ogni altro, la calma e la imparzialità del consiglio può essere menomata da

idee preconcette o dalle impressioni delle prime apparenze, e che con maggiore probabilità possono essere indotti, sia pure inconsapevolmente e senza volerlo, a giudicare secondo passione, poichè, come dice Beniamino Constant, (1) se l'interesse non muove tutti gli individui, perchè ve ne ha di quelli che la loro nobile natura innalza al di sopra delle ristrette idee dell'egoismo, *l' interesse muove però tutte le classi.*

Ed anche il Lucchini (2) riconosce ciò, e dice, a proposito dei giudici militari, che essi hanno una naturale propensione a lasciarsi imporre da tutt'altri criteri che da quelli del diritto e del giusto, e « che essi appunto sono i giudici che offrono la minor possibile garanzia di indipendenza e d' imparzialità » (3). E lo stesso Buccellati (4) dice che i membri dei tribunali militari *non sempre sanno obliare la sudditanza gerarchica a cui sono abituati,* e più che gli argomenti del difensore, che muove l' animo alla pietà, sentono la voce autorevole del pubblico accusatore, che fa troppo di frequente appello alla necessità politica e alle fatali esigenze della disciplina militare.

Finchè adunque vi saranno tali giudici, la giustizia militare non potrà certo andare esente da sospetti, nè escludere la possibilità delle accuse, e non sarà quindi quale essa deve essere; poichè è duopo, affinchè l' amministrazione della giustizia sia quale deve essere, è d' uopo - lo ripeto ancora - rimuovere da essa qualsivoglia *sospetto*, qualsivoglia POSSIBILITÀ di accusa.

---

(1) Constant - Commento a Filangieri (Parte I. cap. 5 pag. 30).

(2) Lucchini - Soldati delinquenti etc. (pag. 114, 115).

(3) Ed anzi, a proposito del giudizio di Misdea, egli dichiara espressamente che « l' opinione pubblica non ebbe fede che pacata e serena ed imparziale fosse stata la giustizia (p. 95) e che le *cose non camminavano a dovere e al giudizio presiedeva la passione* (p. 102).

(4) Buccellati — Pena militare (pag. 4).

§ 3.

Dottrina ed esperienza.

Ma prima ancora della imparzialità e della indipendenza, è necessario che i giudici posseggano intelligenza, dottrina, esperienza, che siano insomma giudici *illuminati*. E per vero dire, se il difetto d' imparzialità e di indipendenza costituisce un grave pericolo per l' amministrazione della giustizia e può dar luogo, qualche volta, a men che retti giudizi, la mancanza di questa ultima condizione è un male certo e positivo, poichè rende i giudici assolutamente incapaci di giudicare con rettitudine.

E che i giudici militari non siano in grado di amministrare rettamente la giustizia, si comprende facilmente e non ha neppure bisogno di essere dimostrato; poichè, credo, non ha bisogno di essere dimostrato che per amministrare la giustizia, per proporzionare la pena al delitto, per giudicare di tutte le questioni pregiudiziali, perentorie, di nullità, di tutte, insomma, le più importanti, le più difficili ed intricate questioni di diritto, occorrano cognizioni giuridiche, le quali i militari non hanno, nè possono avere.

Io non dirò, come disse già l'onorevole Cordova (1), che l' idea di civiltà è un' idea troppo *civile* per potere essere *militare;* ma credo di non essere lungi dal vero, affermando che fra gli studi civili, e principalmente fra lo studio del diritto, e gli studi militari, vi è troppa differenza, perchè possano trovarsi in una stessa persona.

Nè si obietti che, per far da giudice nei tribunali

---

(1) Seduta della Camera dei Deputati 8 Decembre 1863.

militari, non occorrono cognizioni giuridiche; poichè chi questo affermasse, mostrerebbe di non sapere quello che dice. Basta aprire il codice militare per persuadersene, e per vedere come, fra i reati militari, si trovino i reati di *calunnia*, *diffamazione*, *falso*, *provocazione*, *corruzione*, *subornazione*, *violenze*, *ferite*, *percosse*, *vendita*, *pegno*, *alienazione di effetti*, *furti*, *truffe*, *appropriazioni indebite*, e così via, come insomma si comprendano in quel codice quasi tutti i reati comuni. Che anzi, come ho già detto nel primo capitolo, la grandissima maggioranza, o, dirò meglio, tutti i reati previsti dal codice militare, ad eccezione di quattro o cinque relativi al tempo di guerra, trovano riscontro nel codice comune. (1)

Or bene, se per giudicare di questi reati, quando sono commessi da non militari, si richiedono tante garanzie di intelligenza, dottrina e esperienza nei giudici, e nessuno penserebbe mai che persone prive di cognizioni giuridiche, come medici od ingegneri, potessero giudicarne; perchè per giudicare di quelli stessi reati, quando chi li commette vesta la divisa militare, quelle nozioni e quelle garanzie non si richiederanno?

Ma, si obietta, quei reati acquistano, se commessi da soldati, una speciale fisionomia e un carattere particolare.

Se non lo avessi già fatto nel primo capitolo, potrei quì dimostrare che il reato è costituito dal fatto criminoso e non dalle modalità, che lo accompagnano, le quali se possono dare ad esso maggiore gravezza, non possono però cambiarne la natura e la essenza. E per vero dire, essendo la *qualità* del reato determi-

(1) Anche il Setti riconosce questa verità, e dice che « i reati militari che non hanno rispondenza nel codice comune non possono essere che pochi » (L' esercito e la sua criminalità - pag. 157).

nata dal diritto violato, il fatto che chi viola quel diritto è militare non ha che vedere colla specie e la natura del reato, nè può quindi dare ad esso una speciale fisionomia e trasformarlo, ma solo può accrescerne la gravità e la importanza.

Rimanendo quindi *identici* gli *elementi costitutivi* del reato, e solo variando alcune circostanze concomitanti (poichè gli estremi giuridici del furto, del falso, della diffamazione e così via rimangono gli stessi anche per i soldati), non si comprende come possano gli ufficiali, privi affatto di qualsiasi nozione di diritto, giudicare di tali reati, che presentano elementi così intricati e complessi.

Ma, anche senza ciò, udite in che cosa consiste la speciale fisionomia di cui si parla.

Un solo esempio basta per tutti: il furto commesso da militare a danno di militare in caserma o in luogo dove le milizie abbiano stanza benchè momentanea, si considera *reato militare* ed appartiene alla competenza della *giurisdizione militare*, (art. 214); il furto commesso da militare a danno di un militare fuori della caserma o del luogo dove le milizie hanno stanza è *reato comune* ed appartiene alla *giurisdizione ordinaria.*

Ecco dunque la profonda differenza che intercede fra il reato militare e il reato comune! Ecco in che consiste lo speciale carattere e la particolare fisionomia, che i reati comuni assumono quando vengono commessi da soldati!

Se, adunque, il soldato ruberà ad un altro soldato fuori dell' uscio della caserma o in luogo che militare non sia, dovrà esser giudicato da gente dotta nelle discipline giuridiche, ed esperta in materia di giudizi; se invece ruberà dieci metri più in là e sarà entrato nella cerchia del campo o della caserma, dovrà allora

esser giudicato da gente ignorante di diritto e che non presenta nessuna garanzia di capacità.

Così sarà tutelata la disciplina e l'esercito sarà salvo !... (1)

Nè si obietti, come alcuno fa (2), che non è vero che gli ufficiali non possiedano cognizioni giuridiche e siano incapaci di amministrare la giustizia; poichè infatti la incapacità è più che dimostrata, quando si considerino gli studi fatti, e le occupazioni proprie degli ufficiali.

E primieramente agli ufficiali, per le molteplici occupazioni, a cui devono attendere giornalmente, manca il tempo di dedicarsi allo studio (3). Del resto, se anche il tempo non faccia loro difetto, certo essi studieranno piuttosto le discipline militari, la cognizione delle quali è per essi indispensabile e può loro procurare avanzamenti di grado e un brillante avvenire, che

---

(1) Come questo, mille altri esempi si potrebbero addurre per dimostrare in che consista la diversità di natura, e la differenza che passa fra i reati militari e i delitti comuni. — Così, per ciò che si riferisce alle ferite, se un soldato di marina ferisce un altro soldato di marina con un coltello senza punta, che si considera non estraneo all' armamento, sarà giudicato dai tribunali militari, se invece lo ferisce con un coltello a punta, verrà allora giudicato dai tribunali ordinari, poichè nel primo caso vi ha reato *militare* e nel secondo caso invece il reato è *comune*. (art. 194). Dove si vede che tutta la *specialità* del reato consiste, in ultima analisi, nella *punta* del coltello, la quale determina la giurisdizione e dà agli individui di marina, secondo che vi sia o no, giudici esperti od ignoranti di diritto; mentre invece la circostanza che il coltello sia, o no, *estraneo all' armamento*, non dovrebbe influire che, tutt' al più, sulla misura e sulla *quantità* della pena, come nel capitolo I. ho cercato di dimostrare. — Di un tale empirismo, che sarebbe semplicemente ridicolo se non producesse purtroppo assai tristi conseguenze, giudichi il lettore.

(2) Setti — L'esercito e la sua criminalità. (pag. 167).

(3) Ciò è osservato anche dal generale Marselli nel suo ottimo libro *La vita del reggimento*.

non le discipline giuridiche, da cui nulla guadagnano e che sono affatto estranee alla professione militare. Che anzi nelle stesse scuole militari, dove gli ufficiali compiono i loro studi, non vi ha alcun serio insegnamento giuridico (1).

Del resto se anche nelle scuole militari si istituisse uno speciale e serio insegnamento di diritto, esso rimarrebbe sempre per i militari uno studio di secondaria importanza, come quello che non li interessa direttamente, e sarebbe quindi trascurato.

Ad ogni modo poi, esso non potrebbe certo produrre utili effetti, poichè difficilmente gli allievi militari sarebbero in grado di comprenderlo. Ed infatti essi, in generale, escono dalle scuole e divengono sottotenenti a 18 o 19 anni: ora, se per i non militari si reputa necessario un lungo corso di studi preparatorii, prima di passare agli ardui studi del diritto, tantochè i giovani non entrano nelle Università che dai 18 o 19 anni in su, non so con quanto profitto potrebbero i giovani allievi delle scuole militari, a 14 o 15 anni, occuparsi di studi tanto difficili e d'indole tanto diversa da quelli, a cui sono dediti.

---

(1) Di ciò ebbi una riprova quando feci il volontariato di un'anno. Siccome appartenevo al plotone allievi ufficiali, avevamo anzi un ufficiale incaricato di farci un corso speciale di diritto militare. Or bene, egli non fece altro che leggerci e farci imparare a memoria i nomi delle pene e la loro durata, ma non ci disse mai in che consisteva il furto, la frode, e così via, o che cosa era il dolo, la colpa, il conato, la complicità etc. Che anzi, poichè le pene sono di due specie nel codice militare: quelle che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia e quelle che tale indegnità non producono, egli ci insegnava che le pene militari sono di due specie: quelle che rendono *indegno*, e quelle che rendono *degno* di appartenere all'esercito. — Incredibile, ma vero!

Ma, ad ogni modo, presentemente nelle scuole militari non vi ha, come diceva, alcun serio insegnamento giuridico, e quindi i giovani sottotenenti escono da quelle, senza saper nulla di diritto, e senza conoscerne i più elementari principii.

Nè, negli otto o dieci anni che impiegano a passar capitani, si occupano essi di studi giuridici, poichè i sottotenenti ed i tenenti non devono compiere l'ufficio di giudice, e quelli studi non servirebbero loro a nulla, mentre utilissimi sono per loro gli studi militari.

Fra i 28 ed i 40 anni passano capitani; e nei primi anni, non potendo essere giudici, continuano a non occuparsene. Quando poi è molto tempo che sono capitani, e sono divenuti i più anziani, allora essi, che sono digiuni affatto di ogni studio di diritto e che non si ricordano forse nemmeno più che esista un codice penale militare, allora, ad un tratto divengono giudici e sono chiamati a giudicare di quelli stessi reati, di cui si occupano i magistrati; allora, si radunano in corte di appello e condannano irreparabilmente alla morte!

E neppure essi potranno supplire colla esperienza al difetto di studi - se pure l'esperienza può giovare a chi è digiuno delle discipline giuridiche - poichè quando, dopo due anni di esercizio, avranno almeno acquistato una certa pratica, ecco che cesseranno di ufficio, ed altri ufficiali, digiuni affatto di nozioni giuridiche, siccome erano essi due anni prima, li surrogheranno.

Or bene, con tali giudici può la giustizia essere rettamente amministrata? La risposta è assai facile, poichè è evidente che essi non possono offrire alcuna di quelle guarentigie di capacità, di dottrina, di esperienza, che sono indispensabili in ogni giudizio, e che

solo una occupazione assidua, uno studio intento, una pratica continua di tutte le spinose questioni di procedura e di diritto possono dare.

Bene a ragione fu detto che l' ufficio di giudice penale è forse il più grave ed il più difficile di tutti gli umani uffici. Certo, per esso si richiedono grande capacità, gran senno e grande dottrina. Non v' ha momento della discussione, in cui non possa sorgere tale gravissima difficoltà e tale gravissima questione che, o nell' interesse della difesa, o nell' interesse dell' accusa, sempre poi nell' interesse della giustizia, non richieda grande acume d' intelletto e molta pratica della materia penale, per venire convenientemente risoluta. Non v' ha momento della causa, in cui le parti - l' accusa o la difesa - non promuovano discussioni giuridiche, di interpretazione di legge, sul significato da darsi a certi articoli, sul valore e la ragione di certe disposizioni. Ora il giudice che è assolutamente privo di cognizioni giuridiche, come potrà decidere quale delle due parti ha ragione, quale sia la più retta interpretazione, quale lo spirito ed il significato della legge?

E certo, senza cognizioni giuridiche, è impossibile che la legge possa essere rettamente interpretata, ed applicata secondo giustizia.

E come potranno, uomini cresciuti ed educati in tutt' altro ordine di idee, in tutt' altra abitudine, come potranno essi definire tutte le controversie sulla competenza, sulla prescrizione, sulla complicità, sul conato, sulla qualificazione del reato? Come potranno essi proporzionare convenientemente ai delitti le pene, se la commisurazione della pena è tal cosa che non solo non può essere equamente attuata, ove i giudici non pongano severa attenzione e non facciano esattissima

stima di tutte le fila del fatto, di tutti i suoi incidenti e delle più minute particolarità, delle quali si compone e dalle quali è attorniato; ma se - ciò che maggiormente importa - una retta applicazione della pena non può farsi senza lunga pratica, senza quella sicurezza di giudizio, che non si acquista che colla abitudine di un lungo esercizio, e senza una perfetta conoscenza delle leggi penali; poichè proporzionare vuol dire *confrontare* e confrontare significa *ricordarsi?* Come potranno essi risolvere tutte le questioni perentorie, le questioni pregiudiziali, le questioni di nullità, le questioni che tolgono o scemano l'imputazione, tutte, insomma, le più ardue e importanti questioni di diritto e di procedura, di cui parlava testè e su cui si sono scritte migliaia di volumi?

§ 4.

Giudizi di autorevoli uomini sui giudici militari.

Del resto, che i giudici militari non presentino sufficienti garanzie di capacità è cosa riconosciuta da lungo tempo e lamentata da molti.

Nella stessa relazione della giunta parlamentare presentata da Paulo Fambri, il 30 Novembre 1872, a proposito del progetto di legge riguardante gli stipendi degli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione della giustizia militare, s'invocano riforme nella composizione del corpo giudicante e si fanno voti perchè ivi siedano persone *sapute di leggi* - sono parole della relazione - *e pratiche delle procedure.*

È innegabile - ivi si dice - che la mancanza di queste, oltre alle serie conseguenze morali e giuridiche, ne ha di economiche, giacchè l'annullamento di molte

sentenze per violazione di legge, o per difetto di procedura, duplicando le citazioni dei testimoni, il tempo delle detenzioni preventive e tutte le altre spese della procedura, ingrossa il capitolo del bilancio ed assottiglia il credito della istituzione. E si aggiunge. « O il personale della giustizia si recluta fra ciò che vi ha di più eletto fra i cultori delle scienze morali, o, col presente sistema di pubblicità e di oralità, la legge non potrà avere che sconfitte ».

E nello stesso parlamento nazionale si sono dati da autorevoli personaggi, intorno ai giudici militari, giudizi non dissimili da quello che io ne ho dato. Così, a cagion d' esempio, l' illustre Mancini diceva che i militari sono giudici « la cui scelta e istruzione non possono offrire assai solide garanzie ». (1) E in tema di complicità, egli diceva: « In questi casi di complicità, conviene decidere questioni ben delicate di diritto e di apprezzamento, e che io reputo inaccessibile al giudizio di un militare, per quanto possa essere ben istrutto; e l' errore è assai facile, senza il giudizio illuminato dell' uomo di legge e senza quelle guarentigie di discussioni, di prove e di difese, che sono scritte nei codici. In questi giudizi, e non credo con ciò di fare torto ai giudici militari, può bensì accordarsi con un articolo di legge la competenza legale, ma essi non saranno meno perciò moralmente incompetenti davanti l' opinione pubblica » (2).

L' onorevole D' Ondes-Reggio chiama i giudici militari « gente che di tutt' altro sono conoscitori che di leggi e della penale ragione » (3).

---

(1) Seduta del 1. Agosto 1873.

(2) Seduta 9 Gennaio 1864.

(3) Tornata 1. Agosto 1863.

L' onorevole Panattoni dice che « i giudizi militari sono affidati a persone rispettabili al certo, ma non abituate alla trattazione delle cose giuridiche » (1). L' onorevole Sineo afferma che i giudici militari *molte volte ignorano le leggi ed il modo in cui debbono essere interpretate* (2) ».

L' onorevole Miceli dichiarava alla Camera: (3) « Io rispetto la divisa del militare, ma non fo torto ad un probo e valoroso soldato, se sostengo che egli non può giudicare di materie astruse e di suprema difficoltà anche ai più sperimentati legisti. Il militare, abituato colla spada al fianco a star sempre in mezzo ai cannoni, ai cavalli ed ai muli, come conoscerà con sicurezza per sè e della società, del *mandato*, della *complicità* e della *connivenza*, cose che solo la scienza può e sa definire? »

E lo stesso onorevole Crispi, (4) che presiede ora al governo d'Italia, giudicava i giudici militari *persone le quali non sono abbastanza familiari alle materie giuridiche;* e soggiungeva: « Io mi sono trovato innanzi ai Tribunali militari ed innanzi al tribunale supremo di guerra, e più volte mi sono accorto che le questioni giuridiche non sempre furono risolute secondo il diritto.

Ci sono certe questioni niente discutibili, perchè furono trattate moltissime volte, e la giurisprudenza fu costante nel risolverle. Orbene, innanzi ai tribunali militari, mi accadde di vederle decise anche contro il diritto. »

---

(1) Tornata 17 Decembre 1863. Relazione della Commissione, presentata dall' on.e Panattoni, sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare.

(2) Tornata 12 Gennaio 1864.

(3) Tornata 31 Luglio 1863.

(4) Tornata 9 Gennaio 1864.

Più recentemente poi il Lucchini scrive dei giudici militari che essi « non ci fanno garanti che di due cose: della inettitudine all'ufficio del giudicare e della naturale propensione a lasciarsi imporre da tutt' altri criteri che da quelli del diritto e del giusto (1) »; ed aggiunge che essi sono giudici, « i quali sulla bilancia della giustizia pongono la spada ed il moschetto, in luogo della ragione e del diritto (2). »

E davvero non si comprende come si possa tollerare ancora che siedano nei tribunali coloro, cui non una sola parola di diritto è stata insegnata.

§ 5.

I militari giudici infallibili.

E molto meno si comprende, quando si pensi che i tribunali militari sono equiparati nientemeno che alle Corti di Appello.

Lo dichiara espressamente il tribunale supremo di guerra e marina: « I tribunali militari sono da equipararsi alle corti d' appello e non ai tribunali correzionali, giacchè essi giudicano senza appello e pronunziano condanna fino alla pena capitale inclusiva (3) ».

Gli ufficiali adunque sono giudici di Corte di appello; essi, che non una sola parola di diritto hanno mai appreso, sono equiparati ai consiglieri di Corte di appello, ed essi giudicano, in prima ed ultima istanza, di tutte le cause soggette alla loro giurisdizione, e

(1) Soldati delinquenti ecc. (pag. 114).
(2) Id. Eod. (pag. 117).
(3) Sentenza 27 Aprile 1874, del Tribunale Sup. su ricorso Della Valle ed altri.

condannano inappellabilmente così a due mesi di carcere, come alla pena di morte!

Ed a proposito della mancanza di appello dai tribunali militari, vi sarebbe lungamente da dire (1). Ma, poichè la via lunga ne sospinge ed è tempo che chiuda oramai questo capitolo, osserverò solo che, se è vero che la giustizia umana è di natura sua fallibile e per questo appunto, tranne pochissimi casi e di niun conto, si concede l'appello dai tribunali ordinari; è certo gravissima cosa negare l'appello dai tribunali militari, e dichiarare così infallibile il giudizio di uomini che non presentano sufficienti garanzie di indipendenza, d'imparzialità e di dottrina, e che autorevoli uomini dichiarano incapaci di amministrare rettamente la giustizia.

E ciò è tanto più ingiusto, in quanto i tribunali militari giudicano quasi sempre degli stessi reati di cui giudicano i tribunali ordinari, ed essendo poi tribunali *speciali*, presentano per la loro stessa natura maggiori pericoli e minori garanzie, e possono quindi più facilmente cadere in errore e commettere ingiustizie. Perchè dunque non si dovrà concedere mai l'appello? Sono forse i tribunali militari costituiti in guisa che le parti esercitino verso i giudici un ampio diritto di ricusa, come avviene per le Corti di Assise? Ricordiamoci che, dopo la unificazione italiana, noi abbiamo abolito i codici penali militari, che erano in vigore in tutte le altre parti d'Italia; ma che, specialmente in alcune provincie, come in quelle napoletane, si avevano, relativamente alla co-

(1) È questa pure una conseguenza manifesta della assurda confusione del tempo di guerra col tempo di pace. In tempo di guerra non si possono fare molti giudizi ed è già molto che se ne faccia uno, come meglio si può; ma in tempo di pace non è più così, e il negare l'appello ai militari è una vera ingiustizia.

stituzione dei tribunali militari, disposizioni liberali e serie garanzie. E primieramente, era stabilito, per i giudizi di semplici soldati e sottufficiali, che dovessero sempre far parte del tribunale giudicante due giudici dello stesso grado dell' accusato; cosicchè due semplici soldati sedevano talvolta come giudici nel tribunale militare, accanto ad ufficiali superiori, e la loro presenza era garanzia della imparzialità con cui sarebbe librata la sorte dei giudicabili.

Di più, un altra seria garanzia consisteva nell'essersi concesso ad ogni accusato l' immensa e preziosa facoltà di potere, sulla semplice sua parola d' onore, ricusare uno dei giudici componenti il tribunale militare. Così i tribunali militari napoletani si accostavano notevolmente alle corti d' assise, e si poteva allora, con qualche ragione, negare l' appello; ma oggi, col nostro codice militare, che in questa parte segna un vero regresso in confronto al codice napoletano, può forse dirsi altrettanto?

§ 6.

I militari difensori.

Prima di chiudere questo capitolo, mi si permetta ancora un' altra osservazione. L' articolo 310 del codice militare stabilisce che i difensori possono essere scelti fra i capitani e gli uffiziali subalterni, che trovinsi di guarnigione nel luogo ove siede il tribunale militare, o fra gli avvocati patrocinanti.

Anche su questo punto, molte cose vi sarebbero da dire, ma, poichè me ne manca il tempo, accennerò soltanto che, anche per i *sottotenenti*, *tenenti* e *capitani* difensori, valgono tutte le osservazioni fatte fin qui in-

torno ai giudici militari. Infatti, i sottotenenti, i tenenti e i capitani difensori, al pari degli ufficiali giudici, vivono nella milizia e per la milizia, sono, più o meno direttamente, interessati in tutto ciò che si riferisce alla disciplina e alle militari istituzioni, e quindi naturalmente inclinati a considerare le cose dal solo lato dell' interesse della milizia, che è il loro stesso interesse. Come potranno dunque essi esercitare col debito zelo l' ufficio loro, e difendere lo interesse dello accusato, che è contrario all' interesse della classe cui essi medesimi appartengono, ed al loro stesso interesse? E, ad ogni modo, come potranno essi farlo, se il presidente può ridurli all' impotenza ed al silenzio? Come potrà un sottotenente opporsi ad un colonnello, specialmente dopo l' ammonizione che, in principio di seduta, gli vien fatta dal presidente di *astenersi, nell' adempimento dell' ufficio di difensore, da qualunque infrazione ai principii della disciplina, sotto pena di venir punito a seconda del regolamento di disciplina militare o del Codice penale militare* (1)? E se una *semplice osservazione* (2) costituisce una mancanza disciplinare, e le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punibili fin anco con tre mesi di arresti in fortezza, io mi domando come potrà il difensore adempiere l' ufficio suo? E non sarà illusorio, in tali condizioni, il sacrosanto diritto della difesa? E se ogni giorno e in ogni momento della discussione, avviene che gli avvocati si trovino in conflitto col presidente per qualche incidente della causa, o debbano protestare contro provvedimenti dello stesso presidente, e qualche volta, anzi, si sono veduti il-

(1) Regolamento sul servizio territoriale 8 Luglio 1883 V. I. lib. V. cap. 2. art. 9. § 58 (pag. 289).

(2) Regolamento di disciplina.

lustri giureconsulti togliersi sdegnosamente la toga e uscire dall' aula, nella quale vedevano che la libertà della difesa non era più rispettata; che cosa, quando ciò avvenga nei tribunali militari, potranno fare i semplici sottotenenti contro il potere autocratico del presidente, contro i sarcasmi, le minacce, i silenzi intimati e gli ingiusti provvedimenti di lui, se non sedersi e tacere? Ed allora a che si ridurranno i diritti degli accusati, a cui si nega per tal modo una difesa ampia ed intera? E si noti che in effetto la difesa, nella maggior parte dei casi, viene affidata ai tenenti e sottotenenti, non fosse altro perchè i soldati non conoscono nessuno avvocato nella città dove compiono il servizio, e dove sono giunti da poco; che sovente quei tenenti e sottotenenti appartengono allo stesso reggimento comandato dal presidente colonnello; e che, in realtà, avviene molto più spesso di quello che alcuno potrebbe credere, che il presidente tolga la parola alla difesa minacciando il difensore di pene disciplinari. (1).

Ma, anche prescindendo da ciò, come potranno i giovani ufficiali difensori, i quali sono affatto ignari delle discipline giuridiche, tutelare convenientemente l' interesse dell' accusato ed esigere il rispetto di tutte le formalità processuali, che essi non conoscono, e che pure costituiscono per il reo, se non la sola, certo una delle maggiori garanzie? E come potranno essi tener fronte all' avvocato fiscale, che è uomo di legge, e misurarsi con esso? Che strana, inutile ed iniqua lotta non sarà dunque quella fra la difesa e la accusa davanti ai tribunali militari, in cui le due parti si trovano in condizioni così disuguali?

---

(1) Così almeno mi è stato riferito da persone degne di fede.

Aggiungasi poi che agli ufficiali difensori non si concede neppure il tempo necessario per studiare coscenziosamente la causa e preparare la difesa. Infatti, il regolamento pel servizio territoriale dispone che « *durante il tempo stabilito per la difesa*, l' ufficiale difensore *non va esente da alcun servizio od istruzione*, tranne nel dì successivo alla sua nomina ed in quello precedente al dibattimento ». (1) In due giorni di tempo, adunque, esso che non ha alcuna conoscenza del diritto e delle forme procedurali, deve far tutto e prepararsi a lottare con l' avvocato fiscale, che ha tutto l' agio possibile di studiare la causa e che di altro non si occupa che di diritto e di giudizi penali.

E tutto ciò è tanto più grave e pericoloso in quanto, come ho detto, i tribunali militari sono equiparati alle corti di appello; a quelle corti, cioè, davanti a cui non si ammettono neppure i giovani laureati in legge, poichè si teme che il presidente, trovandosi di fronte ad un debole ed inesperto difensore, abusi della propria autorità; e si vuole che l' avvocato, in giudizi di così grave momento, abbia coraggio, abbia autorità, abbia una posizione sociale acquistata dai suoi meriti, dalla sua dottrina e dalle lunghe lotte, per potere, ove occorra, contendere col presidente.

Del resto, a me pare che non si possa uscire da questo dilemma: o, per compiere l' ufficio di difensore sono assolutamente indispensabili cognizioni giuridiche, ed allora saranno sempre necessari gli avvocati, o si richiedono invece speciali cognizioni della vita militare, ed allora, in ogni caso, si richiederanno i militari. D'altra parte, o le cognizioni giuridiche, che si richiedono, sono tali

(1) Regolamento pel servizio territoriale. V. II. libro V. cap. II. art. 10 § 60.

che anche un ufficiale può averle, mentre si esigono tali cognizioni della vita militare, che solo un soldato può possedere, ed allora si dovranno escludere gli avvocati, e ammettere solo i militari; o, invece, sono necessarie tali cognizioni giuridiche, che solo gli avvocati possono averle, mentre le cognizioni militari necessarie possono essere possedute anche dagli avvocati, ed allora si dovranno escludere i militari ed ammettere gli avvocati soltanto. Che ufficiali e avvocati siano egualmente capaci di compiere l'ufficio di difensore, mentre hanno studi, abitudini e cognizioni così diverse, nessuno, credo, vorrà sostenere (1).

Concludendo, adunque, a me pare che dalle cose dette in questo capitolo, possa intanto trarsi una conclusione certa e indiscutibile: che, cioè, la amministrazione della giustizia militare è, per lo meno, difettosa, ed abbisogna di una sollecita e radicale riforma. Ed in questo io credo che tutti saremo d'accordo. Quale, secondo me, dovrebbe essere questa riforma dirò nel capitolo successivo.

(1) Anche questa è un' altra conseguenza evidente della confusione del tempo di guerra col tempo di pace. I primi codici militari furono fatti per il tempo di guerra, e, poichè in guerra e nell' aperta campagna non si può certo andare a cercare ogni volta un avvocato per ogni giudizio, fu concesso agli accusati di farsi difendere da un ufficiale, poichè si pensava che sarebbe meglio essere difesi da un ufficiale che da nessuno. Poi si fecero malauguratamente valere i codici militari anche in tempo di pace, e quella disposizione, che in guerra era logica e giusta e che era stata introdotta in favore degli accusati, si convertì in loro danno e divenne assurda.

CAPITOLO IV.

Abolizione dei tribunali militari.

SOMMARIO — § 1. Affermata e non dimostrata necessità di tribunali speciali. — § 2. Errore di tale affermazione. — § 3. Il bisogno di più severa giustizia non implica la necessità di tribunali speciali. — § 4. Nè vale a giustificarli la necessità di cognizioni tecniche. — § 5. E nemmeno il bisogno di maggiore celerità. — § 6. La maggiore celerità è una illusione, ed è poi una impossibilità nei tribunali speciali, che sono inoltre dannosi agli stessi interessi militari. — § 7. Conclusione.

§ 1.

Affermata necessità di tribunali speciali.

Il fondamento e la ragione di essere dei tribunali militari non è punto dissimile dal fondamento e dalla ragione che si suole assegnare allo speciale diritto militare: la *necessità*. Ecco la grande parola, con cui si giustifica tutto ciò che si riferisce alle militari istituzioni.

Bene è vero che, mentre tutti affermano che quei tribunali sono necessari, nessuno ne dimostra la necessità; ma intanto, a forza di sentircelo ripetere continuamente, abbiamo tutti finito col crederci, essendo gli uomini per natura facili a prestar fede a quanto viene loro ripetuto.

Le sole ragioni, che si sogliono addurre a giustificazione dei tribunali militari, sono considerazioni

d'opportunità politica e di pratica utilità, come, per esempio, il bisogno di un più pronto giudizio e di più rapide forme per i soldati.

Or bene, ridotto il fondamento della giurisdizione militare a considerazioni di politica necessità e a motivi di utilità pratica, ognuno vede quanto incerto ed arbitrario fondamento le si assegni. Poichè, infatti, l'utile non è suscettibile di alcuna dimostrazione precisa; esso è oggetto di opinione individuale e, per conseguenza, di discussione e di contestazione infinita.

Si possono trovare motivi di utilità per tutti gli arbitrii, per tutte le ingiustizie. Così, a cagion d'esempio, chi non vede che, considerata dal lato dell'utile, la pena del bastone e le altre pene corporali dirette per eccellenza si converrebbero al soldato, presentando esse una pronta, dura, facile, ed economica repressione? Ed infatti, fino a poco tempo fa, si credeva che il soldato non si potesse domare, se non mediante il bastone e i ferri corti; e, quando si trattò di abolire la pena del bastone e le altre pene corporali, si misero in campo la *politica necessità*, la *ragion militare*, le *esigenze della disciplina*, le *condizioni particolari della società militare*, e tutti gli altri argomenti, che ora si fanno valere per giustificare i tribunali militari; poichè altrimenti (si diceva allora per quella *necessaria pena speciale*, come ora si dirà per questi *necessari tribunali speciali*) la disciplina sarebbe andata in isfacelo, e gli eserciti sarebbero andati in dissoluzione (1).

Così il Wellington, fra gli altri, sostenne appunto che « l'abolizione della bastonatura sarebbe la rovina dell'Inghilterra e segnerebbe la decadenza militare, perchè la *disciplina* solo da tale NECESSARIA pena sarebbe efficacemente assicurata. »

(1) In Prussia le pene corporali vennero abolite nel 1852. Ma in Italia, nel 1869 vigevano ancora le pene delle *cinghie*, o delle *trinelle*,

Eppure i tempi mutati hanno voluto, oggi, l'abolizione del bastone, come domani vorranno quella della pena di morte, e, dopo domani, quella dei tribunali speciali militari !.....

Ed ora, ecco che cosa scrivono su questo argomento i pochi autori, che si occupano di diritto militare, e come essi giustificano quella speciale giurisdizione per i soldati.

Il Nicolini dice a questo proposito: (1) *Non si può*, senza turbare o rallentare la disciplina, sottrarre da' capi militari la vigilanza sopra i doveri dei soldati, e il giudizio della violazione di essi. D'altra parte, la forza dei corpi militari è nell'unione; e la *necessità* costante di questa intima unione *esige* che, nello scompaginamento di qualche sua parte, se ne rimonti al più presto la macchina. Quindi la lentezza delle forme ordinarie *non è* compatibile col reprimimento dei reati militari. Questi adunque *devono* esser giudicati da *giurisdizioni militari* e con forme più rapide.

---

della verga e della bolina. « Per le verghe - così disponeva l'editto del 1826 - il numero dei colpi non sarà minore di *trecento* e non oltrepasserà il numero di *milleottocento;* per le bretelle (cinghie) il numero dei colpi sarà di *duecento almeno* e non potrà eccedere quello di *mille;* per le trinelle il minimo sarà di sessanta colpi e il massimo di duecentocinquanta ». La bolina poi era un congegno di tormenti che potrebbe paragonarsi alla tortura della corda, facendosi girare il paziente, come merce, dall'insù all'ingiù della nave, con un congegno tale di corde che lo faceva ripetutamente passare al disotto della nave e si tirava poi su dall'altra parte; donde lo si levava con orrendo scricchiolìo delle ossa. Solamente il *15 febbraio 1870* cessò di aver vigore in Italia l'infame editto, dove si contenevano pene così orrende ed inumane e tormenti così barbari e truci, che sembra perfino incredibile che possano essere mai stati scritti in una legge. - Nella civile Inghilterra poi, nell'anno di grazia 1870 si uccise, quasi, il soldato William Terry a colpi di staffile (cat-o'-nine-tails). (V. Buccellati - Pena militare - pag. 6-7).

(1) Nicolini - Della giurisprudenza penale. Parte I. §§. 658-662.

Ed altrove lo stesso Nicolini dice: (1) La giurisdizione militare è la più antica e *la più necessaria eccezione* della giurisdizione ordinaria.

Così pure il Buccellati scrive (2): Il carattere speciale delle persone chiamate avanti ai tribunali militari, e della legge che vien loro applicata esige naturalmente anche una distinzione di persone nel giudizio. Quali saranno queste? - domanda il Marmont. Quelle stesse persone, egli risponde, che hanno l'incarico di mantenere la disciplina.

Così pure il Setti (3): La singolarità della istituzione ha sempre richiesto, così in antico (ed è inutile che io faccia qui sfoggio di facile erudizione) come ai dì nostri e presso tutti i popoli, che hanno eserciti permanenti, una giurisdizione che disponga di forme e di sanzioni peculiari e diverse dalle ordinarie.

Chauveau e Hélie scrivono (4) pure: La giurisdizione militare è *legittima* perchè è *necessaria*. Soltanto i tribunali militari possono comprendere i doveri che importa di far rispettare, e le circostanze della trasgressione che ne modificano il carattere. Fondasi adunque cotesta giurisdizione sopra un'alta e potente considerazione politica, *una suprema ragione di Stato,* la *necessità,* cioè, di assicurare quella missione di obbedienza, e di sacrifici imposta alle armate, e sopra un principio di sostanziale giustizia, *non potendo* i delitti contro la disciplina conseguire buona e sicura giustizia, fuorchè innanzi ai tribunali militari.

Lo stesso Bentham, il massimo avversario di ogni giurisdizione eccezionale, giustifica la istituzione di spe-

(1) Idem - Eodem. Parte I. § 76.
(2) Buccellati - Pena militare (pag. 14).
(3) Setti - L'esercito e la sua criminalità (pag. 229).
(4) Chauveau e Helie - Teoria del codice penale.

ciali tribunali militari partendo dal fatto della *necessità*. (1)

Or bene: i tribunali militari sono essi veramente necessari? - Vediamo.

§ 2.

I giudizi militari speciali non sono necessari in tempo di pace e per i veri e propri reati.

Se vi ha qualche cosa di vero in ciò che ho scritto nella prima parte di questo lavoro, potrei considerare a questo punto finito il mio compito, poichè la abolizione dei tribunali militari speciali è la conseguenza naturale e necessaria dei principii ivi esposti.

L' ho già detto: finchè si sostiene che l' esercito è una società particolare, a cui occorrono leggi del tutto proprie e diverse dalle ordinarie, e, quindi, anche uno speciale diritto criminale, può ragionevolmente sostenersi la necessità di speciali tribunali militari che applichino quel diritto. Ma, quando invece si sostenga, come io faccio, che i reati militari non hanno punto una speciale e diversa natura, e ci si parta dal principio che essi presentano una natura essenzialmente giuridica ed in nulla differiscono dai reati comuni, che essi turbano veramente l' ordine sociale e giuridico, e sono, al pari dei reati comuni, veri e propri delitti contro lo Stato, la proprietà, la persona, e così via; quando, insomma, si ritenga che i reati militari rientrano nella definizione generale del reato stabilita dalla scienza, e si voglia, come io voglio, che le leggi, che ad essi si riferiscono, debbano uniformarsi sempre ai

---

(1) Bentham. Organamento giudiziario - (cap. V).

principii giuridici, che la scienza dei delitti e delle pene ha stabilito, e che, nella determinazione dei reati che diconsi militari, si debbano seguire gli stessi criteri scientifici, che valgono per la determinazione dei reati comuni; allora, la opportunità di una speciale giurisdizione per essi vien tosto a mancare, e non può più in alcun modo ammettersi.

L' abolizione dei tribunali militari non è dunque altro che la conseguenza logica e necessaria dei principii da me esposti nel primo capitolo; e la sostituzione ad essi della ordinaria giurisdizione altro non è che il logico resultato ed il naturale corollario di quelle considerazioni.

Razionalmente, adunque, i tribunali militari non hanno ragione di esistere: nessun principio scientifico li giustifica, nessun motivo giuridico li reclama.

Non restano quindi, per sostenerli e giustificarli, che quelle ragioni di *opportunità politica* addotte dagli scrittori.

Ma esiste realmente questa affermata *necessità* di una giurisdizione speciale per i soldati? I motivi addotti dai sostenitori di quella giurisdizione sono essi tali che giustificano veramente la istituzione dei tribunali militari?

Ecco ciò che mi rimane ancora da esaminare brevemente in questo capitolo.

E, prima di ogni altra cosa, è opportuno richiamare quì alla memoria quelle due distinzioni fondamentali da me esposte nella prima parte di questo scritto, le quali non bisogna dimenticare mai, quando si parla di giustizia militare, come quelle che riducono la questione nei suoi veri termini. Anche a questo proposito, bisogna dunque distinguere il *tempo di guerra* dal *tempo di pace* e le *contravvenzioni disciplinari* dai veri e propri *reati*.

Io non starò quì a ripetere tutte le considerazioni già svolte altrove intorno a questo argomento. Rammenterò solo che, nel primo capitolo, ho ammesso e riconosciuto anche io la *necessità*, per il tempo di guerra, di leggi eccezionali, di codici speciali militari e di speciali tribunali; poichè, nelle anormali e calamitose condizioni, in cui versa la società in tempo di guerra, tutto deve cedere alla politica necessità, e alla ragione di Stato, e sarebbe, d' altra parte, evidentemente impossibile e sommamente pericoloso ricorrere alle regole comuni di diritto e alla giurisdizione ordinaria. Certamente, in tempo di guerra non si ha modo ed agio di elaborare un processo regolare per ogni delitto che si commetta, e quindi la giustizia spiccia e sommaria è davvero, allora, una imperiosa necessità.

Ma, in tempo di pace, nella condizione ordinaria e normale della società, le esigenze e l' ambiente sono affatto diversi, e questa speciale giurisdizione per i soldati - lo ripeto - non si comprende meglio di quello che si comprenderebbe una giustizia tutta speciale per i preti ed i frati, per gli impiegati dello Stato, per gli operai e così via dicendo.

Eppure, la evidente necessità di tribunali speciali per il tempo di guerra, è stata ed è una delle cagioni, per cui quei tribunali si sostengono anche in pace. Si è veduto da tutti la necessità, in certi casi, in tempo di guerra, di una speciale giurisdizione militare, e si è concluso senz' altro che quella giurisdizione era assolutamente *necessaria* per i soldati, e si è detto: Vedete? In questi casi, come si farebbe senza quei tribunali? Essi dunque sono *necessari*, e non se ne può assolutamente fare a meno.

Così è: gli uomini sono naturalmente inclinati a dare agli argomenti maggior valore di quello che essi

non abbiano in realtà, ad estendere il significato dei loro ragionamenti al di là del caso a cui si riferiscono, a generalizzare sempre le loro conclusioni.

Così pure, per ciò che si riferisce all' altra distinzione fra le contravvenzioni disciplinari e le azioni che assumono la figura giuridica del reato, ho già dimostrato, nel primo capitolo, che a mantenere la disciplina dovrebbero bastare i regolamenti disciplinari, ed ho concluso che la necessità di una giurisdizione speciale per i soldati è ristretta alle sole trasgressioni disciplinari.

Quando, adunque, si tratta di mancanze contro la disciplina, le quali ripetono la loro essenza da obblighi e rapporti strettamente militari, allora riconosco anche io il bisogno di una giurisdizione speciale, poichè il gastigo disciplinare, per riuscire efficace, deve essere pronto, inappellabile, violento, non potendosi certo subordinare la disciplina a forme solenni ed a speciali cautele. Ma questa giurisdizione speciale deve essere semplicemente ed esclusivamente disciplinare, e limitarsi a quelle sole azioni, che abbiano la natura ed il carattere di trasgressioni contro la disciplina militare.

Ma, quando ci discostiamo dalla sfera della polizia interna delle caserme, e veniamo alla materia della vera e propria repressione; quando, insomma, le azioni dei soldati assumono la figura *giuridica* del reato, allora, il creare all' uopo un sistema procedurale straordinario e una giurisdizione eccezionale costituisce - lo ripeto - quel che di più odioso e di più incivile si possa dare; poichè ciò - come giustamente osserva il Lucchini - o è privilegio che invilisce la massa dei cittadini, o è prepotenza che opprime i gregari, volenti o nolenti, della milizia.

§ 3.

Necessità di più severa giustizia per i soldati.

Non ha quindi nessun valore lo specioso argomento con cui si tenta da alcuno di giustificare la istituzione dei tribunali militari, adducendosi il bisogno per i soldati di una giustizia energica, vigorosa, severa, tarda ad ogni sentimento che non sia quello dell' ordine e dell' esemplarità, di una giustizia che sia sopra tutto l' espressione della forza e del rigore, conforme all' indole della istituzione, e quale la ragion militare, la disciplina, e le esigenze affatto eccezionali dell' esercito rendono necessaria; poichè ciò vale solo per i fatti che ledono la disciplina soltanto, e per la giustizia - diciamo così - puramente disciplinare.

Il soldato, come ogni altro cittadino, ha bisogno di giustizia; e di giustizia non ve ne ha che una sola: quella che si spoglia di ogni preconcetto, di ogni passione, di ogni estrinseca mira, per non riconoscere ed applicare che lo spirito e la lettera della legge; quella che è amministrata serenamente ed imparzialmente da uomini illuminati ed indipendenti, quella che presenta tutte le guarentigie necessarie e che si uniforma a tutti i precetti ed a tutti i principii, che la civiltà e la scienza del processo criminale impongono.

Del resto, quello specioso argomento della necessità di una più severa giustizia per i militari, è affatto estraneo alla nostra questione, e, lungi dal giustificare la istituzione dei tribunali militari, non ha con essi relazione di sorta alcuna.

Infatti, quando si esca dal campo delle trasgressioni meramente disciplinari, la necessità di una giu-

stizia più severa e più energica altro non può significare che la necessità di maggiori e più gravi pene per i reati commessi dai soldati. Quell' argomento, adunque, si riferisce soltanto alla *misura* e alla *quantità* della pena, alla *proporzione* fra la pena e il reato, alla *determinazione* positiva di essa, che è opera del legislatore e non già del giudice, il quale non deve mai agire di proprio arbitrio, e, nella sentenza e nella condanna, altro non deve essere, se non la *legge parlante*, poichè, secondo un antico principio, *poena non irrogatur nisi qua lege.*

Ma questa è una questione ben diversa da quella relativa alla necessità dei tribunali militari. Ammetto anche io che, nell' incriminare le azioni del soldato, si spieghi sovente maggiore severità, ed anche io riconosco che certi reati debbano essere più gravemente puniti, quando vengano commessi da militari, acquistando essi allora maggiore gravezza, e recando maggior turbamento all' ordine sociale; ma ciò implica forse la necessità di una giurisdizione speciale?

Nella prima parte ho dimostrato che, anché in diritto comune, molti reati acquistano maggiore gravezza, e sono maggiormente puniti, se commessi da certe persone, o contro certe persone, o in certi luoghi e su certe cose, appunto perchè uno stesso fatto criminoso acquista maggiore o minore importanza, a seconda dello ambiente in cui si svolge, delle condizioni che lo accompagnano, del turbamento che, nei singoli casi, ha minacciato o prodotto alla società. Ma, per applicare quelle maggiori pene minacciate in quei casi dalla legge, si richiedono forse tribunali speciali e straordinari? Ed allora, perchè non potranno i giudici ordinari applicare quella legge più rigorosa, e quelle più gravi pene da essa stabilite?

Quell' argomento, adunque, - lo ripeto - ad altro non giova che a dimostrare, tutto al più, la necessità di *più rigorose sanzioni legislative* per la repressione di certi reati commessi dai soldati, e non ha evidentemente alcun valore quando si voglia addurre per giustificare la *istituzione* dei tribunali militari.

§ 4.

Necessità di cognizioni tecniche.

A favore dei quali, dopo quanto ho scritto fin quì, non restano oramai che due ultimi argomenti, dietro cui si trincerano i sostenitori della speciale giurisdizione militare. Sono essi gli argomenti forse i più importanti, che si sogliono addurre; certo, sono gli argomenti più comuni e più accreditati, tanto che, a chiunque si parli di tribunali militari, ce li sentiamo ripetere infallibilmente. Ed anzi, a forza di sentirceli ripetere ad ogni momento e di ripeterli noi stessi, ogni volta che si tratti di cose militari, non solo abbiamo finito col crederli veri, ma è avvenuto che essi sono diventati per noi come assiomi indiscutibili, come verità intuitive e dogmi di fede contro i quali la discussione non sia possibile. Ed è questa, forse, la vera ragione per cui del diritto e della giurisdizione militare nessuno si è occupato fin quì, e nessuno si occupa.

Esaminiamo brevemente questi due ultimi argomenti, i quali poi si riducono a due recise affermazioni, di cui si aspetta ancora la dimostrazione.

Il primo di tali argomenti è il seguente: per giudicare dei reati militari - si dice - è necessaria la tecnica cognizione degli ordinamenti militari. E però

soltanto coloro, che esercitano la professione militare, possono essere in grado di amministrare la giustizia ai soldati, e di apprezzare quelli speciali caratteri, che i reati militari presentano.

A questo argomento ho già ampiamente risposto in più luoghi di questo scritto. Basta infatti ricordare la distinzione fondamentale fra i reati e le contravvenzioni disciplinari e richiamare alla memoria ciò che ho detto nel primo capitolo intorno alla natura e alla essenza dei reati militari, per togliere a questo argomento la massima parte del suo valore. Infatti, quando si pensi a che cosa si riducono gli speciali caratteri e la speciale fisionomia dei reati militari, ed in che cosa consistano le differenze fra i reati militari ed i reati comuni, ci persuaderemo facilmente che anche il significato di questo argomento è più apparente che reale.

Ho già dimostrato che i reati, che si dicono militari, hanno la identica natura giuridica dei reati, così detti, comuni, da cui non differiscono già sostanzialmente e per la loro essenza, ma solo accidentalmente e per le circostanze che accompagnano il fatto criminoso (qualità personale dell' offeso, appartenenza della cosa, destinazione del luogo etc.); ho già detto che tutti i reati militari, che si giudicano dai tribunali militari in tempo di pace, o trovano riscontro nel codice comune, in quanto sono veri e propri reati comuni, o, per lo meno, hanno molta attinenza ed analogia coi reati preveduti dal codice penale ordinario, riducendosi i delitti militari, che non hanno rispondenza nel codice comune, ad alcuni reati relativi al tempo di guerra; ho già messo in evidenza che le cognizioni veramente indispensabili per potere amministrare la giustizia, sono le cognizioni del diritto e della procedura penale, le

quali i militari non hanno, nè possono avere; e, dopo aver detto tutto questo, mi resta quindi ben poco ad aggiungere, per combattere il falso argomento della necessità di tecniche cognizioni.

Osserverò solo, a questo proposito, che non è per nulla vero che si richieda una tale conoscenza della vita e degli ordinamenti militari che nessuno, che non sia soldato, possa avere. Ed infatti le circostanze concomitanti e le speciali condizioni, che rendono più grave il reato, quando venga commesso dai militari, dovranno necessariamente risultare dallo svolgimento del giudizio, e quindi il giudice togato sarà sempre in grado di apprezzarne il giusto valore. Mi spiego: quando si tratti, per esempio, di un giudizio di insubordinazione, sarà cosa assai facile al giudice togato lo apprezzare giustamente la importanza, che per speciali circostanze quel reato possa avere assunto. Poichè se anche il giudice non abbia cognizione alcuna degli ordinamenti militari e dei congegni disciplinari, (1) tuttavia egli potrà sempre giudicare rettamente, appunto perchè, trattandosi di circostanze concomitanti e relative ad ogni singolo reato, quelle circostanze risulteranno sempre, volta per volta, nello svolgimento del processo, dalle testimonianze, perizie e così via, ed il giudice potrà sempre,

(1) A prescindere da ogni altra considerazione, non è vero che i giudici civili non abbiano alcuna conoscenza degli ordinamenti militari, non fosse altro perchè anche essi, come tutti gli altri cittadini, sono stati soldati, ed essendo giovani intelligenti e istruiti hanno potuto facilmente farsi un'idea delle esigenze della disciplina. Anch' essi quindi conoscono la vita militare, che hanno provato sia nei collegi militarizzati, sia nei reggimenti, come volontari o soldati ed ufficiali di complemento. Così, ad esempio, nel plotone, dove io prestai servizio, su trenta volontari, 27 o 28 eravamo studenti o dottori in giurisprudenza e tutti ne uscimmo col grado di sottotenenti di complemento.

consultando, in casi speciali, gli uomini tecnici nelle materie tecniche, acquistare tutte le cognizioni necessarie. E, per vero dire, i testimoni, nei giudizi militari, saranno appunto dei *militari*; e quindi i tenenti, i capitani, i colonnelli, che saranno chiamati a deporre in giudizio e che hanno certamente una perfetta conoscenza dei militari ordinamenti, esporranno essi quelle speciali circostanze che, caso per caso, possano essersi verificate, faranno i loro apprezzamenti dal punto di vista degli interessi militari, emetteranno il proprio parere sulla gravezza del reato in rapporto alla disciplina, considereranno tutto il danno e il turbamento prodotto dal reato all' esercito, e forniranno, insomma, al giudice tutte quelle speciali cognizioni, che possano essere richieste. Ed il giudice togato terrà certo nel debito conto il giudizio di quegli uomini tecnici, ed illuminato da essi saprà sempre giustamente apprezzare quelle circostanze ed emettere un retto giudizio.

Ciò a me sembra indiscutibile.

Del resto, cognizioni speciali e tecniche si richiedono in quasi tutti i giudizi ordinari, a procacciarsi le quali il giudice ricorre appunto alla deposizione del testimone o alla perizia dell' esperto; nè alcuno dubita per questo che venga meno nel giudice l' idoneità a conoscerne e a giudicarne.

Anche da questo lato, adunque, i tribunali militari non hanno ragione di essere.

E la genesi storica e razionale delle istituzioni giudiziarie mi conforta in questa mia opinione e mi dà bene a sperare. Imperocchè vi fu un tempo, in cui si credeva necessario avere in ogni caso dei giudici specialisti.

Allora, come dice il Bedarride, *chaque corps avait ses juges spéciaux*, ed Anastasio scriveva: Periniquum

et temerarium esse perspicimus eos qui professiones aliquas vel negotiationes exercere noscuntur, judicum ad quos earum professionum vel negotiationum cura pertinet jurisdictionem et praeceptionem declinare conari. (1)

Oggi, invece, non è più così: oggi lo Stato, i comuni, le provincie, le pubbliche amministrazioni, i chimici, i fisici, gl' inventori di brevetti, i possessori di marche di fabbrica e tutti gli interessati nella proprietà industriale, debbono comparire innanzi allo stesso tribunale. Il contenzioso amministrativo è abolito; la Dogàna di Puglia pei *locati* è rimasta nella storia; il foro ecclesiastico è una reminiscenza; gli stessi tribunali di commercio, questa antichissima e gloriosa istituzione italiana, hanno dovuto soccombere; tutto insomma è rimasto nei vecchi scaffali della legislazione dei nostri padri. Che il criminalista incominci ad occuparsi del diritto e della giurisdizione militare, che sola ancora rimane, ed i tribunali militari cadranno anche essi!

Del resto, anche senza ciò, non è punto necessario - come io diceva - per apprezzare la sussistenza e la gravezza dei reati militari, istituire un giudizio di uomini tecnici, *tecnici* poi per le *accidentalità* e non per l' *essenza* del fatto.

Che anzi la specialità dell' incriminazione, dice il Lucchini (2), non reclama punto la specialità della giurisdizione. Più anzi si discosta quella dalle norme comuni, più deve questa uniformarsi alla giustizia ordinaria. Se, oltre ad essere singolare il diritto, sia pur anco singolare il giudizio, quale fiducia, quale autorità, qual prestigio avranno i responsi di una tale giustizia,

---

(1) De jurisdictione omnium judicum et de foro competenti 13.
(2) Lucchini - Soldati delinquenti. (pag. 117).

che pur si deve proporre la retta ed imparziale applicazione della legge?

E, per vero dire, se la istituzione di tribunali militari speciali si poteva comprendere e giustificare per il passato, quando, fino al principio di questo secolo, la legislazione militare dispersa, confusa e vacillante sopra principii contradditori, era costituita da bandi, regolamenti e decreti, che traevano la loro origine dallo ordinamento militare feudale, dagli statuti locali, e dai costumi delle compagnie di ventura, di cui difficilmente uno estraneo alla milizia poteva aver conoscenza; quella speciale giurisdizione non si comprende più, oggi che la giustizia militare è basata intieramente su disposizioni di legge tutte *codificate* e fondate, più o meno, su razionali principii, l'applicazione delle quali non può esser sottratta al magistrato, per essere affidata a persone prive delle cognizioni indispensabili per intenderle ed applicarle.

Oggi, nei giudizi militari come in ogni altro giudizio, non si tratta che di interpretare la legge scritta, di applicare il codice militare, di vedere se quel dato fatto rientra in questo o in quello articolo del codice e *presenta* gli *estremi* di questo o quel reato.

Le cognizioni tecniche e speciali, se si richiedono per qualcuno, sono piuttosto necessarie per il legislatore, che stabilisce gli estremi di ogni reato e ne determina la pena corrispondente, che non per il giudice, il quale altro non fa che applicare la legge.

Del resto, che la necessità di tecniche cognizioni non sia tale da rendere assolutamente necessaria nel giudice la qualità di *soldato*, è luminosamente provato dalla costituzione stessa dei tribunali militari. Presso i quali se alcuno ha davvero bisogno di speciali cognizioni, questi è il pubblico ministero, il quale sostiene

le ragioni militari e l'autorità della disciplina. Egli è il vigile custode della legge militare, egli dimostra ai giudici la gravità del reato in relazione alla disciplina, egli fa stima del danno recato alle militari istituzioni, egli chiede la pena necessaria per la reintegrazione dell'ordine turbato dal delitto, egli, insomma, è il solo vero e legittimo rappresentante degli interessi militari, che è chiamato a difendere e tutelare.

Al pubblico ministero, quindi, più che al giudice è necessaria un'ampia cognizione degli ordinamenti militari; poichè il giudice, ben lungi dal rappresentare gli interessi della milizia, deve essere anzi assolutamente imparziale. Esso deve ascoltare serenamente le ragioni e gli argomenti dell'avvocato fiscale e della difesa, e giudicare poi, secondo coscienza, quale delle due parti ha ragione e quale è la più retta interpretazione ed applicazione della legge.

Or bene, il pubblico ministero nei tribunali militari non è un militare, non è un ufficiale; esso è un funzionario *civile*, che forse non ha mai fatto il soldato, è un uomo di legge, è un *avvocato*. (Art. 209).

Perchè dunque i difensori dovranno essere militari ed i giudici? E dopo ciò, si può sostenere sul serio che si richiedono giudici militari di professione? Questo fatto costituisce, secondo me, un argomento così evidente e decisivo contro la vantata necessità di giudici soldati, che ogni altro ragionamento diviene superfluo.

Non è dunque nel bisogno di speciali cognizioni, ma o sugli antichi pregiudizi, o su fini politici ben diversi che ha il suo fondamento la giustizia militare; e di fronte a tali incongruenze ed a tanta evidenza di fatti, io mi domando dubbioso se non avesse davvero ragione l'onorevole Crispi, quando affermava che con la giurisdizione militare « si è voluto strappare il soldato

alla giurisdizione universale, alla giurisdizione comune e quindi si è voluto privarlo di tutte quelle garanzie delle quali gode ogni cittadino. (1) »

Si dirà: gli avvocati fiscali sono equiparati al grado militare. Ma essi - rispondo - sono però presi dalla Curia, e tale equiparazione non è che una semplice e vana formalità, senza scopo e senza alcuna sostanziale importanza.

Si dirà ancora: essi conoscono e studiano gli ordinamenti e le leggi militari. Rispondo: i giudici magistrati non li studierebbero essi? Lo stesso si diceva anche per i tribunali di commercio, aboliti i quali, i giudici civili studiano naturalmente il codice di commercio e apprendono gli usi commerciali, che hanno sovente forza di legge.

Del resto, non è affatto necessario che l'avvocato fiscale sia un funzionario a parte, e non vi è ragione alcuna di equipararlo ad un grado militare. L'ufficio di pubblico ministero presso i tribunali militari dovrebbe anzi essere esercitato dal magistrato ordinario.

A questo proposito l'onorevole Rattazzi osservava al ministro della guerra: « crede egli che possano compiere meno bene il loro ufficio i procuratori del Re ordinari, anzichè i procuratori fiscali militari, quando gli uni e gli altri sono ugualmente civili? » (2). E su tale argomento, fino dal 1870 gli onorevoli Crispi, Rattazzi, Curti, Oliva, Carcassi, Speciale, Busi, Mazzarella e De Ruggieri presentarono alla Camera dei deputati la seguente proposta: « Sono aboliti presso i tribunali militari territoriali e i tribunali militari marittimi gli avvocati fiscali militari. Il loro ufficio è affidato al pro-

(1) Camera dei deputati. Seduta del 2 giugno 1870.
(2) Camera dei deputati. — Seduta del 3 giugno 1870.

curatore del Re ed ai sostituti procuratori del Re presso il tribunale civile e correzionale della città capoluogo della divisione militare e del dipartimento marittimo ». Svolgendo la quale, l' on. Crispi diceva: « Con un' innovazione, che io non posso che lodare, gli avvocati fiscali militari sono anch' essi civili. In Francia, come in Austria, questo ufficio è affidato ai capitani e ad altri ufficiali dell'esercito: qui si è voluto ricorrere ad uomini speciali; e però nei due codici penali per l' esercito e per l' armata si richiede come condizione di eleggibilità per gli avvocati fiscali quella di essere laureati. Or bene, io trovo che *non vi è nulla di meglio* che di far rientrare questa parte del servizio nazionale nelle attribuzioni del pubblico ministero presso i tribunali civili e correzionali ». (1).

Alla quale proposta il ministero non seppe rispondere altro che la respingeva perchè *introdotta repentinamente* nella discussione.

Dal che risulta evidentemente che non è soltanto opinione mia, ma è opinione di molti autorevoli uomini che le cognizioni degli ordinamenti militari necessarie per amministrare la giustizia ai soldati non sono tali che solo i militari di professione possano averle, e non rendono affatto necessario che i giudici siano soldati.

§ 5.

Bisogno di maggiore celerità nei giudizi militari.

Ed ora non resta ad esaminare che l' ultimo argomento, che si adduce a sostegno dei tribunali militari: quello della maggior celerità dei giudizi.

(1) Camera dei deputati — Seduta del 3 giugno 1870.

Il militare, si dice, ha bisogno di una pronta giustizia, ed il processo penale militare, nello interesse della disciplina, deve svolgersi con maggiore celerità, poichè « la lentezza delle forme ordinarie non è compatibile col reprimimento dei reati militari. Questi adunque devono essere giudicati da giurisdizioni militari e con forme più rapide ». (1).

E questo argomento della necessità di celeri giudizi pei militari è stato sempre la più forte ragione su cui si sono basati i difensori di quella giurisdizione speciale. E vi si basano, anzi, anche ora, per sostenere e giustificare gli *attuali* tribunali militari, ora che, come dimostrerò, i giudizi ordinari sono molto più celeri dei giudizi militari! . . . .

Certamente, la celerità è cosa, se altra mai, desiderabile, ed essa è necessaria per tutti quanti i giudizi, e non per i militari soltanto. Che quindi vi sia questo bisogno di far presto è verità indiscutibile. Voglio, anzi, ammettere che, nei giudizi militari, questo bisogno si faccia più vivamente sentire; ma che per ciò? Vale forse questo a giustificare la istituzione di tribunali *speciali?*

Francamente, io non vedo alcun nesso logico fra le premesse e le conclusioni di quel ragionamento. Come si può addurre il bisogno della *celerità dei giudizi*, per dimostrare la necessità di *tribunali speciali?* Che ha che fare l' una cosa coll' altra? La necessità di tale prontezza dimostra solo il bisogno *di far presto* e niente altro; ma chi può dire che non si potrebbe raggiungere la celerità necessaria nei tribunali ordinari, e chi non vede che certo la si otterrebbe anche in essi, quando,

(1) Nicolini. — Della giurisprudenza penale.

per esempio, trattandosi di reati militari, le formalità istruttorie e procedurali si riducessero a quelle stesse, che sono in uso presso i tribunali militari, o si introducessero opportune riforme?

Si cessi adunque una buona volta di addurre queste ragioni speciose e vane fuor che nell' aspetto, con le quali tuttavia, anche in Parlamento, da autorevoli uomini si sono sostenuti e si sostengono quei tribunali; non si dia ad un fatto, ad un argomento, ad una ragione una estensione e una latitudine maggiore, ed un significato diverso da quello che ha. Dalla necessità di *far presto*, alla necessità di *tribunali speciali* ci corre l' abisso; e la prima non prova nulla, nè in favore nè contro alla seconda necessità, ma solo dimostra, se mai, il bisogno di riforme, ove quella celerità non sia tanta che basti. Con ben altre ragioni bisogna dunque giustificare la istituzione di tribunali speciali, che non con quelle, che si sogliono addurre.

§ 6.

Celerità illusoria e impossibile.

Ma, anche prescindendo da tutto questo, io mi domando: i tribunali militari favoriscono essi veramente la celerità dei giudizi?

E, quando avrò dimostrato che la istituzione di una giurisdizione speciale per i soldati conduce, anzi, sempre all' effetto opposto e si riduce sempre ad una vera e propria perdita di tempo, ogni altra ragione verrà meno, e la necessità della abolizione non avrà bisogno di altre prove.

Se la questione si dovesse limitare allo esame della istituzione e dello ordinamento presente dei tri-

bunali militari, non dovrei certo impiegare molte parole per mettere in evidenza che la celerità dei giudizi militari è una *illusione*, la quale solamente quelli, che non conoscono la procedura di essi, possono avere.

Ed è un curioso e strano fenomeno questo che vediamo accadere ai giorni nostri: che tutti adducono la necessità di una maggiore prontezza nei giudizi militari per sostenere la opportunità di tribunali speciali, e con questa stessa ragione giustificano poi e difendono gli attuali tribunali militari. Il che dimostra ancora una volta che nessuno si occupa della giustizia militare, e tutti ne parlano senza conoscerla e senza saper quel che dicono, limitandosi a ripetere ciò che sentono dire da altri e perpetuando così gli antichi pregiudizi.

A me manca il tempo di esaminare, ad una ad una le disposizioni procedurali del codice militare per rilevarne gli innumerevoli difetti e mostrare la urgente necessità di indispensabili e gravi riforme.

Soltanto citerò a questo proposito il giudizio di uno scrittore certo non sospetto di malevolenza verso la giurisdizione militare, la quale anzi egli giustifica e loda.

Sebbene si dica - scrive adunque il Setti - (1) che il procedimento penale militare nell'interesse della disciplina deve svolgersi mercè forme più semplici, termini più brevi e con maggior celerità che non avvenga pei procedimenti ordinari, tuttavia il primo poco si differenziava dal secondo anteriormente alle modificazioni apportatevi. Ma, dopo queste, dopo l'istituto della citazione diretta e direttissima, ognuno si può di leggieri figurare che cosa è divenuto il codice di rito militare in confronto dell'ordinario nei riguardi della

(1) Setti. — L'esercito e la sua criminalità (pag. 111).

celerità. La disciplina invoca sempre semplicità, razionalità, rapidità di forme; ma noi abbiamo ancora mal regolato il congegno dell'arresto preventivo, e la semplicità di un primo giudizio affidato ad una commissione di inchiesta; abbiamo sempre imperfetta, lenta, inceppata l'azione dell'ufficiale istruttore, lunghi termini, inutili molte formalità, dispendiose le istruttorie.

E, quasi ciò fosse poco, egli aggiunge che la lunghezza della procedura militare altera i contorni dei fatti, muta le condizioni dello ambiente in cui si svolsero, rende incomplete le testimonianze, snatura i giudizi, dà adito alle mistificazioni, rende talvolta meno sentita la necessità della pena. (1)

Eppure, tutto ciò - che si lamenta da lunghe diecine d'anni - non basta ancora a far rivolgere l'attenzione su questi malaugurati tribunali, che vanno così lontano dal loro scopo e che al raggiungimento di esso, anzi, si oppongono.

E questa maggiore lentezza dei giudizi militari, in confronto dei giudizi ordinari, veniva notata anche nel Parlamento, dove l'onorevole Moreddu, a proposito di un progetto di legge con cui si voleva attribuire ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza, che spetta ai tribunali ordinari, giustamente osservava: « Si crede forse che con tal mezzo si venga a facilitare la spedizione di questi giudizi? Io credo il contrario. E difatti, signori, vedete la differenza di procedura tra un tribunale e l'altro, e questo basterà a persuadervi che il signor ministro si espone anzi a raggiungere un resultato contrario a quello che egli si propone.

Nei tribunali militari tutti i giudizi sono istrutti

(1) Setti. Op. cit. pag. 111.

in via formale, anche pei reati assoggettati a minime pene. È d' uopo che preceda la sentenza di rinvio, è d' uopo che i testimoni siano citati nel modo il più formale, cioè a dire concedendo ad essi tutti i termini stabiliti dal codice di procedura penale. Conseguentemente voi trovate fra un sistema e l'altro la differenza che esiste tra il giudizio formale ed il giudizio sommario ». (1).

Così pure l' onorevole Minervini osservava su tale argomento: « Avrei molto dubbio che si ottenesse mercè tale provvedimento quella celerità che in simili giudizi è desiderata, essendo la procedura militare ordinaria *minuziosa, lunga, dispendiosissima* » (2).

Del pari l' onorevole Corrado notava « che il tempo del carcere preventivo è molto lungo e che i processi militari sono *lunghissimi* » (3).

E giacchè ho cominciato a citare il parere di illustri uomini sulla vantata celerità dei tribunali militari, mi sia lecito aggiungere alcune altre autorevoli citazioni, per dimostrare ancora una volta che nulla ho affermato, in questo scritto, di cui non avessi validissime prove.

Così pure l' onorevole Argentino diceva: « Le ragioni per cui si vuole mantenuta la competenza dei tribunali militari si compendiano in ispeditezza dei giudizi, beneficio di esemplarità e rigore nella pena. Io credo che di queste tre ragioni non rimangono che gli inconvenienti, mentre nessuno dei benefizi sperati può essere conseguito. I giudizi dei tribunali militari non

---

(1) Seduta della Camera dei deputati 1. Agosto 1863.
(2) Ivi.
(3) Seduta del 1. Decembre 1868.

danno per resultato che *lungaggini, esitazioni ed impunità* ». (1)

E l' onorevole Brofferio, dopo avere affermato che « il codice penale militare è un *deplorabile* codice' », ed avere invitato il ministro della guerra « a provvedere perchè questo *abominevole* codice sia finalmente un codice umano e giusto, come sono tutti gli altri codici », narrava: « Io ebbi non ha molto a difendere un capitano di artiglieria il quale stette *due anni* in carcere per una lieve disobbedienza a lui imputata. Dopo due anni di carcere fu assolto, fu liberato dalle catene, ma i due anni di carcere ha dovuto subirli. Questa è forse giustizia? » (2).

Ed a proposito del carcere preventivo sofferto dai soldati, il Buccellati scrive: « Fosse almeno di breve tempo questo carcere preventivo! Invece, per tale rapporto il militare è in condizione peggiore dell' imputato civile. Nei militari, ove il bisogno della esemplarità della pena, e quindi della prontezza del giudizio, deve essere più sentito, si hanno invece di continuo a lamentare le lungaggini dei processi, e nelle carceri gli imputati attendono da più mesi il giudizio ». (3)

Nè si creda che alla lentezza delle forme ordinarie di procedura presso i tribunali militari si potrebbe rimediare con opportune riforme: poichè, lasciando stare che con opportune riforme si potrebbe anche provvedere ad una maggiore celerità dei giudizi dei soldati

---

(1) Camera dei deputati. — Seduta del 28 Aprile 1864.

(2) Ivi. — Seduta 22 Gennaio 1864.

(3) Ciò è tanto più grave in quanto che nelle condanne alla reclusione militare *non può essere mai* computata la pena sofferta (art. 25 cod. pen. milit.). Il che è poi anche ingiusto.

presso i tribunali ordinari, è impossibile, per la natura stessa delle cose, che i giudizi militari affidati ad una giurisdizione speciale procedano più speditamente che se si affidassero alla ordinaria giurisdizione.

Secondo me, la lentezza dei giudizi militari non è tanto un difetto dell' attuale codice militare, quanto una conseguenza naturale ed inevitabile della istituzione stessa di quei tribunali speciali.

Qualunque riforma si introduca nella procedura, la giurisdizione speciale pei reati militari non potrà mai raggiungere tutta la celerità della giurisdizione ordinaria, neppure se si estendesse ai tribunali militari l' istituto della citazione diretta e direttissima. E, per vero dire, si adotti pure - se ce ne sentiamo il coraggio - il sistema della citazione diretta e direttissima nei tribunali militari, dove i giudici, trovandosi sotto l'impressione recente del fatto e del disordine arrecato all'esercito, che in quel momento potrebbe sembrar loro più grave di quello che in realtà non sia, sarebbero meno ancora in grado di giudicare imparzialmente; si adotti pure - diceva - tale sistema ; ma non si giungerà mai ad ottenere una celerità non solo maggiore, ma nemmeno uguale a quella che si può avere presso i tribunali ordinari.

La natura stessa delle cose vi si oppone.

Infatti, per quanto sia grande il numero dei tribunali militari, esso non potrà certo raggiungere mai quello dei tribunali ordinari. Ed anzi il numero dei tribunali militari non può essere che assai piccolo, dovendo essi giudicare soltanto di un numero relativamente piccolo di reati (1), quale può essere quello dei delitti com-

(1) Il numero dei reati è piccolo considerato in sè, non già messo in relazione degli uomini sotto le armi. Poichè la media della delinquenza militare è di un reato per ogni 50 uomini, il che è tutt'altro che

messi esclusivamente dai soldati, cioè da un numero insignificante di persone in confronto della popolazione totale.

In Italia i tribunali militari territoriali per i sottufficiali e i soldati sono, in tutti, 19 ; quelli speciali per gli ufficiali sono 12. (1)

I soli tribunali correzionali sono invece 185, cosicchè abbiamo per ogni tribunale militare 10 tribunali di circondario, e per ogni tribunale militare speciale per gli ufficiali abbiamo 15 tribunali ordinari. Se poi ai tribunali correzionali si aggiungono le 79 corti di assisie ordinarie, e i 23 circoli straordinari, la differenza fra il numero dei tribunali ordinari e i tribunali militari si raddoppia (2). Quando dunque si debba giudicare di un reato militare invece di avere, in un determinato territorio , 15 o 24 tribunali giudicanti ne avremo uno solo, secondo che si tratti di soldati o di ufficiali; così, per esempio, in tutta la Toscana vi è per i soldati il solo tribunale militare di Firenze, ed

poco. Secondo il Lucchini infatti gli uomini sotto le armi sono 160,000 e la media annua dei reati militari è di 3000, (p. 54). Secondo il Setti invece (pag. 48) gli uomini sarebbero 205,143 e i reati militari 3882 in media all'anno. A me risulterebbe poi che gli uomini sotto le armi sono 240,915 per l'esercito e 14,372 per l'armata: in tutto 255,287.

(1) I tribunali territoriali hanno sede a Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Ancona, Chieti, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo, Messina, Cagliari; quelli per gli ufficiali si trovano a Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo.

(2) Nel novero dei tribunali ordinari non ho compreso le 1819 preture, poichè, attribuendo la cognizione dei reati militari alla giurisdizione ordinaria, ad esse non si ricorrerebbe mai, essendo i reati militari, secondo il Codice militare, sempre punibili con pene superiori a quelle che determinano la competenza dei pretori, i quali quindi rimarrebbero naturalmente esclusi dalla cognizione di essi.

in tutta la Sicilia v' è per gli ufficiali il solo tribunale di Palermo.

Or bene, tutto questo produce evidentemente un notevole ritardo nei giudizi militari, dovendosi far compiere il più delle volte lunghissimi viaggi al reo, ai testimoni e così via, per recarsi alla sede del tribunale. Ciò è evidente. E così l' arrivo dei testimoni, a cui bisogna pure assegnare un termine conveniente e in proporzione della distanza, sarà lentissimo, e, quindi, colla istituzione dei tribunali speciali, mentre da una parte si allunga il tempo necessario pel giudizio, dall' altra si sopraccarica l' erario di ingentissime spese per il trasporto dei detenuti, per le indennità ai testimoni e via dicendo.

A questo proposito l' onorevole Corrado citava un esempio alla Camera dei deputati: « Io ho visto, egli diceva, per un semplice reato di diserzione far viaggiare testimoni da Palermo a Torino; poi, per un conflitto di giurisdizione, rinviare il processo a Palermo » (1). E ciò con quanto vantaggio si faccia per la celerità dei giudizi e la economia dello Stato, ognuno comprende facilmente.

Inoltre, da questo punto di vista, l' istituzione dei tribunali militari è di grave danno allo stesso servizio militare, poichè è impossibile che, senza grave pregiudizio di esso, gli ufficiali e i soldati chiamati a deporre nei giudizi possano rimanere lontani per molti giorni dai loro reggimenti.

Ma un altro e non meno grave motivo di ritardo nei giudizi militari, oltre alla inevitabile soverchia distanza delle sedi dei tribunali, un'altra importantissima cagione che impedisce la invocata semplicità e rapidità di forme,

(1) Seduta della Camera dei deputati. 1. Decembre 1868.

che nella maggior parte dei giudizi militari sarebbe necessaria, sta nel fatto che, dovendo i tribunali militari giudicare di tutti quanti i reati militari, dal più leggiero al più grave, non si può certamente fare a meno presso di essi di certe formalità e di certe solennità assolutamente indispensabili nei casi gravi, le quali però nel giudizio dei reati minori sono inutili.

E, per vero dire, per quanto si semplicizzino le forme, certo molte solennità vanno lasciate, trattandosi di tribunali che possono condannare inappellabilmente alla morte, se pur non si vuole che la parola *giustizia* non abbia più alcun significato presso gli eserciti. Ed anzi trattandosi di tribunali *speciali*, i quali per loro natura sono più pericolosi e più facilmente degli ordinari possono deviare dal retto sentiero, il bisogno di certe formalità e di certe solennità si fa maggiormente sentire, poichè sono esse sovente la migliore, se non la sola garanzia per l' accusato.

Ed è certo gravissimo difetto questo della giurisdizione speciale militare, che, cioè, uno stesso tribunale giudichi di tutti quanti i delitti, dal più lieve al più atroce, da quello che merita pochi giorni di carcere, a quello che merita la pena di morte; mentre ben altra esperienza, ben altra capacità e dottrina si richiedono per giudicare nell'un caso e nell' altro, e ben altre formalità sono necessarie nell' uno e nell' altro giudizio.

Un unico tribunale che giudica di tutti quanti i reati, dal piccolissimo al massimo, è contrario al fecondo principio della divisione del lavoro, che è una delle condizioni essenziali per la bontà ed efficacia di ogni istituto; è dannoso alla amministrazione della giustizia, poichè, come ho detto, ben diversa capacità e forme ben diverse si richiedono per giudicare un reato leggerissimo, da quelle necessarie per i più gravi

reati; ed è in fine contrario al sistema di giurisdizione in uso presso tutti i popoli civili, dove vari sono gli ordini delle giurisdizioni, e vi sono tribunali diversi per i diversi reati, secondo la loro gravezza ed importanza.

Se dunque è vero che nei giudizi dei reati gravi si richiedono maggiori formalità, le quali sarebbero inutili e sovente dannose per i più semplici e più leggieri delitti, se è questo il principio a cui si informa la giurisdizione ordinaria, perchè ciò non dovrà valere per la giurisdizione militare?

Invece, nei giudizi militari si hanno in ogni caso gli stessi giudici e la stessa procedura, sia che si tratti di un furto di pochi centesimi, sia che si tratti del più atroce delitto.

Essendo dunque unico il tribunale e identica la procedura per tutti i reati militari, ne segue che, per quanto ci si sforzi di ridurre le formalità procedurali alle sole indispensabili, si verificherà pur sempre nella maggior parte dei giudizi una inutile perdita di tempo. Ed infatti, poichè, come ho detto, di certe formalità e di certe solennità non si può assolutamente fare a meno nei giudizi dei gravi reati, avverrà che, facendosi giudicare i reati leggieri, che di quelle formalità non avrebbero bisogno, dagli stessi tribunali che giudicano dei gravi reati, si dovranno anche per essi osservare quelle stesse formalità, e si andrà quindi incontro ad una considerevole perdita di tempo e ad inutili spese.

E questo avviene infatti presentemente nei tribunali militari, dove le formalità procedurali richieste così nel giudizio istruttorio che nel decisorio sono superflue per i minori reati e producono sciupìo di tempo e di danaro e lungaggini ingiustificabili, mentre non sono sufficienti per i giudizi più gravi, nei quali si corre il rischio di essere condannati ingiustamente.

Ma poichè, volendo mantenere la speciale giurisdizione militare, occorrerebbe istituire altri tribunali militari di grado inferiore o superiore, mentre quei pochi, che ci sono, funzionano male e non hanno nemmeno grande sovrabbondanza di lavoro, poichè bisognerebbe creare nuovi tribunali per un numero piccolo di cause, i quali non avrebbero da far nulla e, d'altra parte, si aumenterebbero grandemente gli inconvenienti notati fin quì; da tutto ciò emerge chiara la solita e pur sempre vera conclusione che, anche a motivo di questi inevitabili difetti di una giurisdizione penale speciale per i soldati, i tribunali militari non hanno ragione di essere.

Del resto, gli argomenti dell'indole tecnica dei reati e della celerità dei giudizi si sono sempre addotti, quando si è trattato di abolire una qualunque giurisdizione speciale. Così, per esempio, dietro di essi si riparavano ultimamente i difensori dei tribunali di commercio; e, sebbene per la giurisdizione commerciale essi avessero certo maggior valore che pel caso nostro, poichè ivi il bisogno di far presto è davvero urgente, e poichè sovente, in commercio, gli usi commerciali, che sono noti ai soli commercianti, hanno forza di legge, pure l'abolizione di quei tribunali speciali è oramai un fatto compiuto.

Se il tempo non mi facesse difetto, e se questo scritto non avesse già oltrepassato i limiti, che mi ero prefisso, potrei fare molte altre considerazioni sui tribunali militari, poichè è questo un terreno vergine, non esplorato fino ad ora, ed infinite sono le critiche e le osservazioni da farsi.

Così io non starò quì a dimostrare che i tribunali militari sono funesti alla istituzione stessa pel cui beneficio si vorrebbero istituiti; che essi danneggiano il

servizio militare, scemano sempre più la fiducia e la confidenza dei soldati verso i loro superiori, inaspriscono ed abituano gli animi dei soldati a non vedere nei superiori, i quali oltre che della potestà del comando sono investiti altresì del tremendo potere di giudicare e di condannare, li abituano - dicevo - a non vedere in quelli che dei tiranni, degli oppressori, di cui, come dice il Lucchini, si potrà paventare la sferza, ma dal cui giogo si aborre.

Ma, poichè è tempo che io finisca oramai, io faccio ai sostenitori dei tribunali militari un' ultima domanda, e dico loro: dopo quanto ho detto fin quì, potete voi esser certi che i tribunali speciali offrano o possano offrire tutte le garanzie che ci presentano i tribunali ordinari? (1). E se non avete questa certezza, se anche il dubbio soltanto alberga nell' animo vostro, con quale coscienza potete voi abbandonare i giudizi ordinari e sostenere questi pericolosi tribunali eccezionali, solamente perchè coloro che devono essere giudicati vestono un abito diverso dal vostro?

(1) Dei tribunali militari diceva l' onor. Brofferio alla Camera dei deputati: « Posso assicurarvi che, nell' esercizio della mia professione dinanzi ai tribunali militari, ho sempre provato una dolorosa impressione nello scorgere che un militare non sia eguagliato nel subire i giudizi a qualunque altro cittadino, e dissi sempre fra me stesso: per questa parte lo Statuto è violato. . . . I difensori della patria siano giudicati come qualunque altro cittadino. - Seduta del 22 gennaio 1864 ». - E l' onor. Minervini nella discussione del bilancio della guerra del 1864 diceva: « Io ho scelto questo capitolo del bilancio per dichiarare alla Camera e rammentare al ministero che l' amministrazione della giustizia conceduta ai militari è incompatibile colla legge in termini generali e coi diritti dell' umanità spesse volte. — La giustizia non è che una; non ci può essere la giustizia militare, la giustizia civile e la giustizia ecclesiastica; la giustizia è una cosa indeclinabile, è tale un bisogno del paese, che non ammette nè il più, nè il meno, nè il paragone, nè il superlativo: la giustizia è, o non è ».

Non vi dovrà dunque esser giustizia per i soldati? o forse la vita e l' onore di un soldato conta meno di quella del più feroce, del più esecrabile dei delinquenti?

E ricordiamoci che 1 su 50 dei nostri soldati passa sotto le forche caudine dei tribunali militari; ricordiamoci che soldati, ai giorni nostri, sono tutti i cittadini, i quali tornando, dopo poco tempo, alle loro case, narrano sfiduciati e sdegnosi i patiti soprusi e le ingiustizie sofferte; ricordiamoci che non v' ha motivo di ragione politica o di disciplina militare che possa far deflettere dalla giustizia, poichè al di sopra di ogni altra considerazione c' è la scienza, e la giustizia severa, corretta, imparziale è il fondamento di ogni istituzione.

§ 7.

Conclusione.

Concludendo, adunque, io vorrei che alla presente giurisdizione speciale per i soldati si sostituisse la giurisdizione ordinaria, come quella che sola presenta e può presentare sufficienti garanzie per la retta amministrazione della giustizia; io vorrei che nel tempio di Temi avessero un seggio soltanto i cultori della Dea, e che nessuno potesse amministrar la giustizia, il quale non fosse un sacerdote della giustizia.

Coi tribunali ordinari da sostituirsi ai tribunali militari si assicurerebbero tutte le garanzie necessarie, si eviterebbero tutti gli inconvenienti da me notati, si avrebbe, insomma, la presunzione che la giustizia potesse essere rettamente amministrata; mentre, finchè avremo tribunali militari, finchè avremo giudici militari,

finchè avremo una giurisdizione straordinaria, affidata ad uomini la cui divisa, come nota il Lucchini, non è la forza del diritto, ma il diritto della forza, dovremo pur troppo ritenere la presunzione contraria e vi saranno sempre tutte le probabilità che alla serena, imparziale ed illuminata giustizia si sostituisca l' empirismo di mutabili apprezzamenti e di fittizie e artificiali esigenze.

E nulla si opporrebbe a questa sostituzione ; poichè ho già detto a che cosa si riduca la necessità di cognizioni tecniche nei giudizi militari, ed ho mostrato quanto vana ed illusoria sia la vantata celerità dei tribunali speciali.

Certo la celerità è ottima cosa e, se altra mai, desiderabile ; ma ad essa, ad ogni modo, non deve sacrificarsi la *rettitudine* dei giudizi. Del resto ho già detto che coi tribunali ordinari si otterrebbe anzi celerità maggiore.

E se è vero realmente che le cause militari hanno bisogno di una più pronta risoluzione, a questo non si dovrebbe già provvedere creando tribunali speciali, i quali, oltre a tutti gli altri pericoli ed inconvenienti che presentano, raggiungono poi l' effetto opposto, ma si potrebbe provvedere in mille altre guise più ragionevoli, come, per esempio, dando una specie di precedenza alle cause militari, e che so io.

Nè si opponga che la cognizione dei reati militari produrrebbe grave ingombro nei tribunali ordinari, poichè circa 3000 reati di più all' anno che si dividerebbero fra 287 tribunali giudicanti (cioè, in media, 10 reati per ogni tribunale) non potrebbero certamente accrescere il loro lavoro in guisa da impedirne il regolare funzionamento.

Del resto, nel maggior numero dei casi si provve-

derebbe più che a sufficienza alla celerità dei giudizi dei reati militari presso i tribunali ordinari, adottando per essi l' attuale sistema della citazione diretta e direttissima. Poichè i reati commessi dai soldati sono quasi sempre di facile accertamento, tanto che il più delle volte è affatto inutile per essi il processo scritto e la preliminare raccolta delle prove.

Su questo punto cedo la parola al capitano Michele Carcani (1), ufficiale istruttore nei tribunali militari: « Nella maggior parte dei casi - egli dice - il reato è conosciuto sul momento in tutti i suoi più minuti particolari, i testimoni sono presenti, ed il rapporto con cui viene denunziato contiene tutte le informazioni necessarie al pubblico ministero per tradurre l' imputato avanti il tribunale. Nella maggior parte dei giudizi pei reati militari, la istruzione formale non è che una inutile perdita di tempo e di danari, poichè suppliscono a questa i rapporti e le lettere dei comandanti di corpo, con cui vengono denunziati, o la istruzione preliminare compilata dagli uffiziali di polizia giudiziaria ».

Colla sostituzione dei tribunali ordinari si otterrebbe dunque a fatti, e non a parole soltanto, quella celerità che si è sempre invocata e si è sempre ritenuta necessaria, ma che non si è mai ottenuta, nè mai si è cercato di raggiungere.

Ove poi per l' indole di certi reati quella facilità d' accertamento non si verificasse, o per la gravità e la importanza dei giudizi, fosse pericoloso ricorrere al sistema della citazione diretta o direttissima, allora si dovrebbe richiedere la istruzione e il procedimento formale.

---

(1) Citato dal Sotti. — L' esercito e la sua criminalità.

Io non posso, nè devo qui fare proposte concrete, diffondendomi in considerazioni particolari relativamente ai singoli reati ; a me basta di aver dimostrato la necessità di abolire i tribunali militari e di sostituirvi la giurisdizione ordinaria. Con quali cautele poi ciò debba farsi, quali criteri debbano determinare la competenza dei tribunali , in quali casi si debba ricorrere alla citazione diretta o direttissima , ed in quali sia necessario il procedimento formale ed altre simili cose, non so , nè posso ora dire specificatamente. D' altra parte, ciò esce fuori dai limiti della mia tesi, ed è cosa troppo difficile, se non impossibile, a farsi da un solo (1) .

Abolizione, dunque, *dei tribunali militari* : ecco la conclusione, ecco la sintesi , ecco lo scopo di questo scritto ; ogni altra questione ed ogni altra ricerca è quindi estranea ad esso.

E, quando dico abolizione dei tribunali militari, intendo parlare di tutti i tribunali militari per il tempo di pace, e, quindi, non solamente dei tribunali territoriali, ma anche del tribunale supremo di guerra e marina, del quale mi occuperò brevemente nel successivo capitolo.

---

(1) Tuttavia di ciò ho intenzione di occuparmi in un più ampio studio sulla legislazione e la giurisdizione penale militare, che, se questo libretto troverà buona accoglienza, farò quanto prima.
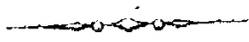
CAPITOLO V.

Il tribunale supremo di guerra e marina.

SOMMARIO. — § 1. Il tribunale supremo di guerra non è affatto necessario e non presenta alcuna garanzia. — § 2. Sua illogica costituzione. — § 3. Abolizione di esso proposta fino dal 1865; discorso dell' onorevole Crispi. — § 4. Conclusione.

§ 1.

Necessità e garanzie di esso.

L' abolizione del tribunale supremo di guerra e marina, che giudica dei ricorsi in nullità contro le sentenze dei tribunali militari, è una conseguenza naturale e necessaria della abolizione dei tribunali territoriali. Ciò è troppo evidente, perchè io mi soffermi a dimostrarlo.

A questo punto potrei quindi considerare finito il mio compito, se non mi piacesse di esaminare la questione più largamente e sotto un aspetto diverso.

Ho detto che l' abolizione dei tribunali militari territoriali porta seco e rende necessaria l' abolizione del tribunale supremo di guerra, poichè il ricorso in nullità dalle sentenze dei tribunali comuni spetta di diritto alla Cassazione ordinaria: il che è innegabile.

Ma non è però vero il contrario: che, cioè, la istituzione dei tribunali militari renda necessario il tribunale supremo di guerra, il quale, anzi, potrebbe e dovrebbe essere abolito, anche se si mantenessero i tribunali militari territoriali.

E, per vero dire, il tribunale supremo di guerra non ha assolutamente alcuna ragione di essere: contro di esso, infatti, non solo stanno tutte le ragioni esposte fin quì, ma a quelle molte altre se ne possono aggiungere, mentre, d'altro canto, per esso non valgono le ragioni che si sogliono addurre a sostegno e a giustificazione dei tribunali militari territoriali.

Basta pensare un momento solo allo scopo e all'ufficio del tribunale supremo per persuadersene. Infatti per l'art. 343 del codice militare, il tribunale supremo di guerra e marina è destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari e contro le sentenze delle commissioni d'inchiesta. Presso di esso adunque non si tratta già di giudicare fatti o questioni che abbiano un carattere tecnico ed una indole tale che richieda speciali cognizioni militari; ma si tratta soltanto di vedere se furono violate, o no, le leggi penali e le formalità della procedura, durante il giudizio.

Che per far questo occorrano non già dei soldati, ma degli uomini di legge, io credo che non abbia bisogno di essere dimostrato. E come potranno i giudici privi di cognizioni giuridiche conoscere convenientemente dei ricorsi in nullità, come potranno essi vegliare all'osservanza delle leggi che essi stessi non conoscono? Presso il tribunale supremo, non si tratta più di questioni di fatto, ma solo questioni puramente giuridiche, per risolvere le quali chi potrà negare che si richiedano dei giurisperiti?

E, se vi è la suprema Corte di Cassazione, se un magistrato inamovibile fu posto come regolatore della giurisprudenza e come vero interprete del diritto, perchè si dovranno concedere le attribuzioni proprie di esso ad un tribunale composto di individui profani alla

scienza giuridica? (1). Ed, anche a questo proposito, giova citare l'autorevole giudizio di illustri uomini.

Così, p. es., l'onorevole Crispi (2) diceva alla camera dei deputati: « Io mi sono trovato innanzi ai tribunali militari, ed al *tribunale supremo di guerra*; e più volte mi sono accorto che le questioni *giuridiche* non furono risolute *secondo il diritto*. Ci sono certe questioni niente discutibili, perchè furono trattate moltissime volte, e la giurisprudenza fu costante nel risolverle. Or bene, innanzi ai tribunali militari, mi accadde di vederle decise anche contro il diritto. »

E ciò accade appunto, perchè i giudici non conoscono il diritto; e ciò accadrà sempre, finchè vi saranno tali giudici.

Nè si dica che il tribunale supremo di guerra è come un'altra Cassazione. Udite che cosa rispondeva l'onorevole Sineo al Pisanelli, ministro di grazia e giustizia, che questo affermava.

« Il guardasigilli - esclamava l'on. Sineo - (3) ha detto che il tribunale supremo militare è come un'altra Cassazione. Come un'altra Cassazione! oh Dio! Come? Un'altra Cassazione, o signori? È un tribunale composto dal ministero di giudici non inamovibili, e, per lo più, di consiglieri di Stato e di militari; ed io posso ben dirlo, poichè, essendo andato varie volte a disputare davanti a quel tribunale, *mi è spesso occorso di non trovarvi alcun membro, che appartenesse* OD AVESSE MAI APPARTENUTO *all' ordine giudiziario.*

---

(1) L'articolo 122 dell'ordinamento giudiziario dice infatti: « La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi. »

(2) Tornata 1 Gennaio 1864.

(3) Tornata della camera dei deputati 12 Gennaio 1864 (Atti parlamentari - 1864 pag. 1426).

Vedete dunque che uomini venuti là talvolta per meriti, che non sono meriti giudiziari, per meriti politici, avranno diritto a tutta la nostra riverenza, ma non presentano per un giudizio criminale nessuna specie di guarentigia.

Non risulta che abbiano fatto degli studi speciali, nè che siano tali da formare un tribunale capace di tener luogo di una corte di cassazione. Dunque il ricorso a questo tribunale supremo, composto di militari e di Consiglieri di Stato, per lo più non è una guarentigia sufficiente. »

E che il tribunale supremo di guerra (1) non presenti sufficienti garanzie, ed offra anzi, avuto riguardo alla sua costituzione, guarentigie minori ancora dei tribunali militari territoriali, è facile dimostrare.

E per vero dire, l'arbitrio e l'ingerenza del potere esecutivo nella composizione del tribunale supremo sono ancor più manifesti. Poichè, mentre la designazione dei giudici dei tribunali territoriali non può dirsi abbandonata, in modo assoluto, al beneplacito dei comandanti, i quali devono seguire le traccie dell'albo precostituito secondo l'ordine d'anzianità, la scelta dei giudici del tribunale supremo è rilasciata completamente all'arbitrio del ministro della guerra.

E, mentre la durata in ufficio è precedentemente stabilita, per i giudici dei tribunali territoriali, in un biennio, durante il quale essi esercitano, dirò così, di

(1) Il tribunale supremo di guerra e marina ha sede nella capitale ed è composto di un presidente militare e di otto giudici, tre militari, tre consiglieri di stato, e due presidenti di sezione o consiglieri della corte di appello. (art. 317 cod. pen. mil.).

Per la validità delle deliberazioni del tribunale supremo di guerra e marina basterà il concorso di sette giudici, dei quali tre militari, compreso il presidente, e quattro non militari. (art. 319).

diritto la loro funzione; la durata in officio dei giudici del tribunale supremo è invece abbandonata completamente all'arbitrio del potere esecutivo.

Infatti, l'articolo 321 del codice penale militare dispone, relativamente ai giudici del tribunale supremo, che l'ufficio di giudice è permanente e *durerà finchè gli eletti non siano destinati ad altre funzioni fuori della capitale od altrimenti incompatibili,* o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

Quando, dunque, il potere esecutivo sarà malcontento di un giudice imparziale ed incorruttibile, basta che lo destini ad *una funzione qualunque, fuori della capitale,* perchè ne sia tosto liberato e possa, a capriccio, sostituire ad esso un giudice che gli sia devoto !!...

Ed a proposito delle garanzie, che devono presiedere alla costituzione d'ogni tribunale, si potrebbero sollevare anche pel tribunale supremo gravi questioni di diritto costituzionale, nella stessa guisa che per i tribunali territoriali.

Poichè, è vero che la nomina dei giudici di esso è fatta per decreto reale, e, quindi, relativamente a questo tribunale l'art. 68 dello Statuto non può dirsi violato; ma il tribunale supremo di guerra e marina, mentre viola nello stesso modo che i tribunali territoriali militari, l'articolo 71 della nostra Costituzione, poichè, come bene osservava l'onorevole Rattazzi alla Camera, (1) « i giudici *naturali,* di cui in esso si parla, non possono essere se non i giudici inamovibili, e come tali più indipendenti »; viola poi, rimettendo, come ho detto, all'arbitrio assoluto del potere esecutivo la scelta dei giudici e la durata del loro ufficio, viola

(1) Camera dei deputati - Seduta 8 gennaio 1864.

più gravemente e più evidentemente ancora l'art. 69, in cui si dice che i « *giudici nominati dal Re*, ad eccezione di quelli di mandamento, *sono inamovibili* dopo tre anni di esercizio ». Ora, i giudici del tribunale supremo sono bensì *nominati dal Re*, ma non divengono mai *inamovibili*. Ed allora, io mi domando, a che vale lo Statuto? Piuttosto che averlo e poi violarlo, non sarebbe meglio non averlo affatto?

Ma per non ripetere le cose già dette e per non fermarmi a dimostrare ciò che è evidente, mi limiterò a riferire, relativamente al tribunale supremo di guerra e marina, le autorevoli parole, con cui l'illustre Mancini ne dimostrava la incostituzionalità: (1) « Un tribunale composto come il nostro tribunale supremo di guerra - egli diceva - è un' *istituzione assolutamente inconciliabile coi principii costituzionali.*

Solamente tribunali i cui giudici siano designati dalla sorte tra un ampio novero di eleggibili, come avviene per la scelta dei giurati, ovvero tribunali composti di membri inamovibili, costituzionalmente possono assicurare una garanzia seria ed efficace della amministrazione indipendente della giustizia. Mancando l'uno o l'altro carattere, in un tribunale supremo composto di membri militari e civili, scelti dal solo arbitrio del ministro della guerra, rivocabili ogni mese, ogni giorno a suo piacimento, ed anche surrogabili in certi determinati processi mercè il pericoloso sistema dei supplenti, io credo di appormi al vero qualificando questo tribunale come inconciliabile coi veri principii costituzionali ».

(1) Camera dei deputati - Seduta 9 gennaio 1864.

§ 2.

Sua illogica costituzione.

Del resto, checchè si pensi su ciò, io non vedo, rispetto al tribunale supremo, che deve giudicare dei ricorsi in nullità contro le sentenze dei tribunali militari, io non vedo, diceva, che tre sistemi possibili e logici. Infatti, questo tribunale si potrà comporre: o di tutti militari, o di tutti giuristi, o in parte di militari e in parte di giuristi. Ciò è chiaro. Invece, da noi non si segue nessuno dei tre sistemi, e si è composto il tribunale supremo di *militari*, e di NON GIURISTI!

Se ciò sia logico, lascio giudicare ad ognuno. E, per vero dire, se si riteneva necessario l'intervento di giudici civili nella composizione del tribunale supremo di guerra, perchè non scegliere quei giudici fra gli uomini di legge, e così, fra i consiglieri della Corte di appello, o della Corte di Cassazione invece che fra i consiglieri di Stato? Chi sa immaginarne una ragione plausibile? Io, francamente, non so giungere a tanto, e mi limito perciò a ripetere con Pietro Giordani: Adoriamo i misteri della sapienza governativa!... (1) Del resto, nel Belgio, uno dei paesi che meglio

(1) Notisi che quando, nel 1865, si trasportò la capitale del regno da Torino a Firenze, si autorizzò la continuazione della sede in Torino, fino al 1. luglio 1866, del Tribunale supremo di guerra, e, a motivo del trasferimento del Consiglio di Stato a Firenze, furono nominati a giudici di detto tribunale altrettanti *consiglieri di Cassazione* quanti erano i consiglieri di Stato che dovevano farne parte. Così la costituzione del tribunale supremo divenne almeno logica. Ma quando nel 1869 furono approvati i due codici militari vigenti, si tornò, contro ogni ragionevole motivo, all' antico sistema dell' anteriore codice militare del 1859, di cui gli attuali codici sono la fedele riproduzione.

abbia compreso ed attuato le istituzioni libere, sebbene vi siano ancora i consigli di guerra e i tribunali militari speciali per giudicare in merito dei reati militari, si è però già abolito il tribunale supremo di guerra, ed ivi le violazioni di forma, la incompetenza e l'eccesso di potere formano materia di ricorso alla corte di cassazione, supremo tribunale destinato a custodire, nei giudizi di qualunque specie, inviolata la legge.

E l'esempio del Belgio io confido che sarà imitato da tutte le Nazioni civili, quando se ne presenterà l'occasione e quando si porrà mano alla urgente riforma della legislazione penale militare, che la civiltà e la scienza da lungo tempo reclamano invano; imperocchè, se sotto un certo punto di vista, si può comprendere uno speciale diritto pei soldati, e si possono ammettere tribunali speciali, un tribunale supremo speciale, che giudichi dei vizi di forma e delle violazioni di legge, assolutamente, oggi, non ha ragione di essere.

§ 3.

Proposte di abolizione fatte nel 1865 e nel 1870.

E ciò si è da lungo tempo riconosciuto e proclamato da autorevoli uomini anche in Italia. Fino dal 1865 l'onorevole Crispi ne chiese infatti l'abolizione alla Camera dei deputati. E nel 1870, discutendosi alcuni provvedimenti relativi all' esercito, gli onorevoli Crispi, Rattazzi, Oliva, Curti, Carcassi, Speciale, Busi, Mazzarella e De Ruggeri presentarono la seguente proposta: « È soppresso il supremo tribunale di guerra e marina. Le sue attribuzioni rientrano nella giurisdizione della suprema Corte di Cassazione sedente nella capitale del Regno ». Giova riportare le autorevoli parole con

cui l' onorevole Crispi svolse per due volte quella proposta. Nel 1865 egli dichiarava un' *assurdità* l' esistenza di un supremo tribunale di guerra, e soggiungeva: « Il supremo tribunale di guerra è una vera superfetazione. Noi spendiamo 85,715 lire all' anno (1) per un tribunale che esercita funzioni, le quali sino al 1859 in Piemonte competevano alla Cassazione. Si oppose che esso sia necessario per la rapidità dei giudizi, e che non puossi, in materia di disciplina, sentenziare senza il concorso degli uomini di spada. Signori, io non ho mai saputo persuadermi che in questioni di giurisprudenza vi debba essere l' elemento militare. Finchè mi parlate di caserme, di campi di battaglia, di campi d' istruzione, siamo d' accordo: il militare è buon padrone; ma quando si tratta di metter mano ai codici, lasciatene la cura a chi ne ha fatto speciale suo studio ».

E nel 1870 l' on. Crispi, svolgendo la stessa proposta, diceva: L' esistenza del tribunale supremo di guerra nel modo come esso è composto dà a noi motivo di chiederne l' abolizione. Al 1859 il generale La Marmora, valendosi dei pieni poteri, pubblicò un nuovo codice penale militare. In questo, non seguendo le traccie del codice militare francese, che era stato promulgato due anni addietro, nel costituire il tribunale supremo di guerra, credette che non poteva comporsi di elementi esclusivamente militari.

Fu la prima grande innovazione. Il tribunale supremo di guerra è composto in guisa che la mag-

(1) Attualmente il tribunale supremo di guerra e marina costa più di 100 mila lire. La giustizia militare poi costa 600 mila lire, che si potrebbero benissimo risparmiare con grande vantaggio della giustizia, dell' esercito e dell' erario dello Stato.

gioranza dei suoi membri è di consiglieri di appello e di consiglieri di Stato. In tutte le sue deliberazioni questa maggioranza è calcolata e prescritta: voi troverete sempre cinque civili su quattro militari. E troverete anche qualche cosa di più, o signori. Nel tribunale supremo di guerra e marina il relatore della causa è sempre un magistrato civile. Aggiungerò un' altra circostanza. Nel tribunale supremo di guerra e marina l' avvocato fiscale generale è un civile . . . . i sostituti avvocati fiscali sono tutti civili, e la segreteria è anch' essa composta di elementi civili. (1)

A che dunque, signori, questo tribunale speciale, quando la maggioranza dei membri del medesimo è di magistrati dell' ordine civile, e quando la massima parte degli elementi, che lo compongono, appartengono alla borghesia, e dove del militare non c' è che una minoranza, la quale non può vincere in alcuna questione?

Vi ho detto come fu introdotto nel regno sardo il supremo tribunale di guerra, e conseguentemente poi nel resto d' Italia. Io credo necessario d' accennare alla sua origine vera.

La Francia è quella che prima ci diede l' esempio di questo supremo tribunale di guerra. Sciaguratamente l' esempio ci fu dato in un momento di reazione, cioè sotto il Direttorio.

Quando la costituente abolì i privilegi del foro, e prescrisse una giurisdizione universale pei cittadini, a nessuno venne mai in mente, o signori, di stabilire un tribunale supremo di guerra per l' esercito.

---

(1) Vedi il capitolo precedente, la nota (1) a pag. 143, e gli articoli 317, 319, 320, 321 del cod. pen. milit.

Il 19 ottobre 1791, facendosi una legge per la giurisdizione militare, si fece altresì il codice dei delitti e delle pene per le truppe in guerra.

Vedete come allora siasi stabilito che il codice militare *dovesse essere* PER LA GUERRA.

Quando fu sanzionata quella legge i tribunali militari furono sottomessi alla giurisdizione della Cassazione. Fu data anche una maggiore garanzia ai difensori della patria, come allora si chiamavano i soldati. Nei tribunali militari, o signori, fu messa la *giurìa*; e vi furono i giurati per i giudizi di accusa, come per i giudizi definitivi.

Vennero poi le leggi del 12 maggio 1793, del 22 gennaio 1794, e del 17 settembre 1795, e finalmente quella del 6 aprile 1796 fatta sotto il Direttorio, con la quale furono stabiliti *i Consigli di revisione.* Allora fu decretato che, meno i casi di incompetenza e di eccesso di potere, e solamente per coloro i quali non erano militari, non si poteva andare in Cassazione.

Ma ricordatevi, o signori, che i tribunali militari, quali furono stabiliti dopo il 1792, non erano chiamati unicamente a giudicare i soldati, ma ebbero giurisdizione sui ribelli, gli emigrati, i preti, e tutti coloro che si opponevano con reati *politici* a quella grande generazione della Francia. (1)

Come avviene sempre le cattive istituzioni si imitano. Nel 1857 promulgatosi un nuovo codice penale militare in Francia, si lasciò lo stesso ordinamento giudiziario militare, e furono stabiliti i Consigli di revisione in tutte le divisioni territoriali. Ma in Francia seguendo cotesto sistema si è logici.

---

(1) In conclusione, tali *Consigli* furono in origine tribunali *politici*, creati per fini politici: i *militari* però continuarono ad andare in Cassazione.

Innanzi tutto il consiglio di revisione in Francia si è sempre ritenuto come un tribunale di seconda istanza, appunto perchè, essendo stata abolita la legge del 19 ottobre 1791, che dava ai militari il beneficio dei giurati, si volle supplire alla soppressione di quella guarentigia con un doppio giudizio. Aggiungete che i Consigli di revisione sono interamente composti di militari, e non è in essi alcun elemento civile.

Ora nel nostro paese, quando si è riconosciuto che i militari non possono fare da magistrati, e che in quell' ufficio voglionsi giureconsulti, e che questi sono in maggioranza nel tribunale supremo di guerra, l' istituzione manca di scopo.

Date a quella parte dell' esercito, la quale resta, le garanzie di cui le nostre leggi lo privano; rendete, per così dire, civile questo esercito; non cercate di isolarlo nè con leggi speciali, nè con tribunali eccezionali, i quali togliendolo dal diritto comune, ne fanno un corpo, che non potete, nè dovete distaccare dalla nazione. »

Non è dunque una novità la domanda, che io faccio, di abolire il tribunale supremo speciale per i soldati (1); poichè anzi la questione ad esso relativa si presenta oramai da assai tempo matura, e la soluzione non può esserne incerta. E se essa non è stata ancora risoluta, ciò è soltanto perchè non vi si è più pensato, essendo la legislazione penale militare da lunghissimo

(1) Nello scorso giugno l' onorevole Mel propose per la terza volta alla Camera dei deputati la soppressione del tribunale supremo di guerra e marina, deferendo i ricorsi dalle sentenze dei tribunali militari alla Cassazione di Roma, alla stessa maniera che fino al 1859 alla Cassazione di Torino era deferita la cognizione dei ricorsi dalle sentenze dei cessati uditorati di guerra.

tempo caduta in completo abbandono ed in assoluta dimenticanza.

Tuttavia, ora che la cassazione penale unica, compiendo i voti dell' Italia unita, ha tolto di mezzo la molteplicità dei tribunali supremi, (1) io oso sperare che non ci si arresterà a mezzo nella via della unificazione, e confido che sorgerà presto il giorno, in cui anche quest' ultimo simulacro di Cassazione molteplice scompaia del tutto, ed ogni ricorso in nullità, da qualsiasi tribunale si faccia e a qualsivoglia cittadino si riferisca, venga giudicato da quell' unico tribunale supremo, che è il solo e legittimo interprete delle leggi penali ed al quale solo ne spetta il giudizio (2).

---

(1) È noto come fino all' aprile 1889 funzionavano in Italia cinque supreme Corti di Cassazione: Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Torino.

(2) Mentre stavo correggendo le bozze di stampa, comparve nella *Rivista penale* un articolo del sostituto avvocato fiscale militare Pietro Vico, in cui si vuol dimostrare la *necessità* di un Supremo Collegio militare, fondandosi principalmente su due argomenti: 1.° Perchè avendo l' esercito un organamento autonomo negli ordini civili e amministrativi, deve avere anche negli ordini giudiziari uguale autonomia, la quale per essere completa ha bisogno di un supremo collegio militare. 2.° Perchè l' autorità militare rimane ferita nel suo prestigio, ove i suoi pronunziati siano cassati da un' autorità che non sia la stessa autorità militare, giacchè quando si spogli il giudice della qualità di superiore, i suoi pronunciati non potranno mai divenire coscienza di questo consorzio militare, perchè agli occhi del militare restano come giudizi di chi, non essendo la naturale emanazione della società militare, non ne conosce perciò i bisogni e non può giudicarne le trasgressioni. Ai quali argomenti egli aggiunge il consentimento comune delle legislazioni straniere, e la somiglianza di sistema seguito dalle anteriori e più reputate legislazioni militari italiane, sì da potersi affermare che l' istituto del supremo collegio militare è una *tradizione giuridica italiana.*

A questa ultima affermazione serva di risposta il discorso dell' onor. Crispi, testè citato, nel quale si dimostra che esso è invece istituzione prettamente *francese;* tanto è vero che fino al 1859 nello stesso Piemonte non esisteva affatto un supremo tribunale militare, mentre in Francia i consigli di revisione risalgono al 1796. Agli altri

§ 4.

Conclusione.

Queste sono le conclusioni a cui mi ha condotto lo studio di questo difficile e nuovo argomento.

Certamente io non intendo di avere sviscerato, se così posso esprimermi, e risoluto la questione gravissima, ma solo di averla accennata.

Che anzi molte ed importanti cose ho dovuto tacere per mancanza di tempo, (1) limitandomi alle cose

---

due argomenti ho già risposto in più luoghi di questo scritto. Basti quì, relativamente al primo argomento, ricordare la distinzione fra i delitti e le *contravvenzioni* disciplinari, e che l' autonomia dell' esercito non deve essere punto *completa*, perchè è anche esso un istituto sociale, che dipende dalla società generale nel cui seno si svolge, e che non può per nessuna guisa offendere colle proprie leggi i principii della Società politica, a cui è subordinato. L' autonomia dell' esercito deve essere soltanto interna, amministrativa, *disciplinare*, e non già *giudiziaria*, poichè altrimenti un eguale autonomia giudiziaria dovrebbe accordarsi, per esempio, alla Chiesa, che ha pure un *organamento autonomo* negli ordini amministrativi, disciplinari ec. Intorno poi al secondo argomento osserverò solo che esso varrebbe tutt' al più a giustificare un tribunale composto interamente di militari, ma non giova punto a giustificare un tribunale composto, come vuole l' A., di giudici militari e *civili*, presso il quale, come nel nostro, la maggioranza è sempre costituita dai giudici civili, che sono cinque, mentre i militari sono quattro. Essendo dunque i militari in minoranza, chi cassa in realtà le sentenze dei tribunali militari è appunto il magistrato civile; cosicchè, se l' argomento fosse vero, i pronunziati dell' attuale tribunale supremo di guerra, che il Vico difende e che vuol mantenuto per conservare il *prestigio* all' autorità militare, ferirebbero invece l' autorità militare nel suo prestigio, e si verificherebbe evidentemente presso l'attuale tribunale supremo quell'inconveniente appunto, per evitare il quale esso non vuole che il tribunale supremo militare venga soppresso! Egli è che il *suo prestigio* l' autorità militare, come ogni altra autorità, deve conservarlo nelle attribuzioni e nelle funzioni che le son proprie, e non in quelle che spettano ad altri.

(1) Questo scritto doveva intitolarsi: *Dei delitti, delle pene e dei tribunali militari.* Ma poichè l' argomento nuovo e difficilissimo avrebbe

principali e più necessarie e che più direttamente si riferivano all' argomento; poichè il campo 'percorso era vergine ancora ed inesplorato, ed innumerevoli sarebbero state le osservazioni da farsi e le critiche.

---

offerto materia per iscrivere un grosso volume e d' altra parte per trattarlo convenientemente si richiederebbe assai tempo, così ho dovuto per ora limitarmi a discorrere delle cose principalissime, riserbandomi di occuparmi in seguito di questi studi importantissimi se altri mai ed originali.

Così non ho potuto, per mancanza di tempo, occuparmi delle *pene militari*, intorno a cui vi è pur molto da dire. Poichè, lasciando stare che le pene minacciate dal codice penale militare sono eccessivamente rigorose, e quindi, come già dimostrò Cesare Beccaria, *contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti, producendo sovente l' impunità dei rei, sovente punendo i delitti che esse stesse hanno fatto nascere;* diviene urgente, coll' approvazione del nuovo codice dello Zanardelli, l' abolizione anche nel codice militare del *sistema dei gradi*, giudicato e condannato oramai definitivamente, il quale obbliga il giudice a minutissimi calcoli e specificazioni, che, per usare una frase del Tolomei, *appariscono come tariffa* e ingenerano *imbarazzo e confusione*. Altra gravissima questione relativa alle *pene militari* è poi quella della *pena di morte*, che, abolita dal nuovo codice comune, resta in quello militare. Inutile il dire che io vorrei abolire la pena di morte anche per i soldati, nel tempo di pace; ed in questa opinione non sono nè solo, nè male accompagnato, poichè il Buccellati, il Lucchini ed il Conti sostengono pure la *totale* abolizione dell' estremo supplizio. Mette poi orrore il pensare che nel codice militare, come notava l' onorevole Crispi, sono scritti *duecentododici* (212!) casi di morte!

Tuttavia, la grazia e la commutazione della pena di morte concessa, nel luglio del 1888, da S. M. il Re al soldato Malerba mi par che accenni a dar principio a quella *abolizione di fatto per i soldati*, che fino ad ora si aveva pei non militari, la quale - oso sperare - condurrà poi infallibilmente alla *abolizione di diritto* ed alla cancellazione assoluta della pena di morte. E se l' Italia, la quale, abolendo dal codice penale comune la più terribile ed insieme la più inutile delle pene, ha certamente ben meritato della civiltà e della scienza, sarà la prima, come io confido, a cancellarla anche dal codice militare, meriterà ognor più di esser chiamata, come il Nypels la chiama, « la patria del diritto criminale », e di essa potrà dirsi davvero ciò che il Lucas diceva: che, cioè, all' Italia « la provvidenza affida l' iniziativa del progresso umanitario ».

E crederò di avere raggiunto il mio scopo, se avrò indotto alcuno nella persuasione della necessità di gravissime ed urgenti riforme per il codice penale militare, a cui nessuno pensa e che, per i molti progressi della scienza del diritto e della procedura penale, è divenuto oramai incompatibile con i tempi moderni.

Ed una larga e generale revisione del codice penale militare, che da trenta anni si attende invano (1),

(1) Fino dalla pubblicazione del codice penale militare per gli Stati Sardi, avvenuta il 1.º ottobre 1859, si accennava alla necessità di una revisione, dicendosi all' articolo 1 del decreto di promulgazione a quel codice: « Nella sessione parlamentare dell' anno 1865 sarà posta in deliberazione la revisione di esso codice ». Ciò prova come fin d'allora, all' epoca dei pieni poteri, il ministero sapesse pure di proporre al Re una legge non sufficientemente studiata. Ma venne il 1865 e la revisione non fu fatta. Intanto, colla annessione della Venezia all' Italia, si doveva pur provvedere alla legislazione penale marittima di questa regione. Ma chi avrebbe potuto consigliare l' estensione della legislazione Sarda, la quale si fondava tutta sopra uno dei più barbari monumenti che mai possegga l' Europa: l' editto del 1826? Lo stesso ministro della marina, l' onorevole Biancheri, dichiarava alla Camera *mancargli l' animo per estendere alla Venezia il decreto del 1826.* Urgendo adunque l' abolizione di quell' editto, fu presentato il 1. decembre 1868 il codice penale militare marittimo, che venne promulgato con R. Decreto del 28 Novembre 1869. Nell' articolo 1. di quel decreto si dava incarico al governo « di *coordinare*, entro lo stesso anno, quel codice col codice penale militare per l'esercito del 1859, all'effetto di rendere uniforme in quanto sia possibile il diritto ed il procedimento penale delle due armate di terra e di mare ».

La Commissione coordinatrice, appena raccolta, dopo matura riflessione sulla natura dell' incarico assunto, a malincuore dovette persuadersi non dovere essa studiare un nuovo sistema di legislazione militare; ma dover limitare il suo ufficio ad introdurvi nuove disposizioni per quanto riguardasse la marina, *ritenendo intatto* nella sua parte sostanziale il concetto della legislazione penale militare, quale si trovava nel codice del 1. Ottobre 1859. — Cosicchè si può dire che vige ancora in Italia il codice militare del 1859; poichè appunto l' attuale codice penale per l' esercito altro non è che una compilazione fatta dal Governo sul lavoro della commissione coordinatrice del codice penale marittimo; mentre il codice marittimo alla sua volta trae origine e sostanza dall' antico codice penale militare del 1859.

Dell' opera di coordinamento compiuta nel 1869 gli stessi ministri

diviene ancora più urgente e necessaria, ora che il nuovo codice penale del Regno d'Italia rende mille volte più profondo l'abisso, che intercede fra la legislazione comune e la speciale legislazione militare, la quale, in confronto alla prima, si trova in uno stato di deplorevole empirismo e di quasi barbarie.

Certo, non tutte le cose da me dette saranno vere; certo molti e gravi errori avrò scritto, e molti degli argomenti da me addotti potranno essere vittoriosamente combattuti. Imperocchè io ho esaminato la questione sotto molti aspetti, volendo dimostrare che, da qualunque punto di vista la si consideri, si giunge sempre alla medesima conclusione, poichè una sola è la verità. Ma le ragioni vere ed essenziali sono poche: forse una sola è la vera ragione, e tutte le altre o saranno errate, - poichè, per quanto si cerchi di essere giudici imparziali e rigorosi ragionatori, non sempre vi si riesce, e si finisce sempre, studiando una questione, col vedere le cose soltanto dal punto di vista della tesi che sosteniamo -; o saranno inutili, poichè pur

---

Riboty, Bertolè-Viale e Vigliani dicono nella relazione al Re: « Le condizioni nelle quali si è dovuta compiere e la brevità del tempo assegnato non consentirono che vi si impiegassero la calma e la diligenza assolutamente indispensabili in lavori di tal natura. Lo stesso Parlamento, nell'approvare il codice penale militare marittimo, intese di fare un'opera *provvisoria*, giustificata da imperiosa necessità ».

Si attende adunque ancora la revisione del codice penale militare promessa fino dal 1859, e fin dal 1859 riconosciuta necessaria ed urgente.

Bene è vero che nel 1880 ci si rammentò finalmente della *lunga promessa coll'attender corto*, e furono incaricate della revisione dei codici militari autorevoli persone; ma pur troppo dell'opera loro non si è veduto fino a qui alcun resultato, e la revisione si aspetta ancora, come trenta anni fa, e si dovrà forse aspettare lungo tempo.

Nello scorso Giugno l'onorevole ministro della guerra Bertolè-Viale, rispondendo ad una interpellanza degli onorevoli Imbriani e Geymet, accennò ad un *futuro nuovo codice penale militare*. Speriamo adunque che qualche cosa si faccia.

troppo nelle discussioni si devìa continuamente, e, mettendo in mostra un inconveniente, o portando un argomento indiretto, si crede spesso di aver risoluto una questione.

Ma gli svariati argomenti e le molteplici ragioni da me addotte sono come tante strade che conducono ad un medesimo luogo: se alcune di esse non esistono, o vengono distrutte, basta che una sola ne rimanga, perchè si possa raggiungere la meta.

Ad ogni modo, possano la novità dell' argomento, su cui nulla, si può dire, è stato scritto finora, e la difficoltà grandissima della materia valere a farmi perdonare i molti difetti di questo scritto ed i molti errori, in cui sarò certamente caduto; poichè nessuno io credo abbia mai potuto con maggior ragione e più a proposito, di quello che io lo posso in questa occasione, ripetere i versi danteschi:

Ma chi pensasse il ponderoso tema,
E l' omero mortal che se ne carca,
Nol biasmerebbe, se sott' esso trema (1).

(Dante - Paradiso XXIII).

---

(1) Se alcuno, cui per avventura capiti fra le mani questo scritto, discordi, in tutto o in parte, dalle mie idee, io lo prego vivamente ad inviarmi le sue osservazioni; se qualche *giornale* o qualche *Rivista* criticherà o combatterà queste mie povere pagine, io prego quanto so e posso gli autori della critica ad avere la bontà di mandarmi una copia del giornale o della rivista, poichè null' altro desidero fuorchè di conoscere gli altrui giudizi in così gravi questioni, intorno a cui sto preparando un più completo lavoro dal titolo: *I delitti, le pene e i tribunali militari,* nel quale farò tesoro delle osservazioni che mi giungeranno. Sarò dunque gratissimo oltre ogni dire a chi vorrà contraddirmi.

Ma purtroppo nessuno forse si accorgerà di questo oscuro libretto, che andrà, come mille altri, confuso e disperso nel mare magno della produzione libraria dei giorni nostri. Ad ogni modo, il mio indirizzo è questo: *Cinigiano* (Provincia di Grosseto).